

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 dicembre 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 398. Sentenza 10-11 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, province autonome di Trento e Bolzano e regione Trentino-Alto Adige - Quote latte - Disciplina - Criteri di effettuazione della compensazione nazionale senza la preventiva acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome - Adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza la preventiva acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome - Attribuzione all'A.I.M.A. anziché alle regioni e alle province autonome del compito di provvedere alla riassegnazione in ambito regionale e provinciale delle quote latte abbandonate - Criteri di riassegnazione delle quote - Differimento dei termini previsto senza la preventiva acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome - Violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di programmazione e di sviluppo dell'agricoltura - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regione e tra Stato e province autonome - Illegittimità costituzionale - Appartenenza allo Stato la definizione legislativa dei tipi di contratto da ricomprendere nella generica formulazione di «cessione» che compare nella norma comunitaria - Esigenza di una regolamentazione uniforme sul territorio nazionale - Non fondatezza - Inammissibilità - Cessazione della materia del contendere.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 168; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, art. 3, quarto comma, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, art. 3, commi 5 e 5-bis, primo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, art. 3, comma 5-bis, secondo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 173, sostitutivo del comma 6 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468; decreti-legge 16 maggio 1996, n. 260, 6 settembre 1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 542 e 23 ottobre 1996, n. 552; leggi 23 dicembre 1996, n. 649, 20 dicembre 1996, n. 642 e 23 dicembre 1996, n. 662; art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 124; art. 1, del d.-l. 16 maggio 1996, n. 260; art. 2 del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353; art. 2 del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463; art. 2 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552; legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui converte l'art. 2 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552; art. 2, commi 2 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 2, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353; art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463; art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e art. 1, comma 5, stessa legge; art. 11 del d.-l. 8 agosto 1996, n. 440; art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e art. 1, comma 2, stessa legge; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 169 e 170, nonché

commi 166 e 167; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, art. 3, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642; d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, art. 3, commi 4 e 5; d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, art. 3, commi 4 e 5; legge 20 dicembre 1996, n. 642, art. 1, comma 5; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 174).

(Cost., artt. 2, 3, 5, 11, 18, 24, 41, 72, 77, 97, 113, 116, 117, 118 e 136; statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 2, 8 e 44; statuto Trentino-Alto Adige artt. 8, n. 21, 16 e 52, quarto comma, in relazione agli artt. 8, n. 21 e 16 dello statuto stesso; d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, art. 19)

Pag. 11

N. 399. Sentenza 10-12 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Condannato contumace - Disciplina delle notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità - Efficacia del decreto di irreperibilità - Presunta inadeguatezza degli strumenti riparatori che il nuovo codice predispone a favore dell'imputato che, dichiarato irreperibile, non abbia avuto conoscenza del processo - Adeguatezza delle innovazioni legislative alle convenzioni internazionali - Non fondatezza.

(C.P.P. artt. 159 e 160).

(Cost., artt. 3, 10 e 24)

» 41

N. 400. Ordinanza 10-12 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Nomina dei magistrati onorari - Supplenza dei magistrati professionali chiamati a comporre il collegio giudicante del tribunale in materia civile con vice pretore onorari - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 103/1998 - Esigenze eccezionali limitate all'esaurimento dei giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, comma 5, come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, 102, 106, fino a secondo anno e 97)

» 46

N. 401. Ordinanza 10-12 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Cittadino straniero sottoposto a procedimento penale - Espulsione - Partecipazione al processo - Subordinazione all'autorizzazione del Ministro dell'interno del rientro in Italia a tale fine - *Ius superveniens*: legge 6 marzo 1998, n. 40 - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 151) Pag. 48

N. 402. Ordinanza 10-12 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Provincia di Trento - Sistema indennitario tabellare - Mancato collegamento con il Valore reale dell'area occupata - *Ius superveniens*: legge 11 ottobre 1998, n. 10 - Esigenza di nuova valutazione da parte del giudice *a quo* circa la persistenza del requisito della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 artt. da 11 a 20) » 50

N. 403. Ordinanza 10-12 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Impiego pubblico - Indennità integrativa speciale - Assoggettamento all'IRPEF - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sent. n. 277/84 - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentt. nn. 239/83, 126/79 e 243/93 e 115/90) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, artt. 11, 15, 16, 46, 47 e 48).

(Cost., artt. 3, 23, 53 e 77) » 52

N. 404. Ordinanza 10-12 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili - Deducibilità - Limitazioni - Riferimento alla giurisprudenza dalla corte in materia (v. sent. n. 143/82) - Ragionevolezza dei requisiti oggettivi - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. o) » 54

N. 405. Ordinanza 10-12 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Vigili del fuoco - Servizio antincendio - Fruibilità - Onerosità economica - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 90/1994) - Servizio pubblico essenziale con caratteristiche di preminente interesse generale - Manifesta infondatezza.

[Legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2, lett. b)].

(Cost., artt. 41 e 97) Pag. 56

N. 406. Sentenza 10-12 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amministrazione pubblica - Giudizio di ottemperanza - Adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi alle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa - Proposizione dei relativi ricorsi esclusivamente avverso sentenze passate in giudicato - Mancata previsione del riferimento a sentenze di primo grado esecutive, e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato - Comportamento a rischio dell'Amministrazione inadempimento (e del funzionario responsabile) con sussistenza di responsabilità nelle diverse forme e nelle competenti sedi - Non fondatezza.

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 37; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, primo comma, n. 4; r.d. 17 agosto 1907, n. 642, artt. 90 e 91).

(Cost., artt. 3, 24, 103 e 113) » 58

N. 407. Ordinanza 10-12 dicembre 1998.

Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica - Camera dei deputati e tribunale di Ferrara - On. Vittorio Sgarbi - Insindacabilità delle dichiarazioni espresse nell'esercizio delle funzioni di deputato al parlamento - Legittimità oggettiva e soggettiva - Ammissibilità » 63

N. 408. Sentenza 10-14 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Enti locali - Regione Sicilia e regione Puglia - Delega per il conferimento di funzioni a regioni ed enti locali e relativi criteri direttivi - Funzioni di indirizzo e coordinamento - Disciplina della conferenza Stato-regioni e sua unificazione con la conferenza Stato-città - Disposizioni regolamentari di delegificazione - Insussistenza di violazione delle attribuzioni di regioni, comuni e province - Rispetto dei limiti costituzionali quanto al decentramento della potestà normativa - Utilizzo del principio di sussidiarietà in modo non contrastante con le regole costituzionali sull'autonomia regionale - Determinatezza dell'oggetto della delega legislativa - Legittimità delle forme di cooperazione «strutturali e funzionali» e di intervento sostitutivo - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 35 del 1972 e 216 del 1987 - Rispetto del principio di legalità - Non fondatezza - Inammissibilità - Caducazione della tendenziale riserva alla competenza del Consiglio dei Ministri dell'esercizio della funzione di indirizzo - Attuale previsione della deliberazione dell'organo provinciale di governo solo per il caso di mancata intesa con la conferenza Stato-regioni o in caso di procedura d'urgenza senza intesa preventiva - Contrasto con il principio della necessità di tale competenza - Illegittimità costituzionale.

(Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8, comma 5, lettera c); legge n. 59/1997, artt. 1; 2, comma 2, 3, comma 1, lettere c) ed f), art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a), e 5, 8, con esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a), 9, comma 1, prima parte, e 20, commi da 1 a 7; legge n. 59/1997, art. 9, comma 1, prima parte; legge n. 59/1997, art. 9, comma 1, lettera a); d.lgs. n. 281/1997, art. 2, comma 1, prima parte; d.lgs. n. 281/1997, artt. 8, commi 2 e 3, e 9, commi 5, 6 e 7, legge n. 59/1997, art. 9; d.lgs. n. 281/1997, art. 2, commi 5 e 6; legge n. 59/1997, artt. 1 e 8, commi 1 e 4; d.lgs. n. 281/1997, art. 3).

(Cost., artt. 3, 5, 76, 92, 95, 114, 115, 117, 118, 119; statuto regione Sicilia, artt. 14, 15, 17 e 20)

Pag. 65

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 873. Ordinanza del pretore di Vicenza del 24 settembre 1998.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da esposizione all'amianto - Previsione, in caso di esposizione dei lavoratori all'amianto per oltre dieci anni, della moltiplicazione dell'intero periodo soggetto ad assicurazione obbligatoria per il coefficiente di 1,5 mancata previsione di un limite quantitativo o qualitativo della esposizione all'amianto, con conseguente indeterminabilità dei destinatari del beneficio.

(Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8; modificato dal d.-l. 5 giugno 1993, n. 169; convertito in legge 4 agosto 1993, n. 271).

(Cost., art. 3)

» 84

n. 874. Ordinanza del pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano del 12 ottobre 1998.

Reato in genere - Reato di appropriazione indebita - Procedibilità di ufficio nel caso di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 cod. pen. (abuso di prestazione d'opera) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le altre situazioni che possono costituire aggravante.

In subordine: reato in genere - Reato di appropriazione indebita - Giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. (abuso di prestazione d'opera) ai fini della esclusione della procedibilità di ufficio - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.

(C.P.P. 1988, art. 646, ultimo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 86

n. 875. Ordinanza del tribunale di Roma del 4 maggio 1998.

Tasse - Tasse automobilistiche - Ingiunzione di pagamento - Impugnabilità con ricorso all'Intendente di finanza entro trenta giorni dalla notificazione - Previsione dell'esperibilità dell'azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva o decorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso, senza che sia stata notificata la relativa decisione - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 40/1993, 406/1993, 360/1994 e 56/1995.

(Legge 24 gennaio 1978, n. 78, art. 3).

(Cost., artt. 24 e 113) » 88

n. 876. Ordinanza del pretore di Latina, sezione distaccata di Minturno del 12 settembre 1998.

Sanzioni amministrative - Regione Lazio - Sanzioni amministrative in materia di commercio e vendita di sostanze alimentari - Obiazione - Pagamento in misura ridotta, pari a un terzo del massimo della sanzione - Violazione del principio fondamentale della legge statale n. 689/1981, circa la possibilità di pagamento, a titolo di obiazione, del doppio del minimo della sanzione edittale - Omessa espressa indicazione dei parametri costituzionali - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 152/1995 e 187/1996.

(Legge regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, art. 4).

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16) » 90

n. 877. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 27 agosto 1998.

Pena - Esecuzione delle pene detentive - Condannato (a pena detentiva non superiore a tre o quattro anni) già agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Previsione che il tribunale di sorveglianza provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare - Mancato rispetto delle garanzie di giurisdizionalità nella fase esecutiva, in particolare della necessità del contraddittorio.

(C.P.P. 1988, art. 656, comma 10, modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165).

(Cost., artt. 3, 24 e 27) » 91

N. 878. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 27 agosto 1998.

Pena - Esecuzione delle pene detentive - Condannato (a pena detentiva non superiore a tre o quattro anni) già agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Previsione che il tribunale di sorveglianza provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare - Mancato rispetto delle garanzie di giurisdizionalità nella fase esecutiva, in particolare della necessità del contraddittorio.

(C.P.P. 1988, art. 656, comma 10, modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165).

(Cost., artt. 3, 24 e 27) Pag. 92

N. 879. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 27 agosto 1998.

Pena - Esecuzione delle pene detentive - Condannato (a pena detentiva non superiore a tre o quattro anni) già agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Previsione che il tribunale di sorveglianza provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare - Mancato rispetto delle garanzie di giurisdizionalità nella fase esecutiva, in particolare della necessità del contraddittorio.

(C.P.P. 1988, art. 656, comma 10, modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165).

(Cost., artt. 3, 24 e 27) » 93

N. n. 880. Ordinanza del pretore di Lucca del 12 ottobre 1998.

Esecuzione forzata in genere - Pensioni dei pubblici dipendenti - Pignorabilità e sequestrabilità fino alla concorrenza di un quinto - Mancata previsione - Omessa distinzione tra i vari tipi di pensione, in base al carattere retributivo o assistenziale - Irragionevolezza - Ingiustificato trattamento di privilegio dei pensionati rispetto ai lavoratori in servizio e discriminazione tra categorie di creditori, in ordine alla possibilità di tutela dei propri interessi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione - Richiamo, in particolare, alle decisioni della Corte costituzionale nn. 447/1994, 55/1991 e 221/1995.

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 24, in relazione al C.C. art. 2740) » 93

N. 881. Ordinanza del tribunale di Crema del 21 ottobre 1998.

Reato in genere - Violenza sessuale - Costrizione, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, al compimento di atti sessuali - Lamentata indeterminazione della locuzione «atto sessuale» - Lesione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(C.P. art. 609-bis).

(Cost., art. 25, secondo comma) » 95

n. 882. Ordinanza dalla Corte dei conti, sezione giurisprudenziale per la regione Valle d'Aosta del 29 settembre 1998.

Corte dei conti - Applicazione a tutte le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11, legge n. 658/1984 relativi alla sezione giurisdizionale per la Sardegna, concernenti la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della sezione stessa nonché le funzioni e i poteri del procuratore generale presso la medesima - Omessa espressa indicazione dei parametri, salvo per la riduzione a tre del numero dei componenti la sezione - Violazione del principio di eguaglianza con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 212/1984 dichiarativa di illegittimità costituzionale di norma di identico contenuto.

Corte dei conti - Funzioni del procuratore generale presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte con poteri di controllo sugli atti della regione - Violazione dell'autonomia regionale e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

Corte dei conti - Dotazione organica delle sezioni giurisdizionali regionali e degli uffici dei procuratori regionali - Squilibrio a favore degli uffici dei procuratori rispetto alle sezioni nonostante la maggior mole di lavoro delle stesse - Violazione della competenza del Parlamento circa l'organico e la spesa del personale della Corte dei conti, nonché dei principi della copertura finanziaria, di imparzialità e buon andamento della p.a.

Corte dei conti - Sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali - Appello alle sezioni giurisdizionali centrali - Violazione del principio dell'inappellabilità delle pronunce della Corte dei conti, salvo il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

(Legge 8 ottobre 1984, n. 658, art. 5; 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, commi 3 e 5, art. 2, comma 2; d.-l. 27 ottobre 1996, n. 543 (recte: 23 ottobre 1996), art. 1, comma 3-bis, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639; d.P.C.M. 28 aprile 1997; legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, aggiunto dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639).

(Cost., artt. 24, secondo comma, 70, 81, terzo comma, 97, 100, ultimo comma, 111, terzo comma, 125)

Pag. 97

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 398

Sentenza 10-11 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, province autonome di Trento e Bolzano e regione Trentino-Alto Adige - Quote latte - Disciplina - Criteri di effettuazione della compensazione nazionale senza la preventiva acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome - Adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza la preventiva acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome - Attribuzione all'A.I.M.A. anziché alle regioni e alle province autonome del compito di provvedere alla riassegnazione in ambito regionale e provinciale delle quote latte abbandonate - Criteri di riassegnazione delle quote - Differimento dei termini previsto senza la preventiva acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome - Violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di programmazione e di sviluppo dell'agricoltura - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regione e tra Stato e province autonome - Illegittimità costituzionale - Appartenenza allo Stato la definizione legislativa dei tipi di contratto da ricomprendere nella generica formulazione di «cessione» che compare nella norma comunitaria - Esigenza di una regolamentazione uniforme sul territorio nazionale - Non fondatezza - Inammissibilità - Cessazione della materia del contendere.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 168; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, art. 3, quarto comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, art. 3, commi 5 e 5-bis, primo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, art. 3 comma 5-bis, secondo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 173, sostitutivo del comma 6 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468; decreti-legge 16 maggio 1996, n. 260, 6 settembre 1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 542, e 23 ottobre 1996, n. 552; leggi 23 dicembre 1996, n. 649, 20 dicembre 1996, n. 642, e 23 dicembre 1996, n. 662; art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 124; art. 1, del d.-l. 16 maggio 1996, n. 260; art. 2 del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353; art. 2 del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463; art. 2 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552; legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui converte l'art. 2 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552; art. 2, commi 2 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 2, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353; art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463; art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e art. 1, comma 5, stessa legge; art. 11 del d.-l. 8 agosto 1996, n. 440; art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e art. 1, comma 2, stessa legge; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 169 e 170, nonché commi 166 e 167; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, art. 3, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642; d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, art. 3, commi 4 e 5; d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, art. 3, commi 4 e 5; legge 20 dicembre 1996, n. 642, art. 1, comma 5; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 174).

(Cost., artt. 2, 3, 5, 11, 18, 24, 41, 72, 77, 97, 113, 116, 117, 118 e 136; statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 2, 8 e 44; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, 16 e 52, quarto comma, in relazione agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso; d.P.R. 1º febbraio 1973, n. 49, art. 19).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260 (Regime comunitario di produzione lattiera); degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, 6 settembre 1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996) e dell'art. 1, commi 1, 3 e 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 642 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, concernente interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996); dell'art. 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale) e dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale); dell'art. 2, commi 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ricorsi della Regione Lombardia notificati il 15 aprile, il 15 giugno e il 31 luglio 1996, il 20 gennaio (n. 2 ricorsi) e 27 gennaio 1997, depositati il 22 aprile, il 21 giugno e il 9 agosto 1996, il 29 gennaio e il 3 febbraio 1997, rispettivamente iscritti ai nn. 18, 27 e 32 del registro ricorsi 1996 ed ai nn. 12, 14 e 20 del registro ricorsi 1997; della Regione Veneto notificati il 15 aprile, il 15 giugno, il 2 agosto, il 25 settembre, il 7 ottobre e il 21 novembre 1996, il 20 gennaio (n. 2 ricorsi) e 27 gennaio 1997, depositati il 22 aprile, il 21 giugno, il 9 agosto, il 2 e il 14 ottobre e il 27 novembre 1996, il 29 gennaio e il 3 febbraio 1997, rispettivamente iscritti ai nn. 19, 28, 33, 38, 41 e 47 del registro ricorsi 1996 ed ai nn. 13, 15 e 21 del registro ricorsi 1997; della Regione FriuliVenezia Giulia notificati il 14 giugno, il 4 ottobre e il 21 novembre (n. 2 ricorsi) 1996, il 18 gennaio (n. 2 ricorsi) e il 24 gennaio 1997, depositati il 17 giugno, l'8 ottobre e il 25 novembre 1996, il 24 e il 29 gennaio 1997, rispettivamente iscritti ai nn. 25, 40, 45 e 46 del registro ricorsi 1996 ed ai nn. 3, 4 ed 8 del registro ricorsi 1997; della Regione EmiliaRomagna notificato il 6 agosto 1996, depositato il 14 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1996; della Regione Lazio, notificato il 25 settembre 1996, depositato il 1° ottobre 1996 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1996; della Regione Basilicata, notificati il 23 settembre e il 21 novembre 1996, depositati il 2 ottobre e il 28 novembre 1996, iscritti ai nn. 39 e 48 del registro ricorsi 1996; della Regione Molise notificato il 15 ottobre 1996, depositato il 23 successivo ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1996; della Regione Liguria notificato il 22 novembre 1996, depositato il 2 dicembre 1996 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 1996; della provincia autonoma di Bolzano notificati il 20, il 22 ed il 27 gennaio 1997, depositati il 29 successivo ed iscritti ai nn. 9, 10 e 11 del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 10 novembre 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani per le Regioni Veneto e Lombardia, Renato Fusco per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Salvatore Di Mattia per la Regione Emilia-Romagna, Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Bolzano, Achille Chiappetti per la Regione Lazio e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con due distinti ricorsi, notificati il 15 aprile 1996 e depositati il 22 aprile 1996, le Regioni Lombardia e Veneto sollevano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 77, 113, 117 e 118 della Costituzione numerose questioni di legittimità costituzionale nei confronti del d.-l. 15 marzo 1996, n. 124 (Regime comunitario di produzione lattiera), nel suo complesso e nei confronti delle disposizioni contenute nell'art. 1.

Il d.-l. 15 marzo 1996, n. 124, stabilisce che: *a*) l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), entro il 31 marzo 1996, deve provvedere alla pubblicazione di bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota latte e dei quantitativi loro spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996 (art. 1, comma 1); *b*) ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare per il 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti all'osservanza delle risultanze dei predetti bollettini di aggiornamento (art. 1, comma 4); *c*) resta sospesa, sino al 31 marzo 1997, l'efficacia dell'art. 2-bis del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), convertito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, che ha introdotto, in ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali, la possibilità di autocertificare la produzione (art. 1, comma 2); *d*) l'eventuale ricorso in opposizione avverso le determinazioni contenute nei bollettini deve pervenire all'AIMA entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione dei bollettini stessi da parte delle Regioni; l'AIMA si deve pronunciare su tale ricorso entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento così formato è esperibile il ricorso giurisdizionale ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 1, comma 3); *e*) la compensazione della produzione lattiera eccedentaria di cui all'art. 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), deve essere effettuata, a partire dal periodo 1995-1996, seguendo specifici criteri di priorità tra i produttori (art. 2, comma 1).

Le Regioni ricorrenti, premesso che la normativa incide sulla materia dell'agricoltura e quindi sulle competenze regionali, deducono, innanzitutto, la illegittimità costituzionale dell'intero d.-l. per violazione degli artt. 77, 117 e 118 della Costituzione, dal momento che il decreto stesso sarebbe privo del requisito della straordinaria necessità ed urgenza.

Le ricorrenti eccepiscono poi la illegittimità dell'art. 1, commi 1 e 4, del decreto, per violazione degli artt. 11, 41, 117 e 118 della Costituzione, dal momento che esso introdurrebbe, sia pure per il solo periodo 1995-1996, una categoria del tutto speciale di bollettini, i cui effetti sul governo del settore lattiero-caseario sarebbero devastanti per le Regioni: tali bollettini, infatti, avrebbero valore definitivo e sostitutivo di qualsiasi precedente determinazione, con riferimento ad una campagna che, in base alla normativa comunitaria finalizzata a consentire una gestione corretta e programmata della produzione lattiera, dovrebbe considerarsi conclusa, posto che essa ha ad oggetto il periodo 1° aprile 1995-31 marzo 1996. La retroattività della disciplina comporterebbe anche la violazione dell'art. 41 della Costituzione: non a caso, del resto, in base alla normativa previgente, i bollettini dovevano essere pubblicati dall'AIMA entro il 31 gennaio di ciascun anno, con l'indicazione dei quantitativi spettanti ai singoli produttori nel periodo avente inizio il 1 aprile successivo. Ad avviso delle ricorrenti, sarebbero violati ancora gli artt. 117 e 118 della Costituzione, dal momento che nessuna partecipazione delle Regioni è prevista nella adozione dei nuovi bollettini.

Le Regioni contestano anche la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.-l. n. 124 del 1996, ritenendolo lesivo degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118 della stessa Costituzione. Gli effetti pregiudizievoli per i produttori, derivanti dalla normativa impugnata, non potrebbero, infatti, non ripercuotersi anche sull'esercizio delle competenze delle Regioni in materia, dal momento che le stesse, già private di qualsiasi possibilità di intervento, sia pure solo consultivo, sarebbero poste nell'impossibilità di governare, sul piano programmatico, un comparto della politica agraria, percorso da un contenzioso capillare e diffuso.

Da ultimo, le Regioni ricorrenti contestano la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, perché il bollettino di cui all'art. 1 del d.-l. n. 124 rappresenterebbe uno strumento nuovo, in relazione al quale il Governo avrebbe dovuto rinnovare, con riferimento al procedimento da seguire per la sua approvazione, la previsione della partecipazione delle Regioni, quanto meno nella forma del parere.

Una censura particolare è posta, poi, dalla sola Regione Lombardia, la quale, sul presupposto che la disciplina impugnata presupporrebbe necessariamente il richiamo alla normativa contenuta nell'art. 2, comma 1, del d.-l. n. 727 del 1994, convertito dalla legge n. 46 del 1995, anche se calata nel peculiare bollettino di cui all'art. 1 del d.-l. in esame, ritiene che di questa dovrebbe essere nuovamente valutata la legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 11, 5, 117 e 118 della Costituzione, in quanto verrebbe ad essere attribuito un premio alle Regioni che hanno adottato piani di produzione lattiera in aumento, nonostante le conosciute necessità di riduzione. Ma

risulterebbero violati anche gli artt. 3 e 41 della Costituzione, per la discriminatoria quanto ingiustificata penalizzazione degli operatori agricoli del settore lattiero-caseario della Lombardia, e di riflesso della effettività della funzione legislativa e amministrativa regionale.

2.1. — Con ricorso notificato il 14 giugno 1996 e depositato il 17 giugno 1996, la Regione Friuli-Venezia Giulia solleva questione di legittimità costituzionale nei confronti del d.-l. 16 maggio 1996, n. 260 (Regime comunitario di produzione lattiera), che reitera, senza modificazioni, il d.-l. n. 124 del 1996, non convertito, chiedendone la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione e degli artt. 4, numero 2, 8 e 44 del proprio statuto speciale.

La ricorrente prospetta innanzitutto la violazione dell'art. 44 dello statuto, dal momento che il Governo non ha invitato il presidente della Giunta a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri nella quale il decreto è stato adottato. La Regione deduce, poi, la violazione del principio di leale collaborazione, perché il Governo avrebbe adottato il decreto senza alcuna previa consultazione con le Regioni e con la Regione Friuli-Venezia Giulia in particolare.

Lo stesso decreto sarebbe, altresì, illegittimo, ad avviso della ricorrente, perché emanato in mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza che, in base all'art. 77 della Costituzione, ne legittimano l'adozione, e perché reitererebbe un precedente decreto.

Quanto al contenuto della normativa censurata, la Regione Friuli-Venezia Giulia eccepisce la illegittimità dell'art. 1, comma 1, del decreto impugnato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dal momento che la previsione della pubblicazione, ad opera dell'AIMA, dei nuovi bollettini entro il 31 marzo 1996, sarebbe illogica e irragionevole, essendo, alla data di emanazione del decreto, già scaduto da tempo tale termine.

Sotto altro profilo, la previsione sarebbe incongrua, poiché la stessa impone la pubblicazione di un bollettino in relazione alla annata 1995-1996, quindi a campagna lattiera già terminata.

Anche l'art. 1, comma 3, del d.-l. sarebbe infine illegittimo, dal momento che irragionevolmente non consentirebbe la impugnabilità immediata del provvedimento dell'AIMA di determinazione dei quantitativi.

2.2. — Avverso il d.-l. n. 260 del 1996 hanno proposto ricorso, notificato il 15 giugno 1996 e depositato il 21 giugno 1996, anche le Regioni Lombardia e Veneto, le quali, sottolineando come il Governo non abbia neanche provveduto alla consultazione del Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali, comunque idoneo ad assicurare il rispetto della partecipazione regionale alle scelte in materia di quote latte imposto dalla sentenza di questa Corte n. 520 del 1995, hanno prospettato le medesime questioni già sollevate in riferimento al d.-l. n. 124 del 1996 e hanno chiesto l'estensione della impugnativa sia alla eventuale sanatoria, sia all'eventuale d.-l. che dovesse reiterare quello impugnato, in caso di mancata conversione di questo, in base ai principi enunciati ancora da questa Corte nella sentenza n. 84 del 1996.

3.1. — Con ricorsi, notificati rispettivamente il 31 luglio e 2 agosto 1996 e depositati il 9 agosto 1996, le Regioni Lombardia e Veneto sollevano questioni di legittimità costituzionale nei confronti del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), che ha reiterato, apportando alcune innovazioni, il d.-l. n. 260 del 1996, non convertito.

L'art. 2, che riproduce l'art. 1 dei precedenti decreti, al comma 1, prevede che nel procedimento di riduzione delle quote latte venga acquisito il parere del Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali. L'art. 3, al comma 2, introduce il comma 12-bis nell'art. 5 della legge n. 468 del 1992, il quale dispone che la compensazione nazionale della produzione eccedentaria deve essere effettuata entro il 31 agosto di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere entro il 15 maggio. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che, limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano entro il 30 settembre 1996 il prelievo supplementare sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale. Ai commi 4 e 5, l'art. 3 prevede che l'AIMA adotti un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale, e che l'AIMA provveda alla riassegnazione delle quote ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ad alcuni criteri di priorità ivi espressamente indicati.

L'art. 4, infine, dispone che per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'art. 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione delle quote latte. L'affitto di quote latte, previsto dall'art. 10, comma 2, della stessa legge, è invece consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo lattiero e può essere rinnovato solo due volte.

Le ricorrenti chiedono, innanzitutto, l'estensione della impugnativa sia alla eventuale sanatoria, sia all'eventuale d.-l. che dovesse reiterare quello impugnato.

Nel merito, le ricorrenti, oltre a proporre le medesime censure già sollevate nei confronti dei decreti non convertiti, rilevano che il parere introdotto dall'art. 2, comma 1, non sarebbe idoneo a realizzare il principio di leale collaborazione in materia. Si tratterebbe, infatti, di una previsione, oltre che tardiva, in quanto il nuovo bollettino è stato già pubblicato, del tutto inidonea ad assicurare il rispetto delle competenze regionali.

Oggetto di una nuova censura è, invece, la disposizione di cui all'art. 3, comma 3, del d.-l. n. 353. A giudizio di entrambe le ricorrenti, la sovrapposizione di un livello di compensazione nazionale a quello provinciale gestito dalle associazioni dei produttori di latte (APL), aggraverebbe i guasti già prodotti dalle quote e dai loro meccanismi applicativi a seguito della legge n. 46 del 1995, di conversione del d.-l. n. 727 del 1994.

Le ricorrenti censurano, infine, adducendo le medesime argomentazioni, la disposizione dell'art. 3, comma 5, perché consentirebbe una riassegnazione di quote sulla base di priorità penalizzanti per le Regioni Lombardia e Veneto e per i loro produttori.

3.2. — Anche la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 6 agosto 1996 e depositato il 14 agosto 1996, impugna il d.-l. n. 353 del 1996, censurando, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 2, commi 1 e 4 (disciplina dei bollettini AIMA e relativi ricorsi), 3, comma 1 (fissazione dei criteri da adottare nella compensazione della produzione eccedentaria, con conferma, relativamente agli adempimenti concernenti il periodo 1995-1996, della perequazione delle consegne a livello di associazioni di produttori), e 3, commi 4 e 5 (programma per l'abbandono della produzione lattiero-casearia), per violazione degli artt. 11, 41, 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, precisando che la propria impugnazione dovrà ritenersi estesa alla legge di conversione o al decreto che eventualmente dovesse reiterare quello impugnato in caso di mancata conversione dello stesso.

La ricorrente deduce in primo luogo la compressione delle funzioni regionali in materia di agricoltura e, in particolare, la vanificazione del ruolo di vigilanza attribuito alle Regioni nella esecuzione del programma di rientro delle eccedenze lattiero-casearie e di quello di rappresentazione degli interessi della produzione coincidente con il territorio regionale. Dalla applicazione dei criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione, ferma restando la procedura di compensazione a livello di associazioni di produttori, deriverebbero, poi, per i produttori delle Regioni padane, ulteriori svantaggi, in quanto verrebbe accollato loro un onere che dovrebbe invece essere più equamente ripartito su base nazionale. Il mantenimento della compensazione a livello di associazioni dei produttori contrasterebbe con il regolamento comunitario che, consentendo la compensazione delle consegne a livello di acquirente o a livello nazionale, escluderebbe dalle funzioni attribuite alle associazioni stesse l'intervento nella compensazione delle consegne del latte; da qui la violazione dell'art. 11 della Costituzione.

Le disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge, concernenti gli incentivi all'abbandono della produzione lattiera, sarebbero poi illegittime in quanto non prevederebbero alcuna forma di intervento regionale e quindi non consentirebbero di tenere conto, nel momento in cui si impongono sacrifici, delle scelte di politica economica e di aderenza alle realtà locali in cui si sostanzia, ad avviso della ricorrente, l'esistenza stessa delle Regioni.

4.1. — Con ricorso notificato il 25 settembre 1996 e depositato il 1º ottobre 1996, la Regione Lazio solleva questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 11 del d.-l. 8 agosto 1996, n. 440 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), per violazione degli artt. 3, 5, 11, 97, 116, 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), 3 e 50 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

L'art. 11 del decreto impugnato, al comma 1, stabilisce che «Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'art. 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto». Il comma 2 dispone che i versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA e che sulle somme residue spettanti ai produttori sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale. Il comma 3, infine, si riferisce agli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, prevedendo che gli stessi procedano a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, in misura pari all'ammontare delle somme restituite e che, ove ciò non sia possibile, si applichino le disposizioni di cui all'art. 7 della stessa legge n. 468.

La ricorrente, pur dando atto che nei confronti dell'Italia era stata avviata una procedura comunitaria di infrazione a causa del mantenimento del sistema di compensazione a livello di associazioni di produttori, sostiene che lo Stato italiano avrebbe potuto contrastare nelle sedi opportune la procedura avviata nei suoi confronti anziché eliminare quel livello di compensazione. Le disposizioni impugnate sarebbero, quindi, illegittime sia per violazione del principio di leale collaborazione, perché adottate senza alcun coinvolgimento delle Regioni singolarmente interessate o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, sia perché la compensazione effettuata dall'AIMA a livello nazionale penalizzerebbe illogicamente le Regioni più meritevoli — che nell'esercizio delle loro attribuzioni hanno svolto programmi di razionalizzazione e di ristrutturazione delle aziende del settore — ripartendo con esse, e con i produttori che operano sul loro territorio, il *surplus* causato da altre Regioni. La scelta del Governo italiano, peraltro, non rispetterebbe neanche la normativa comunitaria, la quale avrebbe sempre ritenuto preferenziale la valorizzazione della dimensione regionale come unità operativa degli interventi dettati dallo Stato nello specifico settore.

La medesima disciplina sarebbe poi lesiva degli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto la sua portata retroattiva sarebbe irrazionale, perché danneggerebbe le posizioni consolidate dei produttori nella campagna 1995-1996, ormai conclusa, e vanificherebbe ad un tempo la programmazione regionale nel settore.

L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato anche sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo, della irrazionalità e della incongruità delle disposizioni impugnate rispetto ai fini perseguiti, in quanto, risalendo la violazione della normativa comunitaria al 1 marzo 1993, l'intervento sarebbe comunque tardivo.

4.2. — Anche la Regione Veneto, con ricorso notificato il 25 settembre 1996 e depositato il 2 ottobre 1996, impugna l'art. 11 del d.-l. n. 440 del 1996, deducendo, innanzitutto, la illegittimità delle disposizioni contenute nel d.-l. per contrasto con l'art. 77 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118, difettando, nel caso, ad avviso della ricorrente, i requisiti della decretazione d'urgenza.

Quanto al merito, la Regione rileva che la soppressione del livello provinciale di compensazione delle eccedenze lattiere, non sostituito da alcuna partecipazione delle Regioni, lederebbe le competenze programmatiche delle Regioni stesse, mentre l'efficacia interamente retroattiva determinerebbe la violazione non solo degli artt. 117 e 118, ma anche dell'art. 11 (sotto il profilo che la scansione temporale della campagna di produzione lattiero-casearia è stabilita da norme comunitarie) e dell'art. 41 della Costituzione (sotto il profilo che le posizioni individuali dei singoli produttori sarebbero alterate retroattivamente, in contrasto anche con la normativa comunitaria, che, viceversa, richiede una gestione corretta e programmata della produzione lattiera).

4.3. — Con ricorso notificato il 23 settembre 1996 e depositato il 2 ottobre 1996, la Regione Basilicata censura a sua volta l'art. 11 del d.-l. n. 440 del 1996, eccependone, in primo luogo, la illegittimità per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in riferimento all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in quanto lo stesso decreto è stato adottato senza alcuna preventiva consultazione della Conferenza Stato-Regioni.

Lo stesso articolo sarebbe poi illegittimo per violazione degli artt. 3, 18 e 41 della Costituzione, dal momento che con efficacia retroattiva verrebbero messi irragionevolmente nel nulla gli adempimenti già svolti in base alla normativa previgente e perché risulterebbero lese sia la libertà di iniziativa economica che quella di associazione; quest'ultima violata dalla soppressione della compensazione per associazioni di produttori.

4.4. — Con ricorso notificato il 15 ottobre 1996 e depositato il 23 ottobre 1996, la Regione Molise contesta la legittimità della retroattiva disciplina introdotta dall'art. 11 del d.-l. n. 440 del 1996, in relazione all'art. 77 della Costituzione, essendo dubbia la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, e in relazione all'art. 41 della Costituzione, per il fatto che alcuni produttori della Regione rischierebbero di dover versare un prelievo supplementare, mentre la minor produzione complessiva regionale potrebbe andare a favorire altre Regioni che globalmente hanno prodotto in eccesso. Ma, secondo la ricorrente, la normativa impugnata contrasterebbe anche con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, perché è stata adottata senza alcuna preventiva consultazione delle Regioni e senza l'acquisizione del necessario parere della Conferenza Stato-Regioni.

Illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sarebbe, poi, l'art. 11, comma 3, in quanto violerebbe i principi di buona amministrazione e di ragionevolezza riconoscere, da un lato, l'impossibilità per gli acquirenti di operare il recupero del prelievo restituito nei confronti di taluni produttori e, dall'altro, imporre alle Regioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 468 del 1992, di recuperare coattivamente somme non più in possesso degli acquirenti stessi per avere questi ottemperato a norme preesistenti.

5.1. — Con ricorso notificato il 4 ottobre 1996 e depositato l'8 ottobre 1996, la Regione Friuli-Venezia Giulia solleva numerose questioni di legittimità costituzionale nei confronti del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), adottato a seguito della mancata conversione del precedente decreto n. 353 del 1996.

Il d.-l. n. 463 reitera le disposizioni del precedente decreto già oggetto di impugnazione da parte di alcune Regioni, introducendo alcune modificazioni.

In particolare, l'art. 2, comma 1, prescrive che il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali abbia ad oggetto i criteri per la riduzione delle quote individuali previsti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 46 del 1995, di conversione del d.-l. n. 727 del 1994; l'art. 2, comma 2, abroga l'art. 2-bis del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito dalla legge n. 46 del 1995, definitivamente e a decorrere dal periodo 1995-1996 (in precedenza, della applicazione di tale disposizione era prevista solo la sospensione); l'art. 3, comma 1, non prevede più la compensazione per APL e stabilisce che l'AIMA, per la gestione del meccanismo di compensazione nazionale, può avvalersi, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici o di organismi privati, alla stregua di criteri ivi specificati; l'art. 3, comma 2, introduce il comma 12-bis nell'art. 5 della legge n. 468 del 1992, il quale al fine di consentire l'eventuale restituzione ai produttori di somme trattenute dagli acquirenti, conferma in capo all'AIMA il potere di operare, entro il 31 luglio di ciascun anno, la compensazione nazionale sulla base delle dichiarazioni degli acquirenti stessi e dei dati relativi alle situazioni mensili che essi sono tenuti a trasmettere alle Regioni mensilmente per consentire il monitoraggio del latte commercializzato; l'art. 3, comma 3, ribadisce la disciplina speciale *una tantum* già contenuta nei precedenti decreti e impone agli acquirenti di operare il versamento del prelievo supplementare entro il 30 settembre 1996, sulla base di elenchi redatti dall'AIMA a seguito di compensazione nazionale operata entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'art. 2, comma 1.

La Regione Friuli-Venezia Giulia deduce, innanzitutto, la illegittimità degli artt. 2 e 3 del d.-l. impugnato per violazione degli artt. 4, 8 e 44 dello statuto di autonomia, nonché del principio di leale collaborazione, in quanto il decreto avrebbe dovuto essere adottato previa consultazione delle Regioni e il presidente della Giunta avrebbe dovuto essere invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri. Né di tale consultazione potrebbe ritenersi idonea realizzazione la preventiva acquisizione del parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, previsto per la prima volta dal d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, in relazione ad un'attività che avrebbe dovuto essere completata entro il 31 marzo 1996.

La ricorrente deduce poi la violazione dell'art. 77 della Costituzione, in relazione alle competenze regionali in materia, sia per insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, sia per il carattere reiterativo di precedenti decreti.

Quanto al merito delle disposizioni impugnate, la ricorrente, oltre a riproporre le censure già svolte in relazione alla disciplina dei bollettini di aggiornamento dell'AIMA, deduce la illegittimità costituzionale, per violazione delle competenze regionali in materia di agricoltura e zootecnia e del principio di leale collaborazione, dell'art. 3 del d.-l. n. 463 del 1996. In particolare, la indicazione del criterio di cui alla lettera c) per l'abbandono della produzione lattiera (priorità per i produttori ubicati nelle zone svantaggiate) non potrebbe trovare applicazione nella Regione e si tradurrebbe in un ingiustificato vantaggio per altre aree geografiche. Ma anche la previsione che la compensazione avvenga, retroattivamente, sulla base di bollettini notoriamente pieni di errori, appare irragionevole, in considerazione della scansione temporale ipotizzata, che non può essere rispettata.

Quanto alle disposizioni relative ai programmi di abbandono, la ricorrente deduce la illegittimità della previsione di una riserva nazionale, introdotta senza alcuna consultazione delle Regioni, nonché della previsione della riattribuzione in ambito regionale solo del cinquanta per cento delle quote oggetto di abbandono, e ciò tanto più in quanto i criteri per la riassegnazione avrebbero dovuto essere stabiliti, in ambito regionale, dalle singole Regioni.

5.2. — Anche la Regione Veneto, con ricorso notificato il 7 ottobre 1996 e depositato il 14 ottobre 1996, contesta la legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del d.-l. n. 463 del 1996, deducendo innanzitutto la violazione degli artt. 77, 117 e 118 della Costituzione sia per la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, sia per l'incidenza su materie di competenza regionale senza alcuna preventiva consultazione della Conferenza Stato-Regioni, e comunque senza prevedere tale intervento o quello delle singole Regioni nel procedimento per la riduzione delle quote latte.

Quanto al merito delle disposizioni impugnate, la ricorrente riproduce sostanzialmente le censure già proposte nei confronti dei precedenti decreti, sottolineando i problemi posti dalla sovrapposizione di interventi normativi non adeguatamente coordinati. Mentre, infatti, l'art. 3, comma 1, sembrerebbe ipotizzare una compensazione nazionale meramente eventuale, il d.-l. n. 440 del 1996 dispone che la compensazione debba avvenire unicamente a livello nazionale.

6.1. — Con ricorso notificato il 21 novembre 1996 e depositato il 25 novembre 1996, la Regione Friuli-Venezia Giulia contesta la legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), che ha reiterato senza modificazioni le disposizioni contenute nell'art. 11 del d.-l. n. 440 del 1996.

La Regione Friuli ripropone nei confronti del d.-l. n. 542 tutte le censure già proposte nei confronti del decreto n. 440 del 1996, sottolineando la violazione dell'art. 77 della Costituzione ad opera di un atto iterativo di un decreto non convertito, e quindi illegittimo secondo quanto ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 360 del 1996.

6.2. — Il d.-l. n. 542 è impugnato, con ricorso notificato il 21 novembre 1996 e depositato il 28 novembre 1996, anche dalla Regione Basilicata, la quale, peraltro, si limita a ripetere le medesime censure già sollevate nei confronti dell'art. 11 del d.-l. n. 440.

6.3. — Con ricorso notificato il 22 novembre 1996 e depositato il 2 dicembre 1996, la Regione Liguria solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.-l. 6 settembre 1996, n. 542, deducendo la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, perché il decreto è stato adottato senza la preventiva acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni.

L'art. 11 violerebbe poi gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 97, dal momento che: la disciplina impugnata comporterebbe la compressione del potere legislativo e di programmazione delle Regioni; l'efficacia retroattiva vanificherebbe, senza alcuna ragione giustificatrice, gli atti già adottati dalle Regioni in materia e ne determinerebbe *ex post* la caducazione degli effetti; la stessa procedura di compensazione nazionale irrazionalmente anteporrebbe, nei criteri di preferenza, i produttori titolari di quota A e B ai produttori delle zone svantaggiate, di cui alla direttiva CEE 75/268.

7.1. — Con ricorso notificato il 21 novembre 1996 e depositato il 25 novembre 1996, la Regione Friuli-Venezia Giulia censura il d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), che reitera il precedente decreto n. 463, non convertito, proponendo le medesime questioni già sollevate nei confronti di quest'ultimo.

7.2. — Anche la Regione Veneto, con ricorso notificato il 21 novembre 1996 e depositato il 27 novembre 1996, ripropone nei confronti del d.-l. n. 552 tutte le censure già sollevate nei confronti del decreto n. 463 del 1996, eccependo anche la violazione dell'art. 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118, alla luce di quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 360 del 1996.

8.1. — Con ricorso notificato il 18 gennaio 1997 e depositato il 24 gennaio 1997, la Regione Friuli-Venezia Giulia solleva questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge 23 dicembre 1996, n. 649, con la quale è stato convertito, senza modificazioni, l'art. 11 del d.-l. n. 542 del 1996.

La ricorrente, oltre a riproporre tutte le censure già avanzate nei confronti del d.-l. n. 542, e, in particolare, quanto alla sua adozione, quella di violazione dell'art. 44 dello statuto di autonomia, sottolinea come la illegittimità dello stesso, derivante dalla violazione dell'art. 77 della Costituzione, a causa della reiterazione e della mancanza dei presupposti di necessità e urgenza e della conseguente violazione delle norme costituzionali attributive di competenza alla Regione, si estenda anche alla legge di conversione, secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 29 del 1995.

8.2. — Con ricorso notificato il 22 gennaio 1997 e depositato il 29 gennaio 1997, la Provincia autonoma di Bolzano, premesso di essere titolare di competenza esclusiva in materia di agricoltura e patrimonio zootecnico ai sensi dell'art. 8, numero 21, e dell'art. 16 dello statuto di autonomia e del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), denuncia la violazione, da parte dell'art. 11 del d.-l. n. 542 e della legge di conversione dello stesso, delle competenze suddette, nonché dei principi della disciplina comunitaria in materia di compensazione delle quote latte, del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni e Province autonome, e degli artt. 3, 11, 41 e 97 della Costituzione.

La disciplina impugnata, considerata congiuntamente a quella contenuta nel d.-l. n. 552 del 1996, infatti, eliminando il livello locale della compensazione, senza inserire alcuna istanza provinciale o regionale, non consentirebbe più che le eccedenze dei produttori possano trovare aggiustamento in ambito provinciale, attraverso la utilizzazione di produzioni sottoquota di altri produttori, e renderebbe così impossibile l'efficace esercizio dei poteri di programmazione, di governo e di controllo del settore spettanti alla Provincia ricorrente. Le disposizioni impugate, inoltre, violerebbero anche la disciplina comunitaria, la quale richiederebbe che la compensazione sia effettuata, prima che a livello nazionale, a livello locale.

La illegittimità della disciplina della compensazione risulterebbe ancor più evidente, ad avviso della ricorrente, se si considera che, in base al coevo d.-l. n. 552, i criteri che l'AIMA deve seguire nella effettuazione della compensazione sarebbero stati stabiliti senza che la Provincia abbia avuto in alcun modo la possibilità di esprimersi, e che nella stessa procedura di compensazione non sarebbe previsto alcun intervento delle Regioni o delle Province interessate, anche se titolari di competenza esclusiva.

Oltre che dei principi suindicati, le disposizioni impugate sarebbero lesive, ad avviso della Provincia autonoma, anche del principio di irretroattività dei provvedimenti delle autorità nazionali incidenti sulle imprese e del principio di certezza del diritto. La pretesa retroattività della disciplina impugnata contrasterebbe poi con la normativa comunitaria in base alla quale il periodo di produzione lattiero-casearia inizia il 1 aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

La ricorrente prospetta ancora la sussistenza di vizi formali: innanzitutto la violazione dell'art. 52, quarto comma, dello statuto e dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. di attuazione n. 49 del 1 febbraio 1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), in base ai quali il presidente della Giunta provinciale interviene alle sedute del Consiglio dei ministri quando si trattano questioni che riguardano la Provincia. In secondo luogo la ricorrente deduce la violazione delle proprie competenze in relazione all'art. 77 della Costituzione, dal momento che il d.-l. n. 542 è stato adottato in mancanza dei presupposti di necessità e urgenza e dal momento che esso reitera illegittimamente il precedente d.-l. n. 440.

8.3. — Con due distinti ricorsi, di analogo contenuto, notificati il 20 gennaio 1997 e depositati il 29 gennaio 1997, le Regioni Lombardia e Veneto chiedono anch'esse la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 649 del 1996, sia nella parte in cui converte l'art. 11 del d.-l. n. 542, sia nella parte in cui fa salvi gli effetti e gli atti prodotti sulla base del d.-l. n. 440, non convertito.

Le ricorrenti ribadiscono le censure già fatte valere nei confronti del d.-l. n. 542, lamentando la violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 77, 117 e 118 della Costituzione ad opera di una disciplina adottata con un d.-l. reiterato e che, con efficacia totalmente retroattiva, incide su una campagna già conclusa.

Le Regioni rilevano poi l'anomalia costituita dal fatto che, dopo la conversione del d.-l. n. 542 è stata promulgata la legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quale, all'art. 2, commi 166, 167 e 169, riproduce testualmente le disposizioni dell'art. 11 del d.-l. n. 542, e all'art. 2, comma 172, prevede la salvezza degli effetti dello stesso d.-l. n. 542, oltre che del d.-l. n. 440, ancorché il d.-l. n. 542 sia stato convertito dalla legge n. 649 del 1996. Ed ancora, le ricorrenti rappresentano che con il d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997), è stata disposta la soppressione dell'art. 2, comma 172, della legge n. 662 del 1996. Tale soppressione, se da un lato potrebbe ritenersi anche giustificabile, dal momento che elimina la clausola di salvezza degli effetti di un decreto convertito, dall'altro apparirebbe sintomatica della confusione determinata dalla legislazione per decreti-legge e censurabile in quanto il Governo sarebbe intervenuto con un d.-l. sulla scelta parlamentare di salvare o meno gli effetti di precedenti e diversi decreti-legge.

9.1. — Con ricorso notificato il 18 gennaio 1997 e depositato il 24 gennaio 1997, la Regione Friuli-Venezia Giulia solleva questione di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione, con modificazioni, del d.-l. n. 552 del 1996.

Le modificazioni, per quel che qui rileva, concernono unicamente l'art. 3. In particolare, nel comma 4 si precisa che il programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, ivi previsto, deve essere adottato dall'AIMA a partire dal 1 gennaio 1997. Nel comma 5 si dispone che la riassegnazione delle quote di cui al comma 4 (cioè delle quote abbandonate) è effettuata dall'AIMA in modo tale da assicurare che i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella Regione o nella Provincia autonoma di provenienza, e si prevede, alla lettera *c-bis*), un nuovo criterio in base al quale deve avvenire la riassegnazione. Viene poi introdotto un comma *5-bis* del seguente tenore: «La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle Regioni o nelle Province

autonome di provenienza prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali Regioni o Province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale».

La ricorrente, in via preliminare, rileva che l'art. 1 della legge impugnata, ai commi 2 e 5, contiene una clausola di salvezza degli effetti, tra gli altri, dei decreti-legge nn. 260 e 463 del 1996, oggetto di specifica impugnazione; la Regione chiede pertanto che le impugnazioni proposte avverso i decreti non convertiti vengano estese alle disposizioni di sanatoria.

La Regione, quindi, sottolineando come gli artt. 2 e 3 del decreto n. 552 abbiano riprodotto disposizioni già contenute in precedenti decreti non convertiti, svolge anche con riferimento alla legge n. 642 del 1996 censure analoghe a quelle già proposte contro la legge n. 649 dello stesso anno.

9.2. — Con ricorso notificato il 20 gennaio 1997 e depositato il 29 gennaio 1997 la Provincia autonoma di Bolzano svolge, in relazione alla legge n. 642 e al decreto n. 552 del 1996, censure analoghe a quelle indirizzate alla legge n. 649 dello stesso anno, quanto alle violazioni dell'art. 52 dello statuto di autonomia e dell'art. 19 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 49 del 1973, nonché dell'art. 77 della Costituzione direttamente incidente sulle proprie competenze esclusive in materia di agricoltura e zootecnia.

Quanto al merito, la Provincia deduce la violazione, da parte dell'art. 2 del d.-l. n. 552, delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, numero 21, e 16 dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 279 del 1974), la violazione degli artt. 3, 5, 11 e 41 della Costituzione, dei principi comunitari del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della necessaria irretroattività degli interventi incidenti sulle imprese, del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e Province autonome.

Tali violazioni discenderebbero, in primo luogo, dalla retroattività della disciplina introdotta dall'art. 2, il quale regola il procedimento di determinazione delle quote spettanti per il periodo 1995-1996 e il connesso regime delle impugnative.

Per quel che più specificamente riguarda l'art. 2, commi 1 e 4, la Provincia ne contesta la legittimità in relazione ai medesimi parametri statutari e agli artt. 5 e 116 della Costituzione. I bollettini di cui al comma 1 sarebbero poi provvedimenti individuali che, incidendo sul governo del settore agricolo di competenza provinciale ed involgendo valutazioni spettanti agli organi provinciali, non potrebbero non conformarsi al rispetto del principio di leale cooperazione.

Quanto all'art. 2, comma 3, la Provincia ricorrente ne deduce la illegittimità per violazione delle competenze statutarie, nonché degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Il regime dei ricorsi in esso previsto, infatti, sarebbe irrazionale, vessatorio per i produttori, e aggraverebbe la lesione delle competenze provinciali.

Le disposizioni dell'art. 3, a loro volta, sarebbero illegittime, oltre che per contrasto con i parametri indicati per l'art. 2, anche per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; la disciplina della compensazione nazionale posta dal d.-l. n. 552 andrebbe coordinata con quella posta dall'art. 11 del coevo d.-l. n. 542 del 1996 e ne riprodurrebbe la illegittimità. Rilievi particolari la ricorrente muove alla disciplina dell'art. 3, comma 3, sotto il profilo della irrazionalità dei termini ivi previsti, soprattutto se considerati congiuntamente alla disciplina dei ricorsi ex art. 2, comma 3: la compensazione 1995-1996 è definita al 25 settembre 1996 e gli acquirenti devono versare il prelievo supplementare, a seguito della compensazione, entro il 31 gennaio 1997; ma la compensazione non si può effettuare fino a che non siano stati definiti i ricorsi dei produttori.

Ed ancora, oggetto specifico di censura è la disposizione relativa alla adozione dei piani di abbandono totale o parziale della produzione lattiera (comma 4), della quale la ricorrente deduce la illegittimità per violazione delle competenze statutarie in materia di agricoltura e zootecnia nonché del principio di leale cooperazione. Il rispetto delle competenze provinciali, infatti, avrebbe richiesto che il programma di abbandono venisse elaborato dalla Provincia autonoma, che le quote liberate confluissero in una riserva provinciale e potessero essere riassegnate esclusivamente a produttori della stessa Provincia, e che, in ogni caso, il potere di riassegnazione fosse attribuito alla Provincia autonoma.

9.3. — Con due ricorsi di analogo contenuto, notificati il 20 gennaio 1997 e depositati il 29 gennaio 1997, le Regioni Lombardia e Veneto sollevano questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge 20 dicembre 1996, n. 642, in quanto converte gli artt. 2 e 3 del d.-l. n. 552 del 1996 e in quanto fa salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, 16 maggio 1996, n. 260, 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463.

Le ricorrenti eccepiscono in primo luogo la violazione dell'art. 77 della Costituzione e, suo tramite, degli artt. 117 e 118 della Costituzione, con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte nei ricorsi avverso la legge n. 649 del 1996, di conversione del d.-l. n. 542.

Quanto al merito, le Regioni ribadiscono le censure già fatte valere nei confronti del d.-l. n. 552, sottolineando che, in sede di conversione, lo stesso legislatore sembra avere riconosciuto il carattere regionale delle esigenze coinvolte nella materia delle quote latte, dal momento che ha previsto, modificando la originaria formulazione, che le quote da ridistribuire a seguito dell'esecuzione dei piani di abbandono, siano riassegnate non più nella misura del cinquanta per cento, ma per intero, nella Regione o nella Provincia autonoma interessata. Inoltre, le ricorrenti censurano anche il comma 5-*bis* dell'art. 3, introdotto in sede di conversione, in quanto illegittimamente esso rimetterebbe alle discrezionali decisioni dell'AIMA la determinazione delle quote latte assegnate alla Regione.

Le Regioni, come detto, contestano altresì la legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 77, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione, delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 5, le quali fanno salvi, rispettivamente, gli effetti prodotti dai decreti-legge nn. 124 e 260 e gli effetti dei decreti nn. 353 e 463. Si tratterebbe, infatti, ad avviso delle ricorrenti, di decreti-legge radicalmente illegittimi, i cui effetti non potrebbero essere fatti salvi dalla legge di conversione di un altro decreto.

Da ultimo, le ricorrenti rilevano che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 642 del 1996, il legislatore, all'art. 2, comma 168, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ha ripetuto, eliminando il primo periodo, il contenuto dell'art. 3, comma 1, del d.-l. n. 552, convertito dalla citata legge n. 642. Nella stessa legge, all'art. 2, comma 170, inoltre, è stato riprodotto in parte, eliminando il riferimento alla compensazione nazionale da parte dell'AIMA, il comma 3 dell'art. 3 del d.-l. n. 552, si è prorogato al 31 gennaio 1997 il termine entro il quale gli acquirenti devono effettuare il versamento del prelievo supplementare e si è aggiunta la previsione della trasmissione alle Regioni e alle Province autonome degli elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale.

Lo stesso art. 2 della legge n. 662, al comma 172, ha poi fatto salvi gli effetti, tra gli altri, proprio del decreto n. 552, convertito dalla legge n. 642. Su questo punto e sulla successiva abrogazione, da parte del d.-l. n. 669 del 1996, del comma 172 dell'art. 2 della legge n. 662, le ricorrenti svolgono argomentazioni sovrapponibili a quelle svolte nei ricorsi contro la legge n. 649, di conversione del d.-l. n. 542.

10.1. — Con ricorso notificato il 27 gennaio 1997 e depositato il 29 gennaio 1997, la Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, commi 166-174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

In particolare, i commi 166, 167 e 169 riproducono testualmente i tre commi dell'art. 11 del d.-l. n. 542, convertito dalla legge n. 649 del 1996; il comma 168 riproduce una parte dell'art. 3 del d.-l. n. 552, convertito dalla legge n. 642 del 1996, e precisamente quella che aveva sostituito il comma 12 dell'art. 5 della legge n. 468 del 1992, stabilendo i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione; il comma 170 riproduce sostanzialmente una parte (il secondo periodo) dell'art. 3, comma 3, del d.-l. n. 552 e così dispone: «Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle Regioni e alle Province autonome»; il comma 171 riproduce testualmente il comma 2 dell'art. 2 del d.-l. n. 552 del 1996, convertito dalla legge n. 642 del 1996 (abrogazione dell'art. 2-*bis* del d.-l. n. 727 del 1994, convertito dalla legge n. 46 del 1995); il comma 172 dispone che «Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440 e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463 e 23 ottobre 1996, n. 552» (i decreti-legge nn. 542 e 552, peraltro, come si è visto, sono stati convertiti rispettivamente con legge 23 dicembre 1996 n. 649 e 20 dicembre 1996, n. 642); il comma 173 sostituisce il comma 6 dell'art. 10 della legge n. 468 del 1992, stabilendo che «La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione», e prevedendo una disciplina derogatoria per le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996; il comma 174, infine, stabilisce che «A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo».

La ricorrente, sul presupposto che le disposizioni contenute nei commi 166-171 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996 rendono ormai evidente che l'unica compensazione possibile è quella che deve svolgersi a livello nazionale, ne deduce la illegittimità costituzionale per la totale mancanza di un qualsiasi coinvolgimento delle Regioni

e delle Province autonome nella procedura di effettuazione, e ripropone tutte le censure già prospettate in relazione alle corrispondenti disposizioni contenute nei decreti-legge nn. 542 e 552, e precisamente: violazione delle competenze di cui agli artt. 8, numero 21, e 16 dello statuto di autonomia, violazione dei principi della disciplina comunitaria delle quote, del principio di leale cooperazione, nonché degli artt. 3, 11, 41 e 97 della Costituzione.

Quanto al comma 172, la Provincia autonoma, oltre a rilevarne la irrazionalità, sottolinea che lo stesso, proprio il giorno della sua entrata in vigore, è stato «soppresso» dall'art. 10 del d.-l. n. 669 del 1996; ciò potrebbe far sorgere perplessità sulla utilità della impugnazione ad esso rivolta; tuttavia, nel dubbio circa la conversione del d.-l. n. 669, la ricorrente sollecita la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma in questione, in quanto i decreti 542 e 552 sono già stati convertiti e sono stati da essa impugnati. Proprio la pendenza delle questioni nei confronti dei decreti i cui effetti vengono fatti salvi, peraltro, pone un ulteriore problema di costituzionalità, dal momento che la vigenza dell'art. 2, comma 172, potrebbe comportare una limitazione degli effetti di una pronuncia della Corte che eventualmente accogliesse le questioni stesse, non potendosi ritenere che la Corte debba, nel caso, fare applicazione dell'art. 27, quarto comma, della legge n. 87 del 1953. In questo senso, la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 136 della Costituzione per la illegittima limitazione degli effetti di una sentenza della Corte.

La Provincia autonoma di Bolzano censura, infine, anche le disposizioni dei commi 173 e 174 dell'art. 2 della legge n. 662, le quali disciplinano le modalità e gli effetti della vendita e dell'affitto delle quote latte. Le disposizioni impugunate, infatti, concentrando nell'AIMA ogni competenza in materia ed escludendo di converso qualsiasi possibile differente regolamentazione ad opera delle Regioni o Province autonome, relegate ad un ruolo meramente notarile, sarebbero costituzionalmente illegittime.

Da ultimo, la Provincia autonoma di Bolzano denuncia la illegittimità delle disposizioni della legge n. 662 qui considerate, per violazione dell'art. 52, quarto comma, dello statuto di autonomia, in quanto il presidente della Giunta provinciale avrebbe dovuto essere invitato alla seduta del Consiglio dei ministri che ha approvato il d.-l. n. 542, ovvero a quella che ha deliberato il disegno di legge poi divenuto legge n. 662 del 1996.

10.2. — Con ricorso notificato il 24 gennaio 1997 e depositato il 29 gennaio 1997, la Regione Friuli-Venezia Giulia solleva questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, commi 166-170 e 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendone la illegittimità per violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione, degli artt. 4, numero 2, e 8 dello statuto di autonomia e del principio di leale collaborazione.

La Regione rileva innanzitutto che la sanatoria degli effetti dei decreti-legge n. 440 (art. 11) e n. 463 (artt. 2 e 3) del 1996, era già stata disposta, rispettivamente, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 649 del 1996 e dall'art. 1, comma 5, della legge n. 642 del 1996, e chiede che le questioni di legittimità costituzionale prospettate nei confronti dei decreti non convertiti vengano estese alle corrispondenti disposizioni di sanatoria, secondo i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 84 del 1996.

La stessa Regione, in relazione alle disposizioni riproduttive di precedenti disposizioni già impugunate, prospetta comunque le medesime questioni già sollevate nei precedenti ricorsi, sottolineando che l'intervento legislativo contenuto nella legge n. 662, successivo di pochi giorni alla conversione dei decreti-legge n. 542 e n. 552, le cui disposizioni vengono in parte riprodotte, appare assolutamente irrazionale non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche da quello formale, dal momento che le disposizioni oggetto di impugnazione non sarebbero in alcun modo collegate e coordinate con la disciplina previgente. A tale riproduzione non potrebbe attribuirsi, allora, altro significato che quello di vanificare i ricorsi pendenti dinanzi a questa Corte o, quanto meno, di paralizzare quelli fondati sulla violazione dell'art. 77 della Costituzione e, attraverso questa, delle competenze regionali.

10.3. — Con due ricorsi di analogo contenuto, notificati il 27 gennaio 1997 e depositati il 3 febbraio 1997, le Regioni Lombardia e Veneto sollevano questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, commi 166-174, della legge n. 662 del 1996, deducendo la violazione degli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 77, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione.

Le ricorrenti rilevano innanzitutto che il comma 172 fa salvi gli effetti di due decreti che già sono stati convertiti, anche se, a loro avviso, illegittimamente per i già prospettati vizi dai quali erano affetti. Benché tale comma sia poi stato soppresso dal d.-l. n. 669 del 1996, ad avviso delle Regioni, sussisterebbe comunque l'interesse a chiederne la declaratoria di illegittimità, sia perché quest'ultimo decreto potrebbe non essere convertito, sia perché la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni in esso contenute potrebbe

essere limitata o paralizzata proprio dalla sanatoria degli effetti contenuta nel comma 172. Questa disposizione, inoltre, sarebbe illegittima per le stesse ragioni già fatte valere nei confronti dei decreti i cui effetti sono stati fatti salvi, in forza dell'effetto espansivo dell'impugnazione dal decreto non convertito alla legge di sanatoria.

Le ricorrenti prospettano, poi, un ulteriore vizio delle disposizioni impugnate, consistente nella violazione degli artt. 2, 3 e 72, primo comma, della Costituzione, il quale ultimo dispone che i disegni di legge debbono essere approvati articolo per articolo e con votazione finale. La legge n. 662 del 1996 si compone di 3 articoli, i quali a loro volta contengono, rispettivamente, 277, 224 e 217 commi. In tale situazione, sarebbe evidente che l'approvazione articolo per articolo è stata solo formale e, nella sostanza, risulterebbe violato l'indicato precetto costituzionale. Ma la stessa esistenza di articoli composti di centinaia di commi violerebbe, altresì, ad avviso delle Regioni, il principio fondamentale, riconosciuto anche da questa Corte, della conoscibilità delle leggi (sentenza n. 364 del 1988) e con esso i principi di ragionevolezza della produzione normativa e di tutela della dignità e della libertà della persona umana.

I commi 166, 167 e 169 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, soprattutto in considerazione della loro retroattività, sarebbero, ad avviso delle ricorrenti, illegittimi per le ragioni già svolte in relazione alle corrispondenti disposizioni dei decreti-legge che i commi in questione riproducono (violazione degli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione). Così come, proprio per la sua retroattività, sarebbe illegittimo il comma 170, il quale rende le Regioni mere destinatarie degli elenchi redatti dall'AIMA.

Le stesse disposizioni, inoltre, sarebbero illegittime per violazione degli artt. 3, 97, 11, 41, 117 e 118 della Costituzione, in quanto darebbero per scontato che la compensazione debba necessariamente avvenire a livello nazionale; il che, però, in base all'art. 3, comma 1, del decreto n. 552 del 1996, che ha sostituito il comma 12 dell'art. 5 della legge n. 468 del 1992, non potrebbe senz'altro affermarsi. La conclusione è, anche in questo caso, che si sarebbe determinata una situazione di assoluta confusione, in violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché delle competenze regionali nel settore, come già rilevato in precedenti ricorsi.

Il comma 171 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, che ribadisce la soppressione del regime di autocertificazione attraverso l'abrogazione dell'art. 2-bis della legge di conversione n. 46 del 1995, sarebbe poi illegittimo, ad avviso delle ricorrenti, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118.

Illegittimi sarebbero, infine, anche i commi 173 e 174 dell'art. 2 della stessa legge, per violazione degli artt. 41, 117 e 118 della Costituzione, in quanto il primo relegherebbe le Regioni, nel procedimento per la vendita e l'affitto delle quote, ad un ruolo meramente notarile, e il secondo eliminerebbe qualsiasi discrezionalità delle Regioni stesse in ordine alla definizione delle conseguenze degli acquisti delle quote, anche all'interno della stessa Regione di produzione.

11. — Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, riservandosi ogni deduzione e difesa, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati.

La stessa Avvocatura ha poi depositato una memoria nella quale, sciogliendo la riserva formulata negli atti di costituzione, svolge le proprie difese.

Dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e quella interna, l'Avvocatura, prima di contestare nel merito tutte le questioni variamente prospettate dalle ricorrenti, rileva che il d.-l. n. 124 del 1996, sulla cui base l'AIMA ha emesso, in data 29 marzo 1996, il bollettino n. 2/1995, e i successivi decreti-legge sarebbero stati resi necessari dalla esigenza di far rientrare la produzione lattiera nei quantitativi attribuiti all'Italia in sede comunitaria. Analogamente, gli interventi normativi contenuti nel d.-l. n. 440 e nel d.-l. n. 542 del 1996, quest'ultimo convertito dalla legge n. 649 del 1996, avrebbero avuto la finalità di adeguare il sistema di compensazione alla normativa comunitaria. In proposito, l'Avvocatura precisa che, in relazione al sistema della doppia compensazione previsto dalla legge n. 468 del 1992, la Commissione delle comunità europee, con lettera in data 9 marzo 1995, aveva formulato rilievi e, con parere motivato del 20 maggio 1996, aveva poi avviato la procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169 del trattato, affermando che «la Repubblica italiana, mantenendo un sistema di compensazione delle consegne a livello delle Associazioni di produttori invece di procedere a tale compensazione a livello nazionale o a livello degli acquirenti come previsto dal reg. CEE n. 3950/1992 del Consiglio, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del suddetto regolamento, instaurando così una situazione che comporta una discriminazione vietata dall'art. 4, par. 3, del Trattato».

Il complesso intervento legislativo avrebbe così consentito, secondo quanto affermato dall'Avvocatura dello Stato, di riportare le quote individuali di riferimento nel limite del quantitativo globale nazionale, di adeguare la normativa interna a quella comunitaria, di porre il prelievo a carico dei produttori che hanno sforato la quota, di adottare programmi volontari di abbandono per tenere sotto controllo la produzione lattiera e di gettare le basi per la messa a regime del sistema delle quote latte già per il periodo 1996-1997.

Tali essendo le finalità degli interventi legislativi impugnati, l'Avvocatura contesta tutte le censure prospettate dalle Regioni e dalla Provincia autonoma di Bolzano, precisando che, a seguito della conversione degli ultimi decreti-legge e del trasferimento delle censure dalle disposizioni dei decreti non convertiti alle leggi di conversione, le norme da prendere in esame sarebbero proprio quelle contenute nei decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996 e nelle relative leggi di conversione, mentre le norme contenute nell'art. 2, commi 166 e seguenti, della legge n. 662 del 1996 sarebbero meramente «ripetitive» di quelle contenute nelle due leggi di conversione e non porrebbero problemi differenti da quelli che devono essere affrontati in relazione a queste ultime.

Venendo quindi al merito delle censure, l'Avvocatura rileva innanzitutto come non possano essere condivise quelle secondo cui i decreti-legge impugnati non sarebbero stati sorretti da idonei requisiti di necessità ed urgenza, essendo del tutto evidente che, ove tali interventi non vi fossero stati, le conseguenze sul piano dei rapporti con la comunità europea sarebbero state gravemente pregiudizievoli per l'Italia. Né, ad avviso dell'Avvocatura, può essere condiviso l'assunto delle ricorrenti secondo cui attraverso la scelta dello strumento della decretazione d'urgenza si sarebbero violate le competenze regionali e provinciali. Le quote latte, infatti, rappresentano, ad avviso dell'Avvocatura, «un aspetto essenziale della regolamentazione del mercato agricolo e l'intervento dello Stato — necessario e consequenziale agli obblighi comunitari — si pone a tutela dell'interesse generale senza violare le competenze delle Regioni e delle Province autonome» (art. 71, lettera b), del d.P.R. n. 616 del 1977). Di ciò sembrerebbe essere conferma il fatto che la normativa comunitaria esige un intervento a livello nazionale, mentre i poteri di controllo regionali non sarebbero interessati dalla normativa oggetto di impugnazione. Dall'accertata sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza conseguirebbe l'infondatezza dei dedotti vizi delle leggi di conversione per rimbalzo su di esse dei vizi dei decreti convertiti.

Infondate sarebbero, ad avviso dell'Avvocatura, anche tutte le censure variamente prospettate a proposito della mancata partecipazione regionale al procedimento di formazione dei decreti impugnati. Premesso, infatti, che le disposizioni impugnate stabiliscono la previa acquisizione, da parte del Ministro, del parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali sui criteri per la riduzione delle quote individuali, l'Avvocatura rileva che tale Comitato è stato interpellato nella seduta del 25 gennaio 1996 (al punto 6 dell'ordine del giorno vi era: «quote latte: adozione del parere sulla riduzione delle quote individuali — sentenza della Corte costituzionale n. 520/1995») ed in quella del 15 febbraio 1996, e che pertanto, poiché il Comitato è l'organo competente, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Ecologia), ad esprimere il parere su questioni quali quella della riduzione delle quote individuali, dovrebbe ritenersi senz'altro ottemperata la previsione della partecipazione regionale e provinciale e rispettato il principio della leale cooperazione.

Per quel che riguarda le numerose censure prospettate nei confronti delle norme che disciplinano il bollettino n. 2 dell'AIMA, con particolare riferimento alla sua presunta retroattività, l'Avvocatura rileva innanzitutto che la sua definitività dovrebbe essere intesa nel senso che esso sostituisce tutti quelli precedenti e costituisce la base per quelli futuri, ferma restando la esperibilità nei suoi confronti da parte degli interessati di tutti i rimedi, amministrativi e giurisdizionali, previsti dall'ordinamento.

In secondo luogo, l'Avvocatura precisa che sarebbe improprio parlare, a proposito di tale bollettino, di retroattività, in quanto, se è vero che lo stesso è stato emesso a fine campagna e se è vero che la previa determinazione dei quantitativi di latte assegnati assolve ad innegabili funzioni programmatiche delle aziende (e non delle Regioni, che nessun potere avrebbero di influire su queste), sarebbe altresì vero che la titolarità della quota A e della quota B era pur sempre provvisoria e subordinata al rispetto del contingente comunitario attribuito all'Italia. I produttori, quindi, sarebbero stati ben avvertiti della necessità di apportare riduzioni alle quote per il periodo 1995-1996, all'esito delle trattative con la comunità europea. In sostanza, non si tratterebbe, ad avviso dell'Avvocatura, di un intervento retroattivo, ma piuttosto di un progressivo e graduale aggiustamento del sistema, che solo con le norme impuginate avrebbe trovato un suo definitivo assetto.

Quanto alle censure concernenti il regime dei ricorsi avverso le determinazioni dell'AIMA, l'Avvocatura ne sostiene l'infondatezza, rilevando come il sistema previsto dall'art. 2, comma 3, del d.-l. n. 552 del 1996 non solo non sarebbe irrazionale, ma avrebbe, al contrario, consentito ai produttori di far valere, in tempi brevissimi e con costi contenuti, gli errori, peraltro assai numerosi, intervenuti nell'attribuzione e nella quantificazione delle quote.

Del pari infondate sarebbero le censure di contrarietà a norme comunitarie e di lesione delle competenze regionali prospettate dalle Regioni Lombardia e Veneto, le quali, non avendo adottato alcun piano di sviluppo, hanno dedotto tali violazioni in riferimento alla normativa sui tagli produttivi, applicata in collegamento con l'art. 2 della legge di conversione n. 46 del 1995. Le determinazioni in ordine ai piani di sviluppo sarebbero valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore nazionale e nessuna legittima aspettativa potrebbero far valere, in forza della normativa comunitaria, i produttori che li abbiano realizzati.

La ricostruzione del quadro normativo e delle modalità della sua attuazione consente anche, ad avviso dell'Avvocatura, di affermare l'infondatezza delle questioni concernenti la disciplina della compensazione a livello nazionale: il mantenimento della compensazione a livello provinciale avrebbe infatti esposto l'Italia a contestazioni in sede comunitaria, per contrasto con il regolamento CEE n. 3950 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che prevede la compensazione a livello degli acquirenti o a livello nazionale e non consente più la compensazione a livello dei produttori.

Quanto alle censure formulate in relazione alla disciplina della riassegnazione delle quote liberate con i piani di abbandono della produzione, l'Avvocatura rileva che la globalità della misura non consentirebbe l'attuazione di interventi che, per essere effettuati in sede regionale e provinciale, non potrebbero tenere adeguatamente conto del quadro nazionale.

Da ultimo, l'Avvocatura contesta la fondatezza delle censure proposte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione alla mancata partecipazione dei rispettivi presidenti di Giunta alle sedute del Consiglio dei ministri, rilevando come nel caso di specie non possa ritenersi sussistente il presupposto al quale è subordinata tale partecipazione, essendo del tutto evidente che non erano in discussione problematiche specifiche e differenziate della Regione e della Provincia autonoma.

12.1. — In prossimità dell'udienza, le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Veneto, Lombardia e Molise e la Provincia autonoma di Bolzano, hanno depositato memorie. La Regione Emilia-Romagna, premesso che le questioni sollevate nei confronti del solo d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, devono ritenersi ancora scrutinabili, perché confermate in sede di definitivo provvedimento legislativo, (sentenza di questa Corte n. 84 del 1996), ribadisce la violazione degli artt. 11, 41, 117 e 118 della Costituzione, con particolare riguardo al mancato rispetto del principio di leale collaborazione, che caratterizzerebbe tutta la produzione normativa attinente al caso di specie. L'intero sistema di «rientro» sollecitato dagli organi comunitari e delineato dal legislatore nazionale sarebbe stato, quindi, attuato con modalità prescrittive, assunte esclusivamente a livello centrale, senza alcuna garanzia di partecipazione regionale nel procedimento di riduzione delle quote individuali.

12.2. — La Regione Lazio, con la sua memoria, dopo aver ricordato di aver proposto ricorso solo nei confronti dell'art. 11 del d.-l. n. 440 del 1996, «reiterato e poi convertito con il collegato alla legge finanziaria», ribadisce che il Governo italiano avrebbe potuto contrastare la procedura di infrazione «innanzi al giudice comunitario o comunque nelle sedi comunitarie più opportune ovvero adeguarsi alla disciplina comunitaria, ma soltanto per le campagne produttive future».

Il Governo avrebbe anche potuto conferire alla nuova disciplina del prelievo una efficacia retroattiva, ma ciò soltanto a condizione di non contrastare l'azione regionale e di non determinare alcun danno all'economia laziale e agli incolpevoli produttori.

12.3. — La Regione Liguria specifica l'oggetto del suo ricorso nella «declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 11 del d.-l. n. 542 del 1996 e 2, commi 166-174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con i quali è stata ridisciplinata con effetto retroattivo la materia dei prelievi supplementari per il superamento da parte dei produttori di latte delle quote loro attribuite».

Con le norme impugnate, e in particolare con la previsione del meccanismo della fissazione delle quote latte *ex post* rispetto all'attività produttiva, verrebbe di fatto azzerata ogni manifestazione dei poteri regionali di programmazione e controllo, con la vanificazione degli atti già adottati, al di fuori di ogni strumento che tenga conto del valore formale di tali atti.

12.4. — Le Regioni Lombardia e Veneto, con identiche memorie, insistono per l'accoglimento dei numerosi ricorsi presentati, diffondendosi, per completezza di quadro, sulla legislazione statale successivamente intervenuta e, a loro avviso, altrettanto lesiva delle competenze regionali. Le Regioni stesse evidenziano anche l'intervento d'urgenza della magistratura ordinaria e amministrativa nella vicenda in questione, così come in altre analoghe, per violazione della normativa comunitaria.

12.5. — La Regione Molise insiste nel proprio ricorso nei confronti dell'art. 11 del d.-l. n. 440 del 1996 e ripercorre le vicende successive a tale normativa, chiedendo che la Corte si pronunci per essere stato l'art. 11 prima reiterato senza modificazioni, quindi convertito in legge e poi ancora riprodotto nella legge n. 662 del 1996, collegata alla legge finanziaria.

12.6. — La Provincia autonoma di Bolzano osserva, in primo luogo, che nessuna influenza sulla presente controversia può avere l'entrata in vigore del d.-l. 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 81.

Nella memoria si ribadisce che la disciplina legislativa oggetto di censura violerebbe competenze legislative ed amministrative provinciali di carattere primario (o esclusivo) in base all'art. 8, numero 21, dello statuto speciale, evidenziando inoltre che la competenza provinciale in materia di agricoltura è strettamente intrecciata con quelle pure di tipo primario relative alle «minime proprietà culturali» ed ai «masi chiusi», come testualmente confermato dall'art. 26 del d.P.R. n. 569 del 1993, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 468 del 1992.

La Provincia autonoma di Bolzano ricorda di avere istituito, con deliberazione della Giunta n. 6974 dell'8 novembre 1993, una «Commissione di controllo per la gestione delle quote latte» e di avere approvato, con successiva deliberazione della Giunta n. 6281 del 24 ottobre 1994, i criteri di assegnazione delle quote della riserva provinciale, con ciò dando applicazione alla legge n. 468 del 1992.

Le modifiche apportate dalle disposizioni censurate inciderebbero sulla precedente disciplina delle riserve di quote originariamente regionali e provinciali, ora assorbite dalla riserva nazionale: in tal modo sarebbe impedito alla Provincia di gestire l'assegnazione delle quote latte della riserva provinciale con corrispondente lesione delle sue competenze in materia.

13. — Il 16 dicembre 1997, a seguito della discussione, nella pubblica udienza del 28 ottobre 1997, dei ricorsi delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano, questa Corte ha pronunciato ordinanza istruttoria, disponendo l'acquisizione, ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano, di documenti necessari ai fini della decisione.

14.1. — In prossimità dell'udienza del 10 novembre 1998, hanno presentato memorie le Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, la Provincia autonoma di Bolzano e il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le Regioni Veneto e Lombardia, con due memorie di analogo contenuto, dopo una illustrazione delle informazioni fornite a seguito dell'ordinanza istruttoria di questa Corte, danno conto degli interventi legislativi e regolamentari successivi ai provvedimenti impugnati con i ricorsi in discussione [in particolare: il d.-l. 1º dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera); la legge 27 gennaio 1998, n. 5 di conversione, con modificazioni, di tale decreto; il decreto ministeriale 16 gennaio 1998 del Ministro per le politiche agricole; il decreto ministeriale 17 febbraio 1998 dello stesso Ministro; il d.-l. 15 giugno 1998, n. 182 (Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari); la legge 3 agosto 1998, n. 276 di conversione, con modificazioni, di tale decreto].

Ad avviso delle due Regioni, tutti i summenzionati interventi normativi, così come quelli adottati in precedenza nel corso del 1997, non comporterebbero la cessazione della materia del contendere in ordine ai ricorsi in discussione. Secondo le due ricorrenti, gli interventi legislativi confusamente succedutisi dopo quelli oggetto del presente giudizio non avrebbero, infatti, determinato la retroattiva eliminazione degli effetti della disciplina impugnata, sicché l'interesse delle Regioni ad ottenere da questa Corte una pronuncia nel merito risulterebbe confermato.

Le Regioni Veneto e Lombardia rilevano, poi, che anche la procedura di compensazione introdotta con la normativa impugnata non sarebbe stata modificata dai provvedimenti successivi al 1996. In particolare, la possibilità riconosciuta in capo all'AIMA dalla legge di conversione n. 5 del 1998 di procedere al raffronto tra i dati della suddetta compensazione e di quella antecedentemente in vigore, ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare meno oneroso nei confronti del produttore, non comportando una effettiva disapplicazione né tanto meno abrogazione della normativa contestata per mezzo dei ricorsi in discussione, non determinerebbe la cessa-

zione della materia del contendere in ordine a disposizioni che sarebbero formalmente in vigore ed i cui effetti potrebbero essere, in via puramente ipotetica, solo parzialmente eliminati ad opera di un'attività rimessa, in definitiva, ad una valutazione discrezionale dell'AIMA stessa.

In conclusione, le Regioni Lombardia e Veneto, per tutte le argomentazioni sopra svolte, insistono per l'accoglimento delle richieste già formulate.

14.2. — La Regione Emilia-Romagna rileva che l'operazione di rideterminazione delle quote e del conseguente prelievo, in base all'«ultima normativa vigente» (la legge di conversione n. 5 del 1998), è affidata all'AIMA «con un meccanismo intermedio nel quale sono coinvolte le Regioni».

E', infatti, previsto osserva la ricorrente che, contro la comunicazione da parte dell'AIMA ai produttori dell'accertamento dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi di latte commercializzati, gli interessati possono presentare ricorso di riesame alle Regioni, le quali in sede di decisione possono rivedere gli accertamenti compiuti, con valore di certificazione sulla quota prodotta (senza ulteriore intervento dell'AIMA); su tali dati dovrebbero essere poi compiute le successive operazioni di attribuzione del prelievo supplementare e di compensazione a livello nazionale.

Secondo la Regione Emilia-Romagna, la nuova disciplina prevede un coinvolgimento più serio e concreto delle Regioni nei meccanismi di verifica in ordine alla determinazione delle quote latte da imputare ai singoli produttori; tuttavia, non essendo stato attuato alcun «abbuono» del taglio della quota B, avverso il quale è pure stato proposto ricorso, permarrrebbe l'interesse ad una pronuncia della Corte sulla illegittimità costituzionale del sistema all'epoca prescelto dal Governo e contro il quale tutte le Regioni hanno avanzato riserve.

Quanto alla compensazione nazionale, la ricorrente rileva che, ai sensi della legge di conversione n. 5 del 1998, essa è subordinata all'esito di tutti gli accertamenti precedenti e cioè alla decisione dei ricorsi da parte delle Regioni e alla successiva rideterminazione delle quote effettivamente prodotte e commercializzate dai singoli produttori. In relazione alla disciplina della compensazione sarebbero attuali, quindi, tutti i rilievi già svolti, anche se dovessero essere rispettati i criteri di priorità stabiliti per la compensazione.

La Regione rileva, infine, come dalla nota 25 gennaio 1996 dell'AIMA al Ministero, prodotta in ottemperanza alla ordinanza istruttoria di questa Corte, già emergerebbe la consapevolezza della stessa AIMA che il superprelievo era questione da affrontare con le risorse finanziarie dello Stato.

14.3. — La Provincia autonoma di Bolzano prende in esame il d.-l. n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, chiarendo che, a suo avviso, esso non incide sulla disciplina impugnata in modo tale da determinare il venir meno della materia del contendere o dell'interesse al suo annullamento.

Secondo la ricorrente, si tratterebbe di una normativa che integra la disciplina già oggetto di ricorso, senza sostituirla con efficacia retroattiva. Ciò varrebbe anche per le disposizioni che fanno riferimento alla campagna 1995-1996, e in particolare per l'art. 3 del d.-l. n. 411 del 1997, che dispone che l'AIMA, una volta esauriti gli accertamenti ed i ricorsi di cui all'art. 2, effettui le «rettifiche» della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996. Tale disciplina, ad avviso della Provincia, anziché sostituirla, presupporrebbe la persistente vigenza, e la permanenza degli effetti, della disciplina della compensazione nazionale contenuta nei già impugnati atti legislativi del 1996.

Nella memoria, si ribadisce lo specifico interesse a ricorrere di cui la Provincia sarebbe portatrice nella controversia in esame, ricordando che questa Corte ha già ritenuto ammissibili analoghi ricorsi (sentenze nn. 520 e 534 del 1995) e sottolineando nuovamente la competenza di tipo primario della Provincia stessa in relazione alle «minime proprietà culturali» ed ai «masi chiusi» (ex art. 8, numero 8, dello statuto speciale), competenza che sarebbe violata dalla normativa censurata, che, in contrasto con la disciplina comunitaria sulle zone agricole svantaggiate, trascurerebbe le specifiche e peculiari esigenze delle zone di montagna.

La Provincia autonoma di Bolzano ricorda, da ultimo, che recentemente il giudice amministrativo, pronunciandosi in sede cautelare su numerosi ricorsi di produttori, ha sospeso i provvedimenti con cui l'AIMA aveva ridotto le loro quote, sia per la mancata previa partecipazione della Regione territorialmente competente al procedimento di formazione dei provvedimenti stessi, sia per la violazione dei principi comunitari del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di non discriminazione.

14.4. — Nella propria memoria, l'Avvocatura generale dello Stato evidenzia che l'art. 3, comma 1, del d.-l. n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998, stabilisce che per il solo periodo 1995-1996 l'AIMA è autorizzata ad effettuare la compensazione nazionale confrontando i dati ottenuti con il sistema introdotto dall'art. 3 del d.-l. n. 552 del 1996 con quelli del precedente sistema per APL ed applicando in

via perequativa «l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore»: con tale disposizione, ad avviso dell'Avvocatura, «possono considerarsi superati i motivi di ricorso delle Regioni basati sulla soppressione retroattiva del sistema di compensazione in APL ad opera del d.-l. n. 552/1996».

L'insieme della nuova normativa induce a ritenere, secondo l'Avvocatura, che sia sopravvenuta «una sostanziale cessazione della materia del contendere non solo sui punti già segnalati sopra (compensazione nazionale, compensazione a livello APL), ma sull'intero contenzioso, viste le disposizioni che hanno previsto non solo una sistematica e globale riconsiderazione di tutta la produzione lattiera e di tutte le quote individuali, a partire dalla campagna 1995-96 [...], ma anche prima la sospensione dei pagamenti e poi la restituzione (sia pur parziale e provvisoria) delle somme versate dai produttori in attesa degli accertamenti definitivi».

Nel caso in cui non si addivenga ad una «generale cessazione della materia del contendere» e le Regioni e la Provincia ricorrenti non rinuncino ai ricorsi, l'Avvocatura conferma le conclusioni già assunte, con le quali ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Molise e Basilicata, e la Provincia autonoma di Bolzano sollevano numerose questioni di legittimità costituzionale in ordine alla normativa concernente il regime delle quote latte contenuta nei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124 (Regime comunitario di produzione lattiera), 16 maggio 1996, n. 260 (Regime comunitario di produzione lattiera), 8 luglio 1996, n. 353 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), 8 agosto 1996, n. 440 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), 6 settembre 1996, n. 463 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), nessuno dei quali convertito in legge, e nei decreti-legge 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale) e 23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), convertiti rispettivamente dalle leggi 23 dicembre 1996, n. 649, e 20 dicembre 1996, n. 642, che dispongono anche la sanatoria degli effetti dei decreti non convertiti, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

I ricorsi investono in particolare le disposizioni dei decreti-legge, delle leggi di conversione e della legge n. 662 del 1996, oltre che per profili formali, dei quali subito si dirà, per il loro contenuto precettivo sui seguenti aspetti della complessa materia: la formazione dei bollettini dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) concernenti la determinazione annuale della quota latte spettante a ciascun produttore e il regime delle impugnazioni degli stessi bollettini; il sistema e il procedimento di compensazione della produzione eccedentaria di latte; il programma di abbandono della produzione lattiera e la conseguente riassegnazione delle quote latte liberate; l'affitto e la vendita delle quote latte.

Poiché i ricorsi hanno tutti ad oggetto l'identica materia delle quote latte, essi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — Tutte le ricorrenti censurano la normativa posta dai citati atti legislativi sul presupposto che essi vertano su materia di competenza regionale e provinciale; deve essere, pertanto, esaminata preliminarmente l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale le misure statali sulle quote latte non atterrebbero a materia di competenza regionale e provinciale, ma costituirebbero un intervento di regolamentazione del mercato agricolo, riservato allo Stato ai sensi dell'art. 71, lettera b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (e oggi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

L'eccezione deve essere respinta. È infatti ormai acquisito alla giurisprudenza di questa Corte che il comparto della produzione lattiera e delle strutture produttive intese in senso lato assume un rilievo distinto ed autonomo rispetto alla regolazione dei prezzi e dei mercati, sicché il nesso strumentale tra l'agricoltura, che è l'oggetto specifico delle misure in questione, e la politica del mercato agricolo non può giustificare l'attrazione della prima nell'ambito della seconda, poiché diversamente la competenza regionale verrebbe integralmente sacrificata in materia di agricoltura, posto che ogni attività agricola può sempre essere strumentale al mercato (sentenza n. 304 del 1987). Del resto, è proprio sulla base di questa premessa, con la quale si è rifiutata una configurazione in chiave squisitamente finalistica del riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni, che questa Corte, con la sentenza n. 520

del 1995, ha scrutinato nel merito le questioni sollevate in un giudizio in via principale sulla normativa concernente la riduzione delle quote latte, accogliendo in parte la prospettazione delle Regioni ricorrenti che ritenevano negativamente incisa la propria competenza costituzionale in materia di agricoltura.

3. — Ribadito dunque che si versa in materia di agricoltura e non di regolazione dei mercati, vanno esaminate, ancora in via preliminare, le censure che investono aspetti formali degli atti impugnati. A seguito della entrata in vigore del d.-l. n. 411 del 1997 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito dalla legge n. 5 del 1998, che ha disposto nuovi interventi sulle quote latte, si è determinata solo in parte infatti, come si vedrà fra breve, la cessazione della materia del contendere, sicché le censure delle ricorrenti che investono gli atti in relazione alla loro formazione, devono essere esaminate per prime indipendentemente dal contenuto degli atti medesimi.

Viene in primo luogo in considerazione la denunciata violazione dell'art. 77 della Costituzione, sotto il duplice profilo della carenza dei presupposti di necessità ed urgenza dei decreti-legge, e della reiterazione dei decreti non convertiti.

Questa Corte ha affermato che la mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza può risolversi in vizio dell'atto, rilevabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, solo quando essa appaia chiara e manifesta perché solo in questo caso il sindacato di legittimità della Corte non rischia di sovrapporsi alla valutazione di opportunità politica riservata al Parlamento (v. sentenze nn. 330 del 1996, 391, 161 e 29 del 1995; ordinanze nn. 90 del 1997 e 432 del 1996). Non è questo il caso dell'intervento straordinario operato dal Governo in materia di quote latte con i decreti-legge impugnati. I limiti posti in sede comunitaria ai quantitativi nazionali di produzione lattiera e l'esigenza di introdurre misure intese al contenimento di questa rendono non manifestamente implausibile la valutazione governativa, posta a base degli interventi, in ordine al ricorso alla decretazione d'urgenza.

Non fondate sono anche le numerose censure rivolte contro la reiterazione dei decreti-legge. Questa Corte deve ribadire sul punto quanto affermato nella recente sentenza n. 360 del 1996: il vizio di reiterazione può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione, abbiano assunto come propri i contenuti della disciplina adottata dal Governo in sede di decretazione d'urgenza. Nel caso, i decreti-legge nn. 542 e 552, gli ultimi della doppia serie di decreti-legge reiterati, che ha inizio con i decreti nn. 124 del 1996 e 440 del 1996, sono stati convertiti rispettivamente dalle leggi 23 dicembre 1996, n. 649 e 20 dicembre 1996, n. 642, le quali contengono anche clausole di salvezza degli effetti prodotti dai precedenti decreti non convertiti.

4. — Sempre in via preliminare vanno dichiarate inammissibili le questioni prospettate dalle Regioni Lombardia e Veneto contro l'art. 2, commi 166-174, della legge n. 662 del 1996, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118.

Gli anzidetti parametri sono invocati dalle Regioni per il fatto che, a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'art. 2 della citata legge, si è proceduto con votazione unica sulla molteplicità di commi che tale articolo conteneva. Ne sarebbe derivato un rispetto soltanto formale della regola secondo la quale le leggi vanno approvate articolo per articolo, ma una sostanziale vulnerazione del principio di ragionevolezza nella attività legislativa, di conoscibilità delle leggi e di tutela della libertà e della dignità della persona umana.

Ma il diritto di ricorrere contro le leggi dello Stato è dato alle Regioni e alle Province autonome a garanzia dell'integrità della propria competenza e della propria posizione di autonomia costituzionale. Ne discende che pretesi vizi delle leggi statali possono essere denunciati con il ricorso in via principale solo quando essi si risolvano in violazione o menomazione delle competenze, sia pure sotto il profilo del mancato esperimento delle procedure di coordinamento partecipativo che sono richieste nelle ipotesi di interferenza strutturale tra competenza statale e competenze regionali, quando cioè in una stessa materia si intersecano competenze diverse ovvero quando alla materia di competenza regionale o provinciale siano inestricabilmente connessi profili che attengono a interessi unitari che giustificano l'intervento statale. Con riferimento al caso in esame, essendo stato denunciato un vizio di formazione della legge statale per assunta violazione dell'art. 72 della Costituzione, non è chiaro nella prospettazione delle ricorrenti in qual modo tale vizio si risolverebbe in invasione o menomazione della competenza regionale. Non potrebbe certo affermarsi che la lesione della competenza consegua alla non chiarezza o alla più difficoltosa conoscibilità della legge. Le Regioni, peraltro dotate di apparati istituzionalmente preposti all'esame, anche sotto il profilo tecnico, della produzione legislativa dello Stato, non possono allegare la non conoscenza delle leggi statali, né invocare i parametri dai quali la Corte costituzionale, nella sentenza n. 364 del 1988, ebbe a desumere il principio secondo il quale solo leggi conoscibili possono essere osservate e rispettate.

5. — In via preliminare deve, infine, essere dichiarata non fondata la specifica censura prospettata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, le quali denunciano la violazione delle disposizioni statutarie e di attuazione (art. 44 dello statuto per il Friuli-Venezia Giulia e art. 52, quarto comma, dello statuto per il Trentino-Alto Adige, attuato dall'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 49 del 1973), in base alle quali il presidente della Giunta regionale ed il presidente della Giunta provinciale avrebbero dovuto partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri nelle quali sono stati approvati gli atti impugnati.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la partecipazione dei presidenti alle sedute del Consiglio dei ministri è richiesta solo nel caso in cui sia ravvisabile un interesse differenziato e cioè proprio e peculiare della Regione o della Provincia autonoma (sentenze nn. 191 e 37 del 1991; 381, 343 e 224 del 1990). La riduzione dei quantitativi di riferimento individuali di latte e il regime delle impugnazioni, l'eliminazione del sistema di compensazione per associazioni di produttori (APL), la predisposizione di un piano di abbandono della produzione lattiera e la disciplina degli affitti e della vendita delle quote latte non possono non avere applicazione generale e non possono non operare indistintamente nei confronti di tutte le Regioni e delle Province autonome, sicché nessuna di loro si trova in una posizione differenziata rispetto alle altre.

6. — Si può ora passare all'esame delle censure di merito svolte dalle ricorrenti. In ordine al primo degli oggetti enumerati al punto 1 (formazione dei bollettini), vengono in considerazione i ricorsi proposti dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nei confronti dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 124, dalle medesime Regioni e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso l'art. 1 del d.-l. 16 maggio 1996, n. 260, dalle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 2 del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto avverso l'art. 2 del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463 e l'art. 2 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione, con modificazioni, del d.-l. n. 552 del 1996 e, in particolare, della clausola di salvezza degli effetti dei citati decreti-legge non convertiti in essa contenuta, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti, infine, del comma 171 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Oggetto delle censure sono: la previsione che l'AIMA pubblichi appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori di latte titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996; la previsione che tali bollettini costituiscano accertamento definitivo delle posizioni individuali e che sostituiscano ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo citato; la sospensione, prima, e l'abrogazione, poi, del regime dell'autocertificazione da parte dei produttori dei quantitativi di latte nelle ipotesi di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali; la previsione che i ricorsi avverso le determinazioni dei bollettini debbano essere proposti entro soli quindici giorni dalla loro pubblicazione e che la mancata pronuncia dell'AIMA nel termine di trenta giorni equivalga a reiezione delle impugnazioni.

Le censure mosse dalle ricorrenti alla richiamata normativa si possono suddividere, pur nella varietà delle argomentazioni addotte, in due principali filoni. In primo luogo, invocando la sentenza n. 520 del 1995, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 46 del 1995 di conversione del d.-l. n. 727 del 1994 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), nella parte in cui non prevedeva il parere delle Regioni nel procedimento di riduzione delle quote spettanti ai produttori di latte bovino, tutte le ricorrenti lamentano la mancata partecipazione alla formazione degli atti impugnati e l'assenza di qualsiasi forma di partecipazione regionale e provinciale nell'espletamento delle funzioni amministrative in materia di quote latte, affidate dalla normativa in questione allo Stato e, in particolare, all'AIMA. In ciò le Regioni e la Provincia autonoma di Bolzano ravvisano la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli artt. 4, numero 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, degli artt. 8, numero 21, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.

Il secondo filone di censure si appunta, invece, sulla retroattività della disciplina dell'aggiornamento del bollettino ad opera dell'AIMA, che, pur essendo stata introdotta la prima volta il 15 marzo 1996, si applica alla campagna lattiero-casearia 1995-1996, la quale, anche in base alla normativa comunitaria, ha inizio il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo. Ne conseguirebbe la violazione delle competenze delle ricorrenti in materia di agricoltura stabilite nella Costituzione e negli statuti speciali, nonché la violazione dei principi del legittimo

affidamento e della certezza del diritto, operanti anche in ambito comunitario. La determinazione retroattiva delle quote latte, con riferimento ad una campagna già conclusa, comprimerebbe gli interessi dei produttori e impedirebbe alle Regioni ogni possibilità di governo del settore ed ogni funzione programmatica.

Censure analoghe sono indirizzate contro la disciplina dei ricorsi in opposizione. Subordinare il diritto dei produttori di agire in giudizio alla previa proposizione di un ricorso amministrativo, da presentarsi entro termini brevi e idonei a consentire un efficace esercizio del diritto di difesa, significherebbe, ad avviso delle ricorrenti, creare in un settore di competenza regionale e provinciale una conflittualità talmente estesa da rendere impossibile o estremamente arduo l'esercizio delle funzioni di governo da parte delle Regioni e delle Province autonome. Ciò tanto più in quanto la sospensione, prima, e l'abrogazione, poi, della autocertificazione da parte dei produttori dei quantitativi di latte prodotti impedirebbe loro, fino al termine dei giudizi sulle impugnazioni, di riscuotere il credito che eventualmente avessero maturato, essendo gli acquirenti tenuti a considerare, ai fini della trattenuta del prelievo supplementare dovuto, per il periodo 1995-1996, esclusivamente le quote risultanti dai nuovi bollettini individuali.

Un particolare profilo di censura nei confronti della disciplina in esame è dedotto dalle Regioni Lombardia e Veneto, le quali lamentano la violazione degli artt. 11, 5, 117 e 118 della Costituzione, in quanto risulterebbero favorite le Regioni nelle quali sono stati attuati i piani di sviluppo della produzione, di cui all'art. 2, comma 2-bis della legge n. 46 del 1995 di conversione del d.-l. n. 727 del 1994, che consentirebbero la produzione lattiera nella quantità in essi stabilita, malgrado la necessità, resa nota, di ridurre la produzione stessa.

7. — Con riferimento alla complessiva disciplina dei bollettini e alle questioni ad essa inerenti va dichiarata la cessazione della materia del contendere in applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale la sostituzione, con effetto retroattivo, di disposizioni di una legge statale che avevano formato oggetto di ricorso in via principale determina il venir meno dell'oggetto stesso del giudizio e, quindi, la cessazione della materia del contendere (v., da ultimo, sentenza n. 84 del 1998). Tale orientamento deve essere ribadito soprattutto quando la nuova disciplina, come è avvenuto nel caso in esame, introduca modificazioni non meramente formali.

La disciplina censurata con i ricorsi delle Regioni sopra richiamate e della Provincia autonoma di Bolzano non è più vigente, *in parte qua* essendo stata sostituita, retroattivamente, dall'art. 2 del d.-l. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5. La nuova regolamentazione prevede infatti che l'AIMA debba determinare gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, sulla base della relazione della commissione governativa di indagine, istituita dal d.-l. 30 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81; delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del d.-l. 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228; delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997; dei controlli effettuati e già comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome; degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del Comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 dicembre 1997, nonché dei modelli L1 già pervenuti (art. 2, comma 1). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'AIMA è tenuta a comunicare ai produttori, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati e i quantitativi di latte commercializzato (art. 2, comma 5). Si tratta, come è agevole notare, di una nuova disciplina che sostituisce interamente quella previgente e che, a seguito di una vera e propria rideterminazione delle quote individuali, rimuove, per il periodo 1995-1996, i bollettini adottati sulla base delle disposizioni censurate, i quali non costituiscono più «accertamento definitivo» delle posizioni individuali, poiché, come stabilito dal comma 11 dell'art. 2 del d.-l. in parola, i quantitativi di riferimento di ciascun produttore, ai fini delle operazioni di compensazione e del pagamento del prelievo supplementare, sono ormai quelli che risultano in esito alle procedure appena descritte.

Che le innovazioni introdotte sul punto dal d.-l. n. 411 del 1997 non siano di pura forma e che pertanto il decreto stesso non possa essere inteso come diretto a vanificare il diritto delle Regioni e della Provincia autonoma ricorrenti, come da queste affermato, ad ottenere una decisione di questa Corte, appare poi evidente sol che si

considerino l'entità delle modificazioni apportate e la novità dei criteri, elencati dalle lettere a)-e) del primo comma e a)-d) del terzo comma dell'art. 2, in base ai quali l'AIMA deve pervenire a un nuovo accertamento dei quantitativi di latte prodotto e aggiornare i quantitativi di riferimento individuali.

È cessata la materia del contendere anche in relazione alle censure che investivano la disciplina delle impugnazioni dei produttori avverso il nuovo bollettino AIMA. Le nuove norme, poste dal d.-l. n. 411 del 1997, non prevedono più ricorsi in opposizione rivolti all'AIMA, ma ricorsi di riesame che vanno ora presentati alle Regioni e alle Province autonome e che queste decidono, con provvedimento motivato, previa istruttoria e convocazione del ricorrente in contraddittorio (art. 2, commi 5 e 6).

Sono rimaste prive di oggetto anche le censure dirette contro l'intervenuta sospensione, prima, e abrogazione, poi, della disposizione che consentiva in ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle quote individuali (art. 2-bis comma 1, del d.-l. n. 727 del 1994, convertito dalla legge n. 46 del 1995) l'auto-certificazione dei quantitativi di latte prodotti: infatti, il d.-l. n. 411 stabilisce, retroattivamente, al comma 11 dell'art. 2, che solo in esito alle decisioni dei ricorsi di riesame si perviene all'accertamento definitivo dei quantitativi individuali ai fini del pagamento del prelievo supplementare. Anche in questo caso la normativa sopravvenuta contiene innovazioni non meramente formali e tali da far venire meno l'oggetto del giudizio.

La dichiarata cessazione della materia del contendere non pregiudica, ovviamente, sotto nessun profilo, la futura valutazione delle questioni sugli atti legislativi sopravvenuti, se ed in quanto siano stati tempestivamente e ritualmente impugnati.

8. — Sulla disciplina della compensazione delle produzioni eccedentarie di latte vengono in considerazione i ricorsi proposti dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto nei confronti dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463 e dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione del d.-l. n. 552 del 1996 e di sanatoria degli effetti prodotti dai precedenti decreti non convertiti, nonché i ricorsi proposti dalle Regioni Lazio, Veneto, Basilicata e Molise nei confronti dell'art. 11 del d.-l. 8 agosto 1996, n. 440, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Liguria nei confronti dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti della legge 23 dicembre 1996, n. 649, di conversione del d.-l. n. 542 del 1996 e di sanatoria degli effetti prodotti dal d.-l. n. 440, e dell'art. 2, commi 166-170 e 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le disposizioni censurate riguardano le procedure e il sistema della compensazione delle produzioni lattiere eccedentarie. Nella loro definitiva formulazione, risultante dall'art. 2, commi 166-170 della legge n. 662 del 1996, sostanzialmente riprodotto della disciplina contenuta nei decreti-legge e nelle leggi di conversione, e dall'art. 3, comma 2, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, esse stabiliscono le misure di seguito elencate: la cessazione, a decorrere dalla campagna di produzione 1995-1996, della applicazione della procedura di compensazione che le associazioni provinciali dei produttori di latte effettuavano, in base all'art. 5, commi 5-9, della legge n. 468 del 1992; il venir meno della efficacia degli adempimenti già svolti dalle predette associazioni per la citata campagna; l'esclusività delle operazioni di compensazione su base nazionale, all'esito delle quali dovranno essere eseguiti i versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare; lo svolgimento delle operazioni di compensazione nazionale in base a criteri di priorità delle varie categorie di produttori (nell'ordine: produttori delle zone di montagna; produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata ridotta la quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; produttori ubicati nelle zone svantaggiate; produttori titolari esclusivamente della quota A, che hanno superato la propria quota, nel limite del cinque per cento della quota medesima; altri produttori); l'obbligo degli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori di operare nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, in misura pari all'ammontare delle somme restituite; il versamento, da parte degli acquirenti, limitatamente al periodo 1995-1996, del prelievo supplementare determinato sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito delle operazioni di compensazione nazionale e trasmessi alle Regioni e alle Province autonome; l'effettuazione della compensazione nazionale entro il 31 luglio di ciascun anno.

Il comma 172 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996 provvedeva, poi, a far salvi gli effetti dei decreti-legge nn. 440, 463, 542 e 552 del 1996 (gli ultimi due convertiti, rispettivamente, dalle leggi nn. 649 e 642 del 1996); ma tale comma è stato soppresso il giorno stesso dell'entrata in vigore della legge che lo conteneva dall'art. 10, comma 9, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997), convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Quanto al merito di tale disciplina, con lievi differenze nelle argomentazioni, sempre sulla premessa della spettanza alle Regioni e alle Province autonome della competenza in materia, le ricorrenti si dolgono di non essere state consultate, ciò che avrebbe comportato una lesione del principio di leale collaborazione. Esse denunciano altresì la violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché il nuovo sistema di compensazione nazionale si applica retroattivamente alla campagna di produzione lattiera 1995-1996, con conseguente vanificazione, a loro avviso, delle competenze regionali e provinciali già legittimamente esercitate sulla base della previgente normativa; dell'art. 41 della Costituzione, poiché, di fronte ad una disciplina retroattiva in quanto applicabile al 1995-1996, risulterebbero compromessi i piani aziendali e vanificate, conseguentemente, le competenze programmatiche e di controllo spettanti alle Regioni e alle Province autonome; dell'art. 11 della Costituzione, che vincola all'osservanza del diritto comunitario, in primo luogo dei regolamenti, che fissano la campagna di produzione lattiera nel periodo che va dal 1 aprile di ciascun anno al 31 marzo successivo, nonché dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento, anch'essi operanti nell'ordinamento comunitario, ai quali conseguirebbe il divieto di interventi normativi retroattivi da parte degli Stati membri.

Le censure si estendono alle disposizioni che concorrono a delineare, con efficacia retroattiva, il nuovo procedimento della compensazione nazionale: da quelle che disciplinano i versamenti e le restituzioni delle somme tratte dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare sulla base della previgente normativa; a quelle che riducono il ruolo delle Regioni e delle Province autonome a semplici destinatarie degli elenchi redatti dall'AIMA a seguito dell'effettuazione della compensazione nazionale; a quelle che obbligano gli acquirenti a versare il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997; a quelle che individuano i criteri di priorità in sede di compensazione nazionale.

Oltre che dei parametri costituzionali dei quali si è detto, la Regione Basilicata prospetta anche la violazione dell'art. 18 della Costituzione, conseguente, a suo avviso, alla soppressione del procedimento di compensazione effettuato all'interno delle associazioni provinciali di produttori; la Regione Lazio prospetta, a sua volta, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo, poiché la disciplina impugnata sarebbe tardiva e quindi inefficace rispetto al fine dichiarato di adeguare l'ordinamento interno ai regolamenti comunitari; la Regione Molise prospetta la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché da un lato verrebbe riconosciuta l'impossibilità per gli acquirenti di operare il recupero del prelievo restituito a taluni produttori e dall'altro verrebbe imposto alle Regioni di recuperare coattivamente somme non più in possesso degli acquirenti in quanto questi hanno ottemperato a norme preesistenti.

Un'altra censura è proposta poi dalle Regioni Lombardia e Veneto in relazione alla disposizione dell'art. 3 del d.-l. n. 552 del 1996, convertito dalla legge n. 642 del 1996, la quale, prevedendo l'operatività della compensazione nazionale solo «qualora» se ne determinino le condizioni, pur in presenza della contemporanea vigenza dei decreti-legge nn. 440 e 542, con i quali è stata disposta la cessazione della efficacia delle disposizioni che prevedevano la compensazione su base provinciale, aumentando la confusione della disciplina, violerebbe il principio di ragionevolezza e quello di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Un'ulteriore censura è proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano, la quale, in relazione all'art. 2, comma 172, della legge n. 662 del 1996, prospetta, sia pure in via ipotetica, la violazione dell'art. 136 della Costituzione, dal momento che l'eventuale accoglimento delle questioni sollevate nei confronti dei decreti-legge e delle leggi di conversione potrebbe risultare limitato dalla clausola di salvezza degli effetti prodotti dai medesimi decreti-legge contenuta, appunto, nel comma 172.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, infine, censura la sostanziale riproduzione di disposizioni già presenti in precedenti decreti-legge impugnati effettuata dall'art. 2, commi 166-170, della legge n. 662 del 1996. Tale tecnica legislativa potrebbe ritenersi volta, ad avviso della Regione, a porre nel nulla i ricorsi sui decreti-legge, in violazione del principio di leale collaborazione e delle norme statutarie attributive della competenza in materia di agricoltura.

9. — Con riferimento a queste censure, nella parte in cui con esse si investe la regolamentazione della compensazione per il periodo 1995-1996, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti l'art. 3 del d.-l. n. 411 del 1997, nel testo risultante dalla legge di conversione, sostituendo interamente e con efficacia retroattiva la disciplina contenuta nelle disposizioni impuginate, stabilisce che per il solo periodo 1995-1996 l'AIMA, nell'eseguire la rettifica della compensazione nazionale, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale

effettuata ai sensi dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, dati determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'art. 2, ai quali si è accennato nel precedente punto 7, ed applica in via perequativa l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per i produttori. Sia nell'ipotesi di compensazione secondo le regole precedenti sia in quella di compensazione nazionale, i dati da assumere a base non sono quelli conseguenti all'applicazione delle disposizioni impugnate, ma quelli nuovi, derivanti dagli accertamenti di cui all'art. 2 del d.-l. n. 411 del 1997, come si evince dall'univoco tenore dell'art. 3 e dell'art. 2, comma 11. La nuova disciplina investe, pertanto, sia la base della compensazione sia i criteri con i quali essa deve essere effettuata.

La disciplina in vigore anteriormente a quella censurata era contenuta nell'art. 5, commi 5 e 12, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario). Il comma 5 prevedeva una compensazione per associazioni di produttori e il criterio era quello di compensare su base provinciale le maggiori quantità consegnate dai produttori con le minori, e di imputare il prelievo supplementare proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno; il comma 12 prevedeva che, qualora si fossero determinate le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, quando cioè residuassero dopo la compensazione per associazioni provinciali quantità di latte prodotto ancora da compensare, essa sarebbe stata effettuata secondo criteri da stabilirsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (oggi Ministro per le politiche agricole), sentite le Regioni. La disciplina precedente a cui si riferisce l'art. 3 del d.-l. n. 411 del 1997, riguarda, ovviamente, anche i regolamenti di cui al d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, e al decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762.

La disciplina sopravvenuta, in conclusione, relativamente alla campagna lattiero-casearia 1995-1996, innova retroattivamente e in maniera non puramente formale alle disposizioni impugnate: non può pertanto farsi luogo a una pronuncia diversa dalla cessazione della materia del contendere. Ciò non pregiudica, sotto nessun profilo, la futura valutazione delle questioni sugli atti legislativi sopravvenuti, se ed in quanto siano stati tempestivamente e ritualmente impugnati.

10. — Tuttora vigente e non coinvolto nelle modificazioni legislative sopravvenute è l'art. 2 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nella parte in cui, riferendosi anche ai periodi successivi al 1995-1996, dispone la cessazione dell'applicazione della compensazione per APL (comma 166), rinnova l'opzione a favore delle procedure di compensazione a livello nazionale (comma 167) e fissa i criteri della compensazione e la gerarchia delle preferenze, disponendo che essa sia effettuata, nell'ordine, in favore dei produttori delle zone di montagna, dei titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è disposta la riduzione della quota B nei limiti del quantitativo ridotto, in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, dei titolari della quota A che hanno superato la propria quota nei limiti del cinque per cento della quota medesima, di tutti gli altri produttori (comma 168). Vigente altresì, in tema di compensazione, è l'art. 3, comma 2, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, il quale stabilisce, per quanto qui interessa, che la compensazione nazionale deve essere effettuata entro il termine del 31 luglio di ciascun anno e che gli acquirenti debbono comunicare, anche alle Regioni e alle Province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori, una situazione mensile delle consegne di latte.

Sulla compensazione per i periodi successivi al 1995-1996, l'applicazione del principio della *lex posterior* fa di quelle ora citate le disposizioni allo stato scrutinabili. È in primo luogo da escludere che il fine perseguito dal legislatore, nell'inserire nella legge n. 662 del 1996 i commi 167 e seguenti dell'art. 2, fosse quello di privare le Regioni e la Provincia autonoma ricorrenti del diritto di ottenere una decisione nel merito sulle impugnazioni già proposte, come invece sostiene la difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Tra le corrispondenti disposizioni dei due precedenti decreti-legge, convertiti rispettivamente dalle leggi n. 642 e n. 649 del 1996, v'era una diversità di formulazione che aveva fatto sorgere, nelle stesse Regioni ricorrenti (segnatamente nelle Regioni Lombardia e Veneto), il dubbio che l'esito finale del sovrapposto legiferare attraverso le due distinte catene di decreti-legge non fosse l'eliminazione delle procedure di compensazione per APL, e che la normativa delle procedure di compensazione fosse rimasta frammentaria e confusa, e per ciò stesso censurabile per violazione del canone della certezza operante nei rapporti tra Stato e Regioni.

Sta di fatto che la legge n. 642 del 1996, nel convertire il d.-l. n. 552 del 1996, ne stabilizzava gli effetti anche in relazione al suo art. 3, comma 1, la cui formulazione testuale («qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale» ecc.) poteva lasciar adito al dubbio che vi fossero situazioni in cui l'applicazione della compensazione nazionale non potesse aver luogo e che quindi sopravvivesse un qualche ambito di applicazione delle procedure di compensazione per APL, già regolate dall'art. 5 della legge n. 468 del 1992. È vero che la legge di conversione n. 649 del 1996, successiva se pure di soli tre giorni alla precedente, era stata più precisa nel disporre la soppressione della compensazione per APL e la permanenza in vigore delle sole procedure di compensazione a livello nazionale. E tuttavia il continuo avvicinarsi di decreti-legge, che recavano sul punto

disposizioni non perfettamente coincidenti e di non univoca interpretazione e di leggi di conversione con formulazioni non omogenee era stato incalzante, sicché, anche in vista di un possibile decorso del termine di conversione del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, che conteneva la formulazione più precisa, è parso opportuno al Parlamento acquisire definitivamente, con disposizioni univoche, chiare e svincolate dalle incerte vicissitudini della decretazione d'urgenza, le nuove regole per la compensazione. Queste essendo le motivazioni che hanno indotto a riprodurre nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, disposizioni che in parte erano già contenute in altri testi, esse non paiono a questa Corte censurabili: non si dà, infatti, nel caso presente, un'ipotesi in cui la legge riproduttiva non sia sorretta da alcuna riconoscibile ragion d'essere e sia perciò obiettivamente intesa a frustrare la già proposta impugnazione regionale.

Ciò premesso, in relazione ai ricorsi aventi ad oggetto la compensazione per i periodi successivi al 1995-1996 contenuta nei decreti-legge, nelle leggi di conversione e nelle disposizioni di sanatoria, ivi compresa quella di cui all'art. 2, comma 172, della legge n. 662 del 1996, peraltro espressamente abrogata dal d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, le sole disposizioni vigenti e scrutinabili essendo quelle contenute nei commi 166, 167 e 168 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996 e quella di cui all'art. 3, comma 2, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

11. — Prive di fondamento sono le censure proposte contro l'art. 2, commi 166 e 167 della legge n. 662 del 1996 dalle Regioni Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, le quali con analoghe formulazioni si dolgono del fatto che per effetto di queste disposizioni sia venuta meno la compensazione per APL, che consentiva un controllo dell'andamento della produzione e di riflesso l'esercizio dei poteri programmatori in una materia di competenza regionale e provinciale, nonché quelle proposte dalle medesime ricorrenti nei confronti dell'art. 3, comma 2, del d.-l. n. 552 del 1996, convertito dalla legge n. 642 dello stesso anno.

La soppressione della compensazione per APL è sopravvenuta non come autonoma determinazione del legislatore, ma a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione CEE con parere motivato del 20 maggio 1996, nel quale, rilevato che con tale sistema di compensazione la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi che le incombevano in virtù del regolamento CEE 3950/1992 del Consiglio, la invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi. L'alternativa di fronte alla quale lo Stato italiano si era venuto a trovare a seguito del predetto parere era se mantenere il sistema vigente e contrastare con i mezzi offerti dal diritto comunitario la soluzione interpretativa del regolamento CEE adottata dalla Commissione, affrontando anche l'alea di una eventuale soccombenza, ovvero attenervisi. Pur vertendosi in materia di competenza regionale e provinciale, non può essere negato allo Stato il potere di decidere se e fino a quale punto corrisponda all'interesse nazionale intraprendere o protrarre una controversia in sede comunitaria.

Il fatto che la controversia fosse nella specie destinata ad incidere sulla disciplina di una materia di competenza delle Regioni e delle Province autonome comportava indubbiamente che queste dovessero poter disporre di una sede nella quale esternare il proprio punto di vista e sottoporlo alla ponderazione dello Stato; richiedeva, cioè, che lo Stato avviasse adeguate procedure di consultazione. Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato da alcune delle ricorrenti, tali procedure risultano essere state intraprese: dal verbale della riunione del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali del 17 luglio del 1996 (acquisito agli atti a seguito dell'ordinanza istruttoria del 16 dicembre 1997) si evince che l'allora Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha reso nota ai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome l'esistenza del parere della Commissione CEE ed ha annunciato l'intendimento governativo di evitare un contenzioso davanti alla Corte di giustizia. Alcuni dei rappresentanti regionali presenti hanno avuto l'opportunità di manifestare il proprio orientamento contrario e di esprimere l'avviso di resistere ai rilievi della Commissione. Dai verbali delle successive riunioni del Comitato risulta poi che il tema è stato ulteriormente dibattuto fra i rappresentanti delle Regioni e il Ministro prima della adozione in via definitiva della disciplina oggetto delle censure in esame.

Anche se non vi è stata l'espressione di un vero e proprio parere delle Regioni, non può dirsi, in conclusione, che la consultazione regionale sia affatto mancata. Non si trattava, infatti, in questo caso di elaborazione o di coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in relazione alla quale la più recente legislazione prevede, in luogo della consultazione prescritta dalla disciplina previgente (art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400), un'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome (art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143). Si trattava invece della decisione se contrapporsi alle determinazioni degli organi della comunità: una decisione che coinvolge gli indirizzi e la responsabilità dello

Stato nella sua unità, in relazione alla quale è sufficiente che le Regioni abbiano avuto una sede di confronto in cui esternare i propri orientamenti affinché anch'essi, insieme alla contestazione avanzata dalla Commissione, si offrissero come base politica della determinazione da assumere.

12. — È fondata, invece, la censura nei confronti del comma 168 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, proposta dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, secondo cui l'ordine delle preferenze nell'applicazione della compensazione in sede nazionale è stato unilateralmente fissato dallo Stato senza aver previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome.

Che la determinazione dei criteri appartenga allo Stato e non alle Regioni e alle Province autonome non può essere revocato in dubbio e così pure non è dubitabile che spetti allo Stato l'applicazione dei criteri della compensazione. Si tratta di attività che trascendono la sfera delle Regioni e delle Province autonome e che per definizione non possono essere compiute in ambito locale. Nondimeno, poiché ne è coinvolto lo sviluppo della produzione lattiera in zone determinate del territorio a scapito di altre, e di riflesso la programmazione regionale e provinciale, i criteri non avrebbero potuto essere stabiliti se non dopo aver acquisito in maniera formale il parere delle Regioni e delle Province autonome espresso nella sede appropriata, non essendo bastevole una comunicazione del tutto informale al di fuori di un ordine del giorno prestabilito e non seguita da alcuna deliberazione da parte delle Regioni.

Al riguardo non è priva di rilievo la circostanza che, per l'ipotesi di compensazione nazionale della produzione di latte, la disciplina previgente prevedeva un procedimento nel quale venivano sentite le Regioni e le Province autonome anche ai fini della determinazione dei criteri. Dai verbali delle riunioni del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, non risulta, invece, che sia mai stata sottoposta a deliberazione alcuna ipotesi per quanto concerne i criteri da seguire nella compensazione nazionale: se cioè dovessero essere preferite le zone di montagna rispetto a quelle svantaggiate, quale posto nella graduatoria sarebbe dovuto spettare alle aziende che avessero subito le riduzioni della quota B, ovvero riduzioni della quota A, e quale dovesse essere la collocazione degli altri produttori di latte. Non è stata offerta alle Regioni la possibilità di manifestare il proprio orientamento e di precisare se, in aggiunta o in sostituzione dei criteri enumerati, altri potessero essere individuati.

L'innegabile interferenza con i poteri programmatori delle Regioni e delle Province, per il principio di leale cooperazione, postulava un coordinamento con queste almeno nella forma del parere. L'esser tale coordinamento mancato comporta la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione nazionale senza che sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome.

13. — Non è fondata, invece, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, sollevata dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Tale disposizione introduce il comma 12-*bis* nell'art. 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, stabilendo, da un lato, che la compensazione nazionale deve essere effettuata dall'AIMA entro il 31 luglio di ciascuno anno e, dall'altro, che gli acquirenti devono trasmettere la situazione mensile delle consegne di latte anche alle Regioni o Province autonome. Non è violata alcuna competenza regionale, men che meno sono compromesse le funzioni di controllo spettanti alla Regioni, poiché, all'evidenza, si tratta di misure che tali funzioni sono dirette a facilitare.

14. — Deve essere ora esaminato quello che si è sopra individuato come terzo oggetto della disciplina impugnata, ovvero la normativa concernente i programmi volontari di abbandono della produzione lattiera. Occorre prendere in considerazione i ricorsi proposti dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 3, commi 4 e 5, del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto nei confronti dell'art. 3, commi 4 e 5, del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia nei confronti dell'art. 3, commi 4 e 5, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, dalle Regioni Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione del d.-l. n. 552 del 1996, la quale ha, tra l'altro, introdotto, nell'art. 3 del decreto-legge, il comma 5-*bis*.

Le disposizioni contenute nei decreti-legge, reiterate in un testo sostanzialmente identico, prevedono l'adozione, da parte dell'AIMA, secondo quanto disposto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3950/1992 del Consiglio del 28 dicembre 1992, di un programma di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, destinate a confluire nella riserva nazionale (art. 3, comma 4). L'AIMA provvede, poi, alla riassegnazione di tali quote ai produttori che ne facciano richiesta ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ad alcuni criteri di priorità, specifica-

mente determinati, in modo da assicurare che almeno il cinquanta per cento dei quantitativi liberati sia attribuito nella Regione o nella Provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone (art. 3, comma 5).

La disciplina della riassegnazione è stata modificata dalla legge di conversione del d.-l. n. 552 del 1996, la quale, da un lato, ha modificato il comma 5 dell'art. 3, prevedendo che i quantitativi liberati siano totalmente riattribuiti nella Regione o nella Provincia autonoma di provenienza e, dall'altro, ha introdotto il comma 5-bis il quale dispone che la riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle Regioni o nelle Province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande; nel caso in cui in tali Regioni o Province autonome non vengano presentate domande, o ne vengano presentate per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale. Le sostanziali innovazioni introdotte dalla legge n. 642 del 1996 impongono di ritenere scrutinabili nel merito le sole questioni sollevate nei confronti del d.-l. n. 552 del 1996, quale risultante dalla legge di conversione, e di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alle questioni che hanno ad oggetto i decreti-legge nn. 353 e 463 del 1996, non convertiti, i cui effetti, *in parte qua* pur fatti salvi dall'art. 1, comma 5, della legge di conversione n. 642 del 1996, non si sono mai prodotti, essendo stato il programma di abbandono finanziato soltanto con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 marzo 1997, e poi, come subito si dirà, sospeso fino a future determinazioni ministeriali.

Le Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano deducono, in relazione alle disposizioni ora citate, la violazione delle competenze loro spettanti in materia di agricoltura in base alla Costituzione e agli statuti speciali e la violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Province autonome, e ciò sotto un duplice profilo: da un lato, perché tali disposizioni sarebbero state adottate senza alcuna preventiva consultazione delle Regioni e delle Province autonome; dall'altro, perché nella individuazione dei criteri e nella concreta gestione dei programmi di abbandono non sarebbe previsto alcun coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, pur vertendosi in materia di sicura competenza regionale e provinciale.

15. — La disciplina sopravvenuta, contenuta nel d.-l. n. 118 del 1997 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte), convertito dalla legge n. 204 del 1997, non ha determinato la cessazione della materia del contendere. Il programma per l'abbandono volontario totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendano cessare o diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative quote in vista della redistribuzione allo stesso prezzo da parte dell'AIMA, non è stato eliminato ma soltanto sospeso dall'art. 1-bis della predetta legge di conversione, la quale ha anche disposto che con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi dopo la conclusione delle procedure di revisione dei quantitativi della produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 ripartita per singoli produttori, il programma medesimo verrà ripreso.

Ciò posto, è fondata la censura avanzata dalle predette ricorrenti nei confronti dell'art. 3, comma 4, del d.-l. n. 552 del 1996, convertito nella legge n. 642 del 1996. Questa disposizione, nella parte in cui disciplina un programma di volontario abbandono, totale o parziale, della produzione lattiera adottato dall'AIMA senza neppure prevedere che in relazione ad esso lo Stato acquisisca il parere delle Regioni e delle Province autonome, viola le competenze regionali e provinciali in materia di programmazione e di sviluppo dell'agricoltura.

Dal medesimo vizio è affetto il comma 5-bis secondo periodo, dell'art. 3 dello stesso decreto, introdotto dalla legge di conversione, nella parte in cui stabilisce che, nelle ipotesi in cui nelle Regioni o nelle Province autonome non vengano presentate domande di riassegnazione o vengano presentate per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad assegnare le quote non assegnate su base nazionale. Anche in questo caso, la potenziale incidenza sui poteri di programmazione regionale e provinciale della produzione lattiera avrebbe richiesto che lo Stato acquisisse il parere delle Regioni e delle Province autonome in ordine ai criteri con i quali tale assegnazione deve avvenire.

Altri fondate sono le censure che investono il comma 5 e il comma 5-bis primo periodo, del medesimo art. 3, in base ai quali è l'AIMA a provvedere alla riassegnazione delle quote secondo i criteri di priorità ivi elencati. Una volta stabilito, dallo stesso legislatore nazionale, che la riassegnazione delle quote latte liberate avvenga interamente nella Regione o nella Provincia autonoma di provenienza, la previsione che la competenza alla riassegnazione spetti allo Stato, e per esso all'AIMA, anziché alle stesse Regioni o Province autonome, comporta violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di agricoltura fissate dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e dagli artt. 8, numero 21, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e 4, numero 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Nonostante che la materia delle quote latte sia regolata dal diritto comunitario, non vengono qui in considerazione, nella valutazione del medesimo legislatore nazionale, interessi unitari che trascendano l'ambito regionale o provinciale, sicché il riparto di competenze stabilito da norme costituzionali non può essere alterato. Spetta infatti alle Regioni e alle Province autonome dare attuazione ai regolamenti comunitari attraverso misure che per i loro effetti non eccedano l'ambito locale. Anche i criteri sulla base dei quali le riassegnazioni devono essere effettuate in ambito regionale e provinciale non possono essere stabiliti dalla legge statale, ma devono essere fissati dalle medesime Regioni e dalle Province autonome nel rispetto dei regolamenti comunitari e dei limiti costituzionali o statutari per esse rispettivamente previsti. È infatti proprio nella possibilità di determinare tali criteri che si compendia la scelta politica connessa alla posizione che la Costituzione e gli statuti garantiscono alle Regioni e alle Province autonome.

16. — In relazione alla disciplina delle vendite e dell'affitto delle quote latte, vengono, infine, in considerazione i ricorsi proposti dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dell'art. 2, commi 173 e 174, della legge n. 662 del 1996, che hanno rispettivamente sostituito il comma 6 dell'art. 10 della legge n. 468 del 1992 e stabilito che a decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota-latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote che precedentemente gli spettavano.

Contro queste disposizioni le ricorrenti denunciano la lesione delle competenze ad esse spettanti in materia di agricoltura in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione e alle corrispondenti disposizioni dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nonché la violazione del principio di leale collaborazione.

Prima della modificazione introdotta dal comma 173, la cessione o l'affitto delle quote latte — che, ricorrendo determinate condizioni, sono validi anche se con essi non viene alienata o concessa in affitto l'azienda agricola — potevano essere effettuati fino al 30 novembre di ciascun anno ed avevano efficacia a partire dal periodo lattiero successivo. La nuova disposizione ha spostato il termine di efficacia della vendita (così ora qualificata) o dell'affitto al 31 dicembre ed ha stabilito che, limitatamente al periodo 1996-1997, le parti possono concordare, dandone comunicazione alle Regioni e alle Province autonome sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo.

Le censure svolte dalle ricorrenti nei confronti del comma 173 sono fondate nella parte in cui con esse si lamenta la violazione del principio di leale collaborazione, poiché la modificazione è stata introdotta senza che siano state ascoltate le Regioni e le Province autonome.

Nella disciplina, di derivazione comunitaria, della cessione delle quote latte, funzioni squisitamente statali interferiscono con altre che spettano alle Regioni e alle Province autonome. La competenza dello Stato comprende aspetti della disciplina che direttamente o indirettamente investono istituti del diritto privato. E così la decisione se introdurre un regime di cedibilità della quota, che il regolamento CEE 3950/1992 del Consiglio all'art. 6, paragrafo 2, demanda a ciascuno Stato membro, è destinata ad incidere sul sistema dei rapporti tra privati imprenditori e sul regime giuridico dei beni aziendali (a partire dalla stessa possibilità di concepire la quota latte come una sorta di bene immateriale suscettibile di costituire l'oggetto di negozi di trasferimento separatamente dal complesso aziendale al quale inerisce); essa postula pertanto una regolamentazione uniforme sul territorio nazionale che è escluso possa essere elaborata in ambito regionale e provinciale. Per le medesime ragioni appartiene allo Stato la definizione legislativa dei tipi di contratto da ricomprendere nella generica formulazione di «cessione» che compare nella norma comunitaria, così come allo Stato compete la determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi di validità della cessione, delle condizioni della sua efficacia o delle forme e dei tempi nei quali è consentita.

E tuttavia, nel riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni e Province autonome, come attuato dalla legge n. 468 del 1992, le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, incluse quindi quelle riguardanti il trasferimento e l'affitto delle quote anche separatamente dall'azienda, sono svolte dalle Regioni e dalle Province di Trento e di Bolzano (art. 8). Tali funzioni non possono esaurirsi in un'attività di riscontro cartolare, di tipo burocratico, della regolarità formale dei contratti, ma richiedono l'allestimento di un apparato ispettivo e di controllo adeguato all'attività da compiersi. Questa deve comportare la verifica dell'esistenza in concreto di tutti i requisiti prescritti dall'art. 10, terzo comma, della legge n. 468, quali, ad esempio, che il produttore cedente non svolga più, in relazione alle quote cedute, l'attività di produzione; il controllo, destinato a protrarsi nel tempo per risultare effettivo, circa il tipo di utilizzazione prescelto per il bestiame originariamente destinato alla produzione della quota ceduta, o ancora, nel caso di acquisto o affitto di quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili, la verifica che l'azienda agricola dell'acquirente abbia una produzione lattiera non superiore al limite di 30 tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, nonché l'esistenza dell'ulteriore condizione che, con l'acquisizione delle nuove quote, il predetto limite non venga superato.

Se si considera dunque la complessità dei riscontri richiesti e l'entità dei compiti a cui le Regioni e le Province autonome sono chiamate, appare evidente che l'aver spostato il termine di efficacia della cessione fino al limite estremo consentito dal regolamento comunitario ha comportato il restringimento dei tempi utili per lo svolgimento del controllo preventivo e al contempo ha imposto alle Regioni e alle Province autonome oneri organizzativi aggiuntivi e quindi ha inciso, condizionandole, sulle determinazioni che loro competono in ordine all'attività di controllo. Non risponde al principio di leale cooperazione che deve animare i rapporti tra Stato e Regioni e Province autonome l'aver escluso ogni forma di partecipazione regionale e provinciale alla determinazione della disciplina statale, quantomeno nella forma minima del parere. Sotto questo profilo la censura mossa dalle ricorrenti deve essere accolta.

Non fondata è, invece, la censura che le medesime ricorrenti muovono all'art. 2, comma 174, della legge n. 662 del 1996. La previsione che per il produttore lattiero l'acquisto di una quota latte non comporta la riduzione della quota originariamente detenuta attiene unicamente agli effetti tipici degli atti negoziali che in nessun modo potrebbero essere inibiti dalle Regioni e dalle Province autonome e che non incidono sulle competenze programmatiche e di controllo delle quali queste ultime sono titolari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*), nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione nazionale senza che sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552 (*Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996*), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (*Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, concernente interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996*), nella parte in cui prevede l'adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 5-bis primo periodo, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui attribuisce all'AIMA anziché alle Regioni e alle Province autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate e nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5-bis secondo periodo, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui prevede la riassegnazione su base nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale, senza previa consultazione delle Regioni e delle Province autonome;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui, nel sostituire il comma 6 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (*Misure urgenti nel settore lattiero-caseario*), differisce i termini ivi previsti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e delle Province autonome;

6) dichiara non fondate, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Molise e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124 (*Regime comunitario di produzione lattiera*), 16 maggio 1996, n. 260 (*Regime comunitario di produzione lattiera*), 8 luglio 1996, n. 353 (*Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996*), 8 agosto 1996, n. 440 (*Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale*), 6 settembre 1996, n. 463 (*Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996*), 23 ottobre 1996, n. 542 (*Differimento di termini previsti da dispo-*

zioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale) e 23 ottobre 1996, n. 552, nonché nei confronti delle leggi 23 dicembre 1996, n. 649 (Conversione, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542) e 20 dicembre 1996, n. 642, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 260, 6 settembre 1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 542 e 23 ottobre 1996, n. 552, nonché delle leggi 23 dicembre 1996, n. 649, 20 dicembre 1996, n. 642 e 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 124, dell'art. 1 del d.-l. 16 maggio 1996, n. 260, dell'art. 2 del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, dell'art. 2 del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, dell'art. 2 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, della legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui converte l'art. 2 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, e dell'art. 2, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

10) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, dell'art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, dell'art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dell'art. 1, comma 5, di tale legge, nonché dell'art. 11 del d.-l. 8 agosto 1996, n. 440, e dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, dell'art. 1, comma 2, di tale ultima legge e dell'art. 2, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

11) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei commi 166 e 167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 166 e 167 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

14) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, e dell'art. 3, commi 4 e 5, del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, e dell'art. 1, comma 5, della legge 20 dicembre 1996, n. 642, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;

15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1365

N. 399

Sentenza 10-12 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Condannato contumace - Disciplina delle notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità - Efficacia del decreto di irreperibilità - Presunta inadeguatezza degli strumenti riparatori che il nuovo codice predispone a favore dell'imputato che, dichiarato irreperibile, non abbia avuto conoscenza del processo - Adeguatezza delle innovazioni legislative alle convenzioni internazionali - Non fondatezza.

(C.P.P. artt. 159 e 160).

(Cost., artt. 3, 10 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 2 giugno 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del codice di procedura penale.

Il giudice *a quo* premette: che il pubblico ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, risultato irreperibile ancor prima che fosse possibile, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., invitarlo a dichiarare o eleggere domicilio; che neppure le nuove ricerche disposte ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. avevano dato esito positivo; che era stato quindi emesso decreto di irreperibilità e la notificazione per l'udienza preliminare era stata eseguita mediante consegna di copia al difensore.

Sussistendo le condizioni per il rinvio a giudizio dell'imputato, il remittente ritiene «oggettivamente rilevante la questione di costituzionalità del complesso normativo (artt. 159 e 160 cod. proc. pen.) che nella fattispecie consentirebbe l'emissione del decreto che dispone il giudizio». A suo avviso, la vigente disciplina processualpenalistica dell'irreperibilità dell'imputato merita di essere sottoposta «nella sua interezza» alla valutazione del giudice delle leggi, poiché consente l'instaurazione e la definizione di un processo penale all'insaputa dell'interessato con evidenti disparità di trattamento tra imputato e imputato e notevole pregiudizio del diritto di difesa nel suo significato più essenziale di possibilità dell'imputato di essere presente al processo.

I rimedi dell'incidente di esecuzione (art. 670) e della restituzione nel termine (art. 175), previsti dal nuovo codice di procedura penale per l'imputato che non abbia avuto conoscenza del processo per fatto a lui non imputabile, sarebbero, ad avviso del giudice *a quo*, parziali ed inadeguati, poiché, da un lato, farebbero «ricadere sul condannato, che ha visto negato il suo diritto a partecipare al processo, l'onere di provare *in vinculis* il caso fortuito, la forza maggiore o la mancanza dei presupposti per una valida dichiarazione di irreperibilità», e, dall'altro, lo porrebbero in ogni caso «in grado di aspirare solo a un giudizio di impugnazione, con limitazioni evidenti del suo diritto alla prova (art. 176 cod. proc. pen.) e preclusione di accesso, ad esempio, ai riti alternativi».

Appare quindi al remittente tuttora privo di efficaci garanzie il principio stabilito dall'art. 6, comma 2 (*recte*: comma 3), della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che prevede il diritto dell'imputato di essere informato dell'esistenza di un processo a suo carico e di disporre del tempo e della possibilità di approntare una adeguata difesa. In proposito, nell'ordinanza di rimessione si afferma che già nel 1985 la Corte europea dei diritti dell'uomo «ebbe modo di censurare» (sentenza 12 febbraio 1985, Colozza) la disciplina allora vigente in Italia, su presupposti che il nuovo codice non sembra avere superato.

In definitiva, secondo il giudice *a quo*, il procedimento instaurato attraverso la notifica all'imputato irreperibile costituirebbe una *factio* e comporterebbe «uno strappo» non accettabile al diritto di difesa; darebbe inoltre luogo a procedimenti penali inutili a carico di stranieri casualmente presenti sul territorio, secondo una visione del processo penale come «macchina ineluttabile», che finirebbe con l'«assumere caratteri esclusivamente burocratici ed autoritari infrangendo i diritti fondamentali della persona».

Il remittente rileva ancora che in quelli che egli definisce gli «ordinamenti penali dei Paesi più avanzati» sarebbe in vigore l'opposto principio del raggiungimento della conoscenza effettiva da parte dell'imputato del processo a suo carico e, negli ordinamenti di *common law*, della presenza necessaria dell'imputato dinanzi al giudice; afferma che la lettura dell'art. 24 della Costituzione non potrebbe più prescindere da una «meditata valutazione comparatistica», come dimostrerebbero le difficoltà nei rapporti tra l'Italia e gli altri Stati, in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione, che si sarebbero manifestate a causa della riconosciuta legittimità nel nostro ordinamento delle sentenze contumaciali.

Infine, nell'ordinanza di rimessione si rileva che «la caducazione del rito» previsto dagli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. non produrrebbe «un vuoto di disciplina», imponendosi soltanto, in attesa di un intervento riformatore del legislatore, la sospensione *de facto* di tutti quei processi in cui non si sia potuto eseguire una regolare notifica ai sensi degli artt. 157 e 158 cod. proc. pen., o, comunque, interpellare l'indagato ai fini della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 161 cod. proc. pen.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, l'istituto dell'irreperibilità sarebbe pienamente coerente tanto con il principio di ragionevolezza quanto con quello di inviolabilità del diritto di difesa, in quanto quest'ultimo, come chiarito da questa Corte con la sentenza n. 54 del 1971, non rappresenterebbe, nel nostro ordinamento, un valore assoluto da tutelare in ogni sua possibile articolazione, ma costituirebbe un istituto complesso, regolato ed armonizzato nel quadro di un sistema ispirato al temperamento di più valori ed interessi, tra cui quello della restaurazione dell'ordine giuridico.

L'Avvocatura richiama la sentenza n. 117 del 1970 in base alla quale le notificazioni eseguite con il rito degli irreperibili devono ritenersi prescritte dal legislatore come ultimo e necessario strumento processuale, onde rendere comunque possibile l'ulteriore svolgersi del giudizio, a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso con l'esercizio della giurisdizione penale.

D'altra parte — rileva ancora l'Avvocatura — la Corte non ha mancato di osservare nella sentenza n. 215 del 1974 che «non può essere addossato allo Stato un ulteriore onere nei confronti di chi, col suo comportamento volontario, ha posto in essere una situazione da cui possono derivare quelle conseguenze che lamenta il giudice *a quo*», poiché «l'imputato diventa irreperibile per effetto della sua negligenza, evitando di curare quegli adempimenti formali prescritti dalle norme sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e all'art. 11 del relativo regolamento approvato con d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136».

Considerato in diritto

1. — Il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del codice di procedura penale, che disciplinano le notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità e l'efficacia del decreto di irreperibilità.

A suo avviso, le disposizioni censurate, prevedendo che in caso di irreperibilità dell'imputato le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, consentirebbero l'instaurazione e la definizione di un processo penale nei confronti di un soggetto che non avrebbe avuto notizia del giudizio a suo carico.

Ciò contrasterebbe con gli artt. 3, 11 (*recte*: 10) e 24 della Costituzione per le possibili ed ingiustificate sperequazioni di trattamento tra imputati e l'inaccettabile «strappo» al diritto di difesa, inteso nel suo più essenziale significato di diritto dell'imputato di essere informato dell'esistenza di un processo a suo carico e di disporre del tempo e della possibilità di approntare una adeguata difesa (art. 6, comma 3, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), anche alla luce della sentenza del 12 febbraio 1985 della Corte europea dei diritti dell'uomo e di una meditata valutazione comparatistica con gli ordinamenti penali dei Paesi più avanzati.

2. — La questione, nei termini in cui è prospettata, non è fondata.

Il legislatore italiano non è rimasto insensibile ai richiami provenienti da diverse sedi europee (prima della citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 1985, vi era stata la risoluzione n. 11 adottata il 21 maggio 1975 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che conteneva sollecitazioni di analogo tenore). La legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia) ebbe, sia pure parzialmente, ad anticipare, proprio avendo presente l'insieme dei doveri ai quali lo Stato italiano era vincolato in forza della convenzione europea e l'urgenza di adempiervi (cfr. la relazione al disegno di legge n. 1706 presentato alla Camera dei deputati il 19 ottobre 1987), le soluzioni date dal nuovo codice di procedura penale ai problemi suscitati dal processo contumaciale in generale, e dal rito degli irreperibili in particolare.

Di fronte al tema della conoscenza del processo da parte dell'imputato, la scelta del legislatore è stata di muoversi lungo due direttrici convergenti: da un lato l'introduzione di molteplici previsioni volte a far sì che la conoscenza del processo sia sicura ed incontrovertibile; dall'altro, per le ipotesi estreme in cui, nonostante l'impiego dei mezzi apprestati, tale conoscenza non sia stato possibile assicurare preventivamente, l'allestimento di rimedi successivi intesi comunque alla salvaguardia della posizione dell'imputato e del suo diritto di difendersi. A questa logica, che combina insieme informazione preventiva e reintegrazione successiva, obbediscono tanto le disposizioni che regolano la notificazione all'imputato quanto quelle che danno rilievo alla mancata conoscenza della citazione ed introducono strumenti riparatori quando ne sia derivata l'instaurazione del processo in assenza dell'accusato.

Quanto all'informazione preventiva, posta la regola base della notifica con consegna a mani proprie del destinatario, il problema di come eseguire la notifica quando non sia possibile la consegna personale è stato risolto dall'art. 157 che individua i luoghi dove può ragionevolmente presumersi che si rinvenga un convivente dell'imputato. A questa previsione si affianca, con l'intento di ulteriormente circoscrivere le ipotesi in cui all'imputato rimanga di fatto ignoto il procedimento, l'art. 161, il quale, nel regolare la dichiarazione e l'elezione di domicilio, da compiersi non appena l'interessato venga a trovarsi in presenza dell'autorità giudiziaria o abbia a ricevere un atto da questa nella qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, dispone che egli viene avvertito dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e del fatto che, in mancanza, le notifiche successive saranno eseguite mediante consegna al difensore o nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

Solo nelle ipotesi in cui gli accorgimenti predisposti non producano la conoscenza del processo alla quale tendono, la notifica deve avvenire secondo il rito della irreperibilità. Ma anche con riferimento ad esso la disci-

plina vigente è assai più rigorosa che in passato proprio in tema di ricerche prodromiche all'instaurazione del rito, in relazione alle quali si fa, se possibile, ancor più evidente il fatto che la scelta è stata quella di evitare con ogni mezzo che il procedimento penale abbia corso all'insaputa dell'interessato. L'imputato deve, infatti, essere ricercato, cumulativamente e non alternativamente, in una serie di luoghi nei quali è più verosimile che possano essere acquisite notizie circa la sua attuale dimora. Diversamente da quanto previsto dal vecchio codice, l'art. 159, comma 1, configura ora in termini di obbligatorietà le ricerche dell'imputato «particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, nonché presso l'amministrazione carceraria centrale». E non è un mero accidente che, nella citata disposizione, compaia l'avverbio «particolarmente», poiché è proprio questo elemento lessicale a rendere chiaro che l'indicazione dei luoghi nei quali devono essere eseguite le ricerche non è esaustiva, e che pertanto l'eventuale decreto di irreperibilità non può essere adottato nei casi in cui emergano elementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati. Né è privo di rilievo, ai fini della identificazione del carattere della scelta legislativa e del suo essere protesa a realizzare una situazione di conoscenza del procedimento, il fatto che l'art. 160 introduca limiti temporali alla efficacia del decreto di irreperibilità, stabilendo che ad ogni mutamento di fase le ricerche devono essere rinnovate e che solo nel caso di esito ancora negativo deve essere emesso un nuovo decreto.

3. — L'altro versante sul quale si è mosso il legislatore nel suo proposito di realizzare i valori espressi dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 6 della convenzione è quello dei mezzi riparatori da attivarsi nelle ipotesi in cui, nonostante gli accorgimenti di cui si è detto, l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento.

Alcuni rimedi riguardano in genere il processo contumaciale, ma sono esperibili, sotto determinate condizioni, anche dall'imputato dichiarato irreperibile: la restituzione nel termine per impugnare a condizione che egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento (art. 175, comma 2); la nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia se al momento in cui è emessa vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento (art. 487, comma 4); la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento (art. 603, comma 4); la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee anche nel giudizio di Cassazione per l'imputato, già contumace, che provi di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico (art. 489, comma 1).

Infine, con previsione specificamente riferita al condannato contumace irreperibile, l'art. 670 attribuisce al giudice dell'esecuzione non soltanto il potere di accertare l'esistenza del titolo e il suo carattere di esecutività, ma anche quello di controllare che tale titolo si sia formato nel rispetto delle garanzie previste per l'imputato irreperibile. E la valutazione demandata al giudice per l'esecuzione non è limitata agli aspetti puramente formali, ma è estesa al merito: egli può, infatti, ritenere che in relazione alle emergenze del caso concreto le ricerche di cui all'art. 159 avrebbero dovuto essere effettuate anche altrove e può, conseguentemente, rimettere in termini l'imputato per l'impugnazione.

4. — Gli strumenti riparatori che il nuovo codice predispone a favore dell'imputato che, dichiarato irreperibile, non abbia avuto conoscenza del processo a suo carico appaiono al mittente inadeguati. Tali strumenti si ridurrebbero, a suo avviso, all'incidente di esecuzione di cui all'art. 670 e alla restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell'art. 175; con il primo, l'imputato verrebbe gravato dell'onere di provare *in vinculis* il caso fortuito o la forza maggiore o la mancanza di una valida dichiarazione di irreperibilità; con la seconda, gli sarebbe concesso solamente il giudizio di impugnazione, che è in generale caratterizzato da consistenti limitazioni al diritto alla prova, e gli rimarrebbe comunque precluso l'accesso ai riti alternativi. Di qui la denunciata illegittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del codice di procedura penale, concernenti le notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità e, rispettivamente, l'efficacia del decreto di irreperibilità.

Il nucleo essenziale dell'argomentare dell'ordinanza di remissione è in definitiva che l'inadeguatezza dei predetti rimedi determinerebbe l'illegittimità della disciplina del rito degli irreperibili in quanto tale. E per corroborare questa drastica soluzione il mittente richiama, oltre all'art. 24 della Costituzione, l'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernenti il diritto dell'imputato di essere informato nel più breve tempo possibile del processo a suo carico, e ricorda che già nel 1985 la Corte europea dei diritti dell'uomo «ebbe modo di censurare» la disciplina allora vigente in Italia sotto profili che il nuovo codice non avrebbe superato.

Ma la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza citata dal mittente, ritenne leso il diritto ad un giusto processo in un caso in cui a un imputato, ritenuto irreperibile e condannato con sentenza passata in giudicato, non era stata offerta la possibilità di ottenere un nuovo procedimento nel quale far valere, una volta acquisita notizia certa dell'accusa mossa contro di lui, gli elementi a suo favore.

Non era in discussione in quella sentenza la legittimità del rito degli irreperibili in quanto tale. Gli aspetti sui quali il giudice europeo si concentrò riguardavano i rimedi da ritenere doverosi, in base alla convenzione, quando un legislatore nazionale autorizzi lo svolgimento del processo nonostante l'assenza dell'accusato. L'interessato — fu questa la sostanza dell'enunciato dei giudici di Strasburgo — una volta venuto a conoscenza del procedimento, ha il diritto di «ottenere che un organo giurisdizionale si pronunci di nuovo, dopo averlo ascoltato, sulla fondatezza dell'accusa».

5. — L'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non impone l'adozione di un modello processuale unico e infungibile: per, far sì che il loro sistema giudiziario sia in armonia con il principio del giusto processo, gli Stati contraenti, come la Corte europea non negò, godono della più ampia libertà nella scelta dei mezzi idonei. Se ciò è vero, l'argomento su cui il giudice remittente si appoggia per sostenere che il rito degli irreperibili deve essere eliminato con sentenza di questa Corte non può essere condiviso. La previsione di un simile rito è, come si è detto, parte integrante di una complessa scelta di sistema compiuta dal legislatore, incentrata sul duplice criterio del massimo di impegno preventivo per assicurare la conoscenza del processo e dell'adozione di strumenti riparatori e reintegrativi nei casi estremi in cui l'obiettivo non si sia potuto raggiungere preventivamente.

A tale scelta non possono essere contrapposte, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, valutazioni che assumerebbero il carattere di un giudizio di opportunità. Appare infatti evidente come la soluzione radicale prospettata dal remittente sia tesa a sostituire al sistema prescelto dal legislatore un sistema diverso nel quale il principio della conoscenza del processo si realizzasse, per intero e senza alcuna eccezione, preventivamente in modo che non vi fosse necessità di introdurre strumenti riparatori. Con ciò si oltrepasserebbero i confini di una accezione, anche la più espansiva, del ruolo della giustizia costituzionale, alla quale compete bensì imporre l'osservanza dei principi costituzionali, ma rispettando, ove possibile, le scelte di sistema del legislatore anche quando il merito legislativo del quale tali scelte sono intessute possa apparire opinabile. Nel caso in esame ne verrebbero oltretutto direttamente o indirettamente coinvolti, come lo stesso remittente dimostra di non ignorare, istituti del diritto penale sostanziale e del processo penale, quali la prescrizione dei reati e l'interruzione e la sospensione del processo, che andrebbero ripensati in un nuovo quadro sistematico nel quale la mancanza di un rito per gli irreperibili fosse divenuta elemento caratterizzante.

6. — Le innovazioni introdotte dal nuovo codice denotano che il legislatore si è adoperato per adeguare la disciplina del rito degli imputati irreperibili sia alle convenzioni internazionali sia all'art. 24 della Costituzione, che, nel proclamare inviolabile la difesa in ogni stato e grado del procedimento, appresta a favore dell'imputato garanzie non meno pregnanti, che certamente comprendono il diritto, che la convenzione europea enuncia in maniera esplicita, di avere notizia del procedimento che lo riguarda e di avere l'opportunità e il tempo di allestire le proprie difese.

Il fatto che la nuova disciplina non giunga a prevedere la reintegrazione completa dell'imputato in tutti i suoi diritti processuali nell'ipotesi in cui non abbia avuto conoscenza del processo può far sorgere questioni di legittimità costituzionale il cui esito, se riferite alle disposizioni che non consentono all'imputato l'esercizio di un diritto o di una facoltà di cui avrebbe dovuto fruire, resta impregiudicato. È comunque da escludere che la denunciata insufficienza dei rimedi previsti ridondi in vizio di legittimità costituzionale del rito penale per gli irreperibili in quanto tale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 400

*Ordinanza 10-12 dicembre 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

Ordinamento giudiziario - Nomina dei magistrati onorari - Supplenza dei magistrati professionali chiamati a comporre il collegio giudicante del tribunale in materia civile con vice pretore onorari - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 103/1998 - Esigenze eccezionali limitate all'esaurimento dei giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, comma 5, come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, 102, 106, fino a secondo anno e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, promossi con due ordinanze emesse il 30 maggio e il 27 giugno 1997 dal tribunale di Lecce, nei procedimenti civili vertenti tra Casciaro Donato e la Cassa di risparmio di Puglia e tra Ferraro Massimo e altro e il Fallimento Cantine Giaffreda, iscritte al n. 798 del registro ordinanze 1997, e al n. 158 del registro ordinanze 1998, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997, e n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di due distinte cause civili, pervenute all'udienza collegiale, la parte convenuta rilevava che il Collegio era costituito con la partecipazione di un vice pretore onorario ed eccepiva, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534;

che tale disposizione, al fine di esaurire le controversie civili pendenti, affida al Presidente del tribunale, in ragione di particolari esigenze di servizio, il potere di disporre le supplenze di cui all'art. 105 del regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941 (Ordinamento giudiziario) e in assenza delle condizioni ivi contemplate — qualora non possa provvedere a norma dell'art. 97 di esso — anche il potere di nomina di più di due vice pretori onorari per sede di pretura;

che, condividendo le censure mosse, il tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento ai parametri indicati, questione di legittimità costituzionale della disposizione richiamata, la quale lederebbe innanzitutto l'art. 3, in quanto garantisce la decisione da parte di magistrati togati soltanto nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, mentre per quelli pendenti a tale data consente la composizione del collegio anche con vice pretori, che sono giudici sottratti al vaglio del concorso pubblico, all'espletamento di un congruo periodo di tirocinio e alla verifica delle funzioni svolte;

che, in definitiva, si tratterebbe di giudici straordinari, creati *ad hoc* e come tali in palese violazione dell'art. 102 della Costituzione;

che, per il rimettente, vi sarebbe altresì lesione dell'art. 106, primo e secondo comma, della Costituzione, perché risulterebbero vulnerate la regola del concorso e la disciplina che l'ordinamento giudiziario detta per la nomina dei magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;

che, ponendosi in un rapporto di strumentalità con i principi contenuti negli artt. 101 e 104 della Costituzione, il concorso pubblico — secondo l'ordinanza — assicura l'accesso di tutti i cittadini alle magistrature, senza alcuna discriminazione, e nel contempo permette di accertare la qualificazione professionale per l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

che per quanto attiene, poi, alla disciplina della nomina dei magistrati onorari, *secundum constitutionem*, essa escluderebbe la loro partecipazione ai collegi giudicanti; né tale regola potrebbe intendersi estesa dalla sentenza n. 99 del 1964 di questa Corte, non ricorrendo, nella specie, le ipotesi di cui all'art. 105 dell'ordinamento giudiziario;

che, d'altro canto, l'art. 90, comma 5, censurato, non indica (né potrebbe farlo) il termine in cui scade la supplenza, termine che non si desumerebbe altrimenti, non potendosi prevedere quando si esauriranno le controversie civili pendenti;

che vi sarebbe, infine, violazione dell'art. 97 della Costituzione, perché non risultano stabilite, per i magistrati onorari, le incompatibilità fissate per i togati, essendo loro consentito lo svolgimento della libera professione nello stesso circondario in cui esplicano la funzione giudicante.

Considerato che viene riproposta, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge n. 353 del 1990, come modificato dall'art. 9 del citato d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge n. 534 del 1995, la quale prevede, per tutti gli affari pendenti alla data del 30 aprile 1995, la possibilità di disporre la supplenza dei magistrati professionali chiamati a comporre il collegio giudicante del tribunale, in materia civile, con vice pretori onorari;

che questa Corte, con la sentenza n. 103 del 1998, ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale, restringendo l'ambito di operatività della norma alla supplenza per «singole udienze o singoli processi» e, quanto al fondamento, precisando che la chiamata dei vice pretori onorari risponde alle «esigenze eccezionali» costituite dal limitato scopo di esaurire i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, in modo da consentire il ripristino dell'ordinario andamento della giurisdizione civile;

che, del resto, il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), ha previsto una nuova figura di giudice onorario in sostituzione del vice pretore onorario, stabilendo altresì che «le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto»;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale di Lecce con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1367

N. 401

Ordinanza 10-12 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Cittadino straniero sottoposto a procedimento penale - Espulsione - Partecipazione al processo - Subordinazione all'autorizzazione del Ministro dell'interno del rientro in Italia a tale fine - *Ius superveniens*: legge 6 marzo 1998, n. 40 - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice remittente.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 151).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1997 dal pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, nel procedimento penale a carico di Ammalky Moualy Abdelhadi, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di un cittadino marocchino il difensore faceva conoscere l'intenzione dell'imputato di essere presente al dibattimento, possibilità preclusa da un decreto di espulsione del predetto dal territorio dello Stato;

che, secondo quanto esposto, il questore competente aveva respinto l'istanza dell'imputato per il rientro in Italia, e il pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 122 (*recte*: 112) e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro dell'interno il rientro dello straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso, ma che voglia prender parte al processo;

che, ad avviso del giudice *a quo*, in base al codice di rito penale l'imputato ha diritto di presenziare al dibattimento, come si ricava dal capo II di detto codice, che contiene il divieto di celebrazione del processo quando vi sia un legittimo impedimento dell'imputato, e subordina a tale accertamento la dichiarazione di contumacia;

che si tratterebbe di una situazione assimilabile al legittimo impedimento, a cagione del rifiuto dell'autorità di polizia a concedere il visto di ingresso per presenziare al processo;

che, peraltro, nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione, per difetto dei presupposti di legge, l'art. 7, comma 12-*quinquies*, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39; comma aggiunto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296;

che l'unica possibilità di partecipazione sarebbe quella dettata dall'art. 151 del regio decreto n. 773 del 1931, affidata alla discrezionalità del Ministro dell'interno, ma tale situazione ostacolerebbe di fatto l'esercizio dell'azione penale, non consentendo al giudice di svolgere il processo e impedendo all'imputato la difesa in giudizio;

che il Ministro dell'interno avrebbe, in tal modo, il potere di creare un legittimo impedimento, permanente, in violazione sia dell'art. 112 della Costituzione, che obbliga il pubblico ministero all'esercizio dell'azione penale (mentre, nel caso in esame, il giudice dovrebbe obbligatoriamente sospendere il dibattimento, senza che venga sospeso il decorso della prescrizione, con la inevitabile paralisi dell'azione penale); sia dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che garantisce all'imputato il diritto al processo (con la conseguente pretesa di vedere proclamata la sua innocenza, ove sussista);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza.

Considerato che è stata sollevata, in riferimento agli artt. 112 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

che, in data successiva all'ordinanza di rimessione, è stata approvata la legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

che con l'art. 15 della citata legge il legislatore ha previsto, per lo straniero espulso e sottoposto a procedimento penale, la possibilità di far rientro in Italia, sia pure al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* affinché, alla luce del *ius superveniens* possa valutare se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio principale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1368

N. 402

Ordinanza 10-12 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Provincia di Trento - Sistema indennitario tabellare - Mancato collegamento con il valore reale dell'area occupata - *Ius superveniens*: legge 11 ottobre 1998, n. 10 - Esigenza di nuova valutazione da parte del giudice *a quo* circa la persistenza del requisito della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, artt. da 11 a 20).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), promossi con n. cinque ordinanze emesse il 18 febbraio, l'11 marzo (n. 2 ordinanze), il 22 aprile ed il 27 maggio 1997 dalla Corte di Appello di Trento, rispettivamente iscritte ai nn. 190, 307, 308, 525 e 661 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 16, 24, 36 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con cinque ordinanze emesse tra il 18 febbraio ed il 27 maggio 1997, nel corso di altrettanti giudizi di opposizione alla stima di indennità relative ad espropri (r.o. nn. 190, 307, 308, 525 e 661 del 1997), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 19 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), che prevedono, in materia di espropriazione, un sistema indennitario incentrato su parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'area occupata, ciò che, ad avviso della Corte rimettente, potrebbe condurre ad una ingiustificata compressione dei diritti dei singoli largamente al di sotto della soglia minima del «serio ristoro»;

che, nei casi in esame, l'indennità di cui si tratta risulterebbe addirittura inferiore — ove si escluda l'ulteriore abbattimento del quaranta per cento, per non essere stati i privati interessati posti nella condizione di accettare l'indennizzo offerto, sempre secondo la prospettazione delle anzidette ordinanze — a quella ricavabile dall'art. 5-bis della legge statale di riforma economico-sociale n. 359 del 1992, i cui principi prevalgono anche sugli ordinamenti regionali e provinciali;

che, inoltre, ad avviso del collegio *a quo*, l'applicazione dei criteri di cui alla impugnata normativa comporterebbe una irragionevole discriminazione tra espropriati, titolari di proprietà nella stessa zona, a seguito di una classificazione convenzionale, rimessa a scelte urbanistiche disancorate dal reale valore dei terreni;

che, infine, l'indennizzo su base tabellare, eccessivamente rigido e vincolante per il giudice, non garantirebbe all'espropriato una difesa che comporti in sede giudiziale la effettiva riparazione della subita lesione del diritto;

che l'impugnativa viene estesa anche agli artt. da 11 a 16, nonché all'art. 20 della stessa legge, in quanto strettamente collegati ai primi, sicché la eventuale abrogazione degli artt. 17, 18 e 19, con sostituzione ad essi dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, determinerebbe un grave scoordinamento normativo ed insormontabili difficoltà applicative, ove non accompagnata dalla caducazione anche delle altre norme citate;

che nel giudizio introdotto con la ordinanza R.O. n. 190 del 1997 ha spiegato intervento la Provincia autonoma di Trento, che ha chiesto che gli atti vengano rimessi al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata, ovvero che la stessa sia dichiarata inammissibile od infondata.

Considerato che i giudizi, vertendo su identiche questioni, possono essere riuniti per una decisione contestuale;

che, successivamente alla rimessione delle presenti questioni, il legislatore provinciale di Trento è nuovamente intervenuto nella materia *de qua* con la legge 11 settembre 1998, n. 10, pubblicata nel supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale 15 settembre 1998, n. 38, la quale ha apportato modifiche alla impugnata legge n. 6 del 1993;

che, in particolare, l'art. 41 della citata legge sopravvenuta, al comma 6, ha sostituito l'art. 14 della legge provinciale n. 6 del 1993, concernente l'indennità di espropriazione per le aree edificabili, ora determinata «dalla media aritmetica fra il valore che le aree stesse avrebbero in una contrattazione sul libero mercato immobiliare, come quantificato dal servizio espropriazioni, ed il valore agricolo determinato ai sensi dell'art. 13»;

che lo stesso art. 41 della legge provinciale di Trento n. 10 del 1998, al comma 16, stabilisce che, per le indennità notificate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa (come nei casi sottoposti al giudice *a quo*), i promotori della espropriazione ed i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono, entro trenta giorni dalla medesima data, chiedere la rideterminazione della indennità secondo la nuova disciplina;

che, alla luce del significativo mutamento intervenuto nel quadro normativo, e avuto riguardo, in particolare, alla disposizione transitoria che espressamente consente agli interessati la opzione per l'applicazione della disciplina sopravvenuta, appare necessario restituire gli atti al giudice *a quo*, affinché valuti la persistenza del requisito della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1369

N. 403

Ordinanza 10-12 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Impiego pubblico - Indennità integrativa speciale - Assoggettamento all'IRPEF - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sent. n. 277/84 - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentt. nn. 239/83, 126/79 e 243/93 e 115/90) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, artt. 11, 15, 16, 46, 47 e 48).

(Cost., artt. 3, 24, 53 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, 15, 16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Basile Giovanni contro l'Intendenza di finanza di Milano iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di una controversia promossa per il rimborso dell'IRPEF versata sull'indennità integrativa speciale per gli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 la Commissione tributaria di secondo grado di Milano ha sol-

levato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, 15, 16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);

che, a parere del giudice *a quo*, alla luce delle norme impugnate deve ritenersi che l'indennità integrativa speciale concorra alla formazione del reddito, e sia quindi assoggettata all'IRPEF;

che siffatta scelta del legislatore contrasta con le finalità dell'indennità stessa la quale, istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, non deve essere considerata una componente del reddito, poiché è stata riconosciuta proprio con l'obiettivo di eliminare, sia pure in parte, l'erosione dei compensi dei pubblici dipendenti, mantenendone intatto il potere di acquisto;

che un simile prelievo fiscale lede gli indicati parametri costituzionali perché, oltre a privare l'indennità in oggetto della funzione per la quale è stata creata, non si fonda neppure su di un indice concretamente rivelatore della ricchezza.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 277 del 1984, ha già dichiarato non fondate varie questioni di legittimità costituzionale di contenuto sostanzialmente identico a quella attuale, sollevate in riferimento ai medesimi parametri;

che la Corte ha pure riconosciuto, anche in presenza di un significativo tasso di inflazione, come il fenomeno della svalutazione della moneta non possa rendere illegittimo il prelievo fiscale (alla luce dell'art. 53 della Costituzione) per il solo fatto di accrescere oggettivamente l'incidenza di un determinato tributo (v., tra le altre, le sentenze n. 239 del 1983 e n. 126 del 1979);

che analogamente la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato come l'indennità integrativa speciale, sorta inizialmente come elemento aggiuntivo e separato con finalità di mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni (e delle pensioni) dei pubblici dipendenti erose dall'inflazione, sia andata progressivamente evolvendosi nel senso di diventare a tutti gli effetti una componente vera e propria della retribuzione stessa (v. le sentenze n. 243 del 1993 e n. 115 del 1990);

che tale mutamento, recepito anche in numerosi recenti provvedimenti legislativi, dimostra che l'esclusione dall'obbligo tributario, comprensibile in origine, risulterebbe oggi del tutto ingiustificata;

che, pertanto, la presente questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, 15, 16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 404

*Ordinanza 10-12 dicembre 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili - Deducibilità - Limitazioni - Riferimento alla giurisprudenza della corte in materia (v. sent. n. 143/82) - Ragionevolezza dei requisiti oggettivi - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.****[(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. o)].**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze sul ricorso proposto dall'Ufficio delle imposte dirette di Firenze contro Barbieri Umberto, iscritta al n. 739 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che — nel corso di un giudizio di appello, riguardante il preteso diritto d'un contribuente di dedurre dal reddito IRPEF, relativo agli anni 1984, 1985 e 1986, gli interessi passivi corrisposti a fronte di un finanziamento ipotecario finalizzato all'acquisto di un immobile — la Commissione tributaria regionale di Firenze, con ordinanza emessa l'8 luglio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), dove è prevista la deducibilità degli «interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili»;

che, secondo la rimettente, tale deducibilità non è applicabile ad analoghi rapporti contrattuali, e tuttavia l'analisi comparata delle figure negoziali del mutuo (artt. 1813 e segg. cod. civ.) e dell'apertura di credito bancario (artt. 1842 e segg. cod. civ.), alle quali viene funzionalmente collegata la prestazione della garanzia reale ipotecaria (rispettivamente ex artt. 2808 e 1844 cod. civ.), porterebbe ad escludere la sussistenza di differenze strutturali ed effettuali per i due tipi di contratto, entrambi produttivi di interessi a carico del beneficiario ed entrambi finalizzati al finanziamento dell'acquisto dell'abitazione;

che, sempre secondo la rimettente, la limitazione della deducibilità degli interessi passivi al solo contratto di mutuo ipotecario pone dunque la denunciata norma in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, rispettivamente, per disparità di trattamento di situazioni equivalenti e per lesione del principio della concorrenza alle spese pubbliche in ragione della concreta capacità contributiva di ciascun cittadino;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che la denunciata norma, ripetutamente sottoposta al vaglio di costituzionalità, è stata sempre ritenuta non in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva (v. sentenza n. 143 del 1982, che il giudice *a quo* ha mostrato di ignorare insieme con tutta la successiva conforme giurisprudenza di questa Corte);

che in detta sentenza si è osservato come non irragionevolmente il legislatore abbia ritenuto necessaria, al fine di consentire la deducibilità degli interessi passivi, la coesistenza dei due requisiti della natura reale del contratto e della pubblicità della garanzia ipotecaria (v. anche le ordinanze n. 365 del 1983 e n. 549 del 1987);

che, nell'assenza di ulteriori argomentazioni offerte dalla rimettente, è perciò sufficiente, onde escludere qualsiasi contrasto con i parametri evocati, ribadire che — nell'ambito dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia fiscale (v., da ultimo, sentenza n. 227 del 1998) — la limitazione della deducibilità ai soli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari trova giustificazione nell'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di controllare, celermente e proficuamente, l'effettiva sussistenza del negozio da cui nascono gli interessi medesimi, attraverso la congiunta concorrenza dei predetti requisiti, uno dei quali certamente manca nell'ipotesi — oggetto del giudizio *a quo* — d'apertura di credito bancario, contratto meramente consensuale, ontologicamente diverso dal mutuo quanto a struttura, funzione ed effetti (v. ordinanze n. 342 del 1985 e n. 263 del 1987);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 405

Ordinanza 10-12 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Vigili del fuoco - Servizio antincendio - Fruibilità - Onerosità economica - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 90/1994) - Servizio pubblico essenziale con caratteristiche di preminente interesse generale - Manifesta infondatezza.**

[(Legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2, lett. b)].

(Cost., artt. 41 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1997 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto dalla Belvedere S.r.l. contro il Ministero dell'interno ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria — adito per l'annullamento di un provvedimento con cui la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva ordinato ad una discoteca la vigilanza antincendio ad opera di unità dei vigili del fuoco — ha, con ordinanza emessa il 9 luglio 1997, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), in base al quale gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere ai vigili del fuoco i servizi di vigilanza, a pagamento, dei locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle competenti Commissioni permanenti provinciali;

che il rimettente — pur convenendo con le affermazioni di questa Corte (di cui richiama le sentenze n. 90 del 1994 e n. 97 del 1996) circa la legittimità del regime di monopolio del servizio antincendi affidato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto volto ad assicurare la sicurezza e la salvaguardia delle persone e ad evitare eventi dannosi all'ambiente, ai beni ed alle cose in generale — è tuttavia dell'avviso che la concreta fruibilità di tale servizio, nei termini previsti dalla norma impugnata, sia lesiva: a) dell'art. 41 della Costituzione, poiché l'espletamento del servizio stesso, «alquanto dispendioso» e gravante sull'imprenditore (il quale viceversa

ben potrebbe provvedervi anche con personale privato ugualmente dotato di adeguata perizia), finisce con l'incidere negativamente sul principio di libera iniziativa economica; b) dell'art. 97 della Costituzione, poiché l'impiego di unità operative di vigili del fuoco in un servizio che potrebbe essere assicurato con altre modalità, può comportare irrazionalmente la sottrazione di «forza lavoro» ad altri compiti cui far fronte in caso di evenienze altrettanto cogenti e drammatiche.

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione sostanzialmente identica, ne ha dichiarata la non fondatezza osservando che, una volta non contestata la legittimità di un monopolio pubblico del servizio antincendi, il lamentato obbligo, per i titolari dei locali di pubblico spettacolo, di contrarre esclusivamente col monopolista costituisce un ineliminabile corollario della menzionata configurazione di tale servizio (sentenza n. 90 del 1994, richiamata dallo stesso rimettente);

che, dunque, l'attività antincendio, proprio in quanto qualificabile come servizio pubblico essenziale con carattere di preminente interesse generale, non può non rientrare senza residui nell'ambito della previsione dell'art. 43 della Costituzione, con la conseguenza — qui da ribadire — che ogni questione ad essa relativa esorbita dalla sfera di applicabilità del precedente art. 41 (sentenza n. 97 del 1996, pure citata dal rimettente);

che, inoltre, la previsione della necessaria utilizzazione delle unità operative dei vigili del fuoco per l'espletamento di tale attività, lungi dal realizzare la denunciata violazione dell'art. 97 Cost., costituisce viceversa applicazione del principio in esso enunciato, quale naturale ed imprescindibile garanzia dell'effettivo ed efficiente svolgimento del servizio pubblico, affidato ad una struttura statale istituzionalmente investita di tale compito;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente priva di fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), sollevata — in riferimento agli artt. 41 e 97 della Costituzione — dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 406

*Sentenza 10-12 dicembre 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Amministrazione pubblica - Giudizio di ottemperanza - Adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi alle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa - Proposizione dei relativi ricorsi esclusivamente avverso sentenze passate in giudicato - Mancata previsione del riferimento a sentenze di primo grado esecutive, e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato - Comportamento a rischio dell'Amministrazione inadempiente (e del funzionario responsabile) con sussistenza di responsabilità nelle diverse forme e nelle competenti sedi - Non fondatezza.****(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 37; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, primo comma, n. 4; r.d. 17 agosto 1907, n. 642, artt. 90 e 91).****(Cost., artt. 3, 24, 103 e 113).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), dell'art. 27, primo comma, numero 4 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e degli artt. 90 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto dalla Società italiana per il gas p.a. contro il Comune di Vigliano Biellese ed altra, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio promosso nei confronti del Comune di Vigliano Biellese, ai sensi dell'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dalla Società italiana per il gas p.a. per l'esecuzione della sentenza n. 293 del 1996 con la quale erano stati annullati gli atti di aggiudicazione della gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile alla Sigesa s.p.a., il tribunale amministrativo regionale del Piemonte, ha sollevato questione di legittimità degli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, 90 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Il giudice rimettente, dopo aver ricostruito in fatto l'*iter processuale* della vicenda avente ad oggetto l'imputazione degli atti del Comune di Vigliano Biellese relativi alla procedura di aggiudicazione, a trattativa privata, della concessione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile in favore della Sigesa s.p.a., decisa con sentenza d'annullamento n. 293 del 1996 e nei cui confronti l'amministrazione comunale aveva interposto appello al Consiglio di Stato, ha sottolineato che quest'ultima amministrazione, senza richiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza innanzi al giudice di secondo grado investito dell'esame dell'appello, si era rifiutata espressamente

di assumere i provvedimenti necessari per conformarsi alla statuizione del Tribunale amministrativo regionale; tanto è che l'originaria affidataria del servizio, controinteressata nel giudizio amministrativo, continuava a svolgere il servizio.

In diritto, il giudice *a quo* richiama nelle premesse che il ricorso era basato sull'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 contenente la previsione che le sentenze del giudice amministrativo sono immediatamente esecutive, mentre un consolidato orientamento giurisprudenziale è contrario all'esperibilità immediata del giudizio di «esecuzione» coattiva, essendo questo il tipico rimedio del giudizio d'ottemperanza, fondato sul presupposto che la sentenza da eseguire sia passata in cosa giudicata ai sensi dell'art. 324 del codice di procedura civile (tra le tante, v. Consiglio di Stato, ad plen., 23 marzo 1979, n. 12; 1º aprile 1980, n. 10).

Poiché il riscontro del dato normativo, come conformato dall'indirizzo ermeneutico giurisprudenziale, depone in senso contrario alla pretesa fatta valere nel giudizio di merito, ad avviso del collegio rimettente, si imporrebbe l'indagine sulla legittimità costituzionale delle disposizioni che disciplinano il giudizio di ottemperanza, preclusive all'ottenimento del bene della vita cui sarebbe preordinata la tutela giurisdizionale, in contrasto altresì con il precetto scaturente dalla proclamata esecutività della sentenza del giudice amministrativo.

Sul piano dell'effettività della tutela giurisdizionale che trova presidio costituzionale negli artt. 24 e 113 della Costituzione, atti a garantire il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto, dovrebbe essere affermata, secondo la prospettazione del giudice *a quo*, l'incostituzionalità delle disposizioni che regolano il giudizio di ottemperanza nella parte in cui precludono che siano portate ad esecuzione coattiva le decisioni giustiziali di per sé esecutive, prima di aver acquisito autorità di cosa giudicata.

Il dubbio di legittimità costituzionale troverebbe ulteriore fondamento alla stregua della sentenza n. 419 del 1995 della Corte, che ha riconosciuto il potere del giudice amministrativo di assumere tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione delle proprie ordinanze cautelari; il che oltretutto, quale portato logico-giuridico, sottintenderebbe che a maggior ragione tale potere venisse attribuito alla sentenza che, a differenza della misura cautelare, abbia definito un grado di giudizio.

Sul piano dell'intrinseca ragionevolezza delle disposizioni censurate, che si tradurrebbe altresì in ingiustificata disparità di trattamento, rileverebbe, sempre secondo il giudice *a quo*, la distinzione fra effetti demolitori, ripristinatori e conformativi, conseguenti alle sentenze del giudice amministrativo, in diretta corrispondenza alla natura dell'interesse fatto valere in giudizio: solo i c.d. interessi oppositivi, che non necessitano di misure attuative concrete, sarebbero immediatamente garantiti dall'annullamento degli atti impugnati; non quelli pretensivi, pur sempre omogenei quanto a tutela giurisdizionale.

Sotto altro profilo, la violazione dell'art. 3 in relazione agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione si evincerebbe dalla comparazione con l'esecutività *ex lege* delle sentenze emesse dal giudice ordinario, suscettibili di essere portate ad esecuzione coattiva, a prescindere dalla natura della sentenza e dal contenuto della statuizione, nei confronti della pubblica amministrazione senza che possano invocarsi ostacoli all'esecuzione forzata che la prassi giudiziale ha progressivamente ridotto; irrazionalità vieppiù palese se considerata con riguardo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo avente ad oggetto i rapporti paritetici, le cui decisioni sono di contenuto omologo a quelle rese dal giudice ordinario.

D'altra parte il presunto grado di certezza, sguarnito di tutela costituzionale, insito nell'autorità di cosa giudicata delle sentenze emesse dal giudice amministrativo, si rivelerebbe, secondo la prospettazione delle censure, meramente ipotetico se verificato, con riguardo alle sentenze del Consiglio di Stato, alla luce dell'esclusività del difetto di giurisdizione quale unico motivo di ricorso in Cassazione; mentre il ricorso straordinario per revocazione e l'opposizione di terzo pongono in discussione la stessa nozione teorica di definitiva certezza della situazione giuridica definita con sentenza passata in giudicato.

Inoltre l'eventuale pregiudizio scaturente dal mutamento dell'assetto di interessi in forza dell'esecuzione della pronuncia non definitiva sarebbe scongiurato dall'attribuzione del potere di sospensione della sentenza al giudice investito della cognizione dell'appello.

Infine, sempre secondo il collegio rimettente, sul piano sistematico, l'irragionevolezza delle disposizioni censurate si evidenzerebbe dal più frequente intervento del legislatore volto ad introdurre disposizioni acceleratorie del corso del giudizio amministrativo (cfr., da ultimo, art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109), tale da porsi in insanabile contrasto con disposizioni che, viceversa, subordinano il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio ad eventi temporali remoti, quali il passaggio in giudicato della sentenza.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

La questione, come proposta dal giudice *a quo*, difetterebbe della rilevanza avendo questi autonomamente modificato il titolo della domanda del ricorso, avanzato ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1034 del 1971, e non come giudizio di ottemperanza verso le cui disposizioni si appuntano le censure di legittimità costituzionale.

Nel merito, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe infondata poiché il giudice *a quo*, pur muovendo dall'esatto presupposto dell'imprescindibilità della tutela esecutiva, non considera la specificità del processo amministrativo ed, altresì, i limiti che circoscrivono l'esecuzione coattiva delle sentenze nei confronti dell'attività provvedimentale dell'amministrazione.

D'altra parte la censura che investe la postulata incoerenza dell'esecutività delle sentenze di primo grado e l'ammissibilità del ricorso per ottemperanza delle sole sentenze passate in giudicato, si rivelerebbe ad una indagine approfondita insostenibile.

L'esecutività, infatti, rileva l'Avvocatura, sarebbe propria delle sentenze autoesecutive, quali sono le sentenze di annullamento emesse dal giudice amministrativo all'esito di un giudizio impugnatorio; mentre l'azione di ottemperanza è diretta a conseguire effetti ulteriori, mediati, tali da presupporre l'adozione di provvedimenti, diversi da quelli oggetto di impugnazione.

Del resto la natura stessa del giudizio di ottemperanza, riconducibile per espressa previsione normativa alla giurisdizione estesa al merito riservata alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, renderebbe intuitiva ragione del carattere sostitutivo di tale giudizio rispetto a provvedimenti discrezionali, altrimenti rimessi alle attribuzioni dell'amministrazione.

Né si rivelerebbe fondata l'argomentazione incentrata sulla comparazione delle misure esecutive proprie della fase cautelare, che per sua natura è meramente interinale ed inidonea ad incidere in via definitiva sull'assetto di interessi dedotto in giudizio, con il giudizio di ottemperanza, diretto ad adeguare stabilmente la situazione anteriore alla statuizione, imponendo misure attuative e provvedimenti all'amministrazione, al fine di ricercare un momento di equilibrio fra la necessità di garantire la effettività della decisione giurisdizionale e quella, in ossequio al principio di divisione dei poteri, di non invadere la sfera destinata alla amministrazione da parte del potere giudiziario.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanza 22 gennaio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 27, primo comma, numero 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), 90 e 91 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), nella parte in cui stabiliscono che i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi alle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa possano essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a sentenze di primo grado, esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato.

A parere del tribunale rimettente, le norme anzidette violerebbero gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, in quanto l'effettività della tutela giudiziaria esecutiva sarebbe procrastinata in modo irragionevole tanto più se comparata con le misure esecutive proprie della tutela cautelare; traducendosi, inoltre, nella violazione del principio di uguaglianza stante l'ingiusta discriminazione fra chi abbia ottenuto una sentenza civile immediatamente esecutiva anche in mancanza di giudicato, e chi, pur avendo ottenuto una sentenza esecutiva amministrativa, non può esperire il ricorso per ottemperanza.

2. — Va preliminarmente rilevato che il richiesto scrutinio di costituzionalità deve incentrarsi sugli artt. 37 della legge n. 1034 del 1971, e 27, primo comma, numero 4, del regio decreto n. 1054 del 1924, che sono le norme dalle quali può dedursi il presupposto contestato, mentre gli artt. 90 e 91 del r.d. n. 642 del 1907 hanno la sola funzione di regolamentazione della procedura per i ricorsi cui le prime si riferiscono.

3. — La questione non è fondata.

Giova premettere che lo speciale (per l'oggetto e la procedura) giudizio *ex art.* 27, numero 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) era concepito con specifico riguardo alle sentenze dei tribunali ordinari ed è stato esteso a tutte le decisioni di organi giurisdizionali, compresi quelli della giustizia amministrativa, prima dalla giurisprudenza e poi espressamente, per quanto riguarda il giudicato degli organi di giustizia amministrativa, dall'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel regolare la distribuzione della competenza tra tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato. Mentre solo con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, è stata enucleata — salvo quanto previsto per la esecuzione forzata dal cod. proc. civ. — una particolare procedura di «ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza delle commissioni tributarie» purché «passata in giudicato», attribuita alla competenza delle commissioni tributarie, laddove in precedenza la giurisprudenza, sia pure in modo non uniforme, aveva ammesso l'azionabilità del giudizio avanti al giudice amministrativo.

Di conseguenza, stante l'unicità dei presupposti del ricorso per ottemperanza di sentenze dei giudici ordinari e di quelle dei giudici amministrativi, deve escludersi in radice qualsiasi disparità nell'ambito dei ricorsi per l'esecuzione del giudicato.

Invece differenti, rispetto all'azione in base a ricorso per ottemperanza, e quindi non comparabili, sono le azioni esecutive davanti al giudice ordinario secondo le norme del codice di procedura civile, sia nella forma dell'espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare sia nelle forme per consegna o rilascio ovvero per violazione di un obbligo di fare o di non fare. Rispetto a dette azioni esecutive è ininfluenza il mancato passaggio in giudicato della sentenza o provvedimento giudiziale purché esecutivo, trattandosi di circostanza necessaria solo per il concorrente strumento di tutela costituito dal giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

D'altro canto il giudizio di ottemperanza, secondo l'attuale elaborazione giurisprudenziale, ricomprende una pluralità di configurazioni (in relazione alla situazione concreta, alla statuizione del giudice e alla natura dell'atto impugnato), assumendo talora (quando si tratta di sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro esattamente quantificata e determinata nell'importo, senza che vi sia esigenza ulteriore di sostanziale contenuto cognitorio) natura di semplice giudizio esecutivo — come tale assoggettabile alle limitazioni proprie delle «azioni esecutive» nei confronti degli enti locali dissestati — e quindi qualificabile come rimedio complementare che si aggiunge al procedimento espropriativo del codice di procedura civile, rimesso alla scelta del creditore. In altri casi il giudizio di ottemperanza può essere diretto a porre in essere operazioni materiali o atti giuridici di più stretta esecuzione della sentenza; in altri ancora ha l'obiettivo di conseguire una attività provvedimento dell'amministrazione ed anche effetti ulteriori e diversi rispetto al provvedimento originario oggetto della impugnazione; inoltre può essere utilizzato, in caso di materia attribuita alla giurisdizione amministrativa, anche in mancanza di completa individuazione del contenuto della prestazione o attività cui è tenuta l'amministrazione, laddove invece l'esecuzione forzata attribuita al giudice ordinario presuppone un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Del resto il giudizio di ottemperanza non deve necessariamente (sotto il profilo costituzionale) modellarsi, anche nei presupposti, al processo esecutivo ordinario, attese le peculiarità funzionali del giudizio amministrativo (esteso al merito) con potenzialità sostitutive e intromissive nell'azione amministrativa, non comparabili con i poteri del giudice dell'esecuzione nel processo civile.

Infatti, non esiste un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo (civile e amministrativo), potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, naturalmente a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela (sentenza n. 82 del 1996).

4. — Il limitare l'ambito dello speciale giudizio di ottemperanza — diretto ad ottenere l'adempimento coattivo dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso — al giudicato, inteso come cosa giudicata, è una interpretazione plausibile che il giudice *a quo* ritiene di seguire.

Tale limitazione costituisce una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa, in quanto non obbligata sul piano costituzionale, essendo libero il legislatore di adottare particolari sistemi di esecuzione in via amministrativa delle sentenze dei giudici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, quando queste non si conformino spontaneamente (scelta di recente ripetuta nel processo tributario), fermo il principio (v. sentenza n. 435 del 1995) che in caso di «pronuncia giurisdizionale la quale riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'amministrazione, incombe su quest'ultima l'obbligo di conformarsi ad essa, ed il contenuto di tale obbligo consiste appunto nell'attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice». La fase di esecuzione coattiva di questo obbligo, che pur nasce con la pronuncia del giudice con il carattere della esecutività, è costituzionalmente necessaria senza alcuna possibilità di distinzioni tra funzioni giurisdizionali di natura diversa o tra pubbliche autorità anche di rilevanza costituzionale (sentenza n. 435 del 1995), mentre non necessariamente sul piano costituzionale la proponibilità della speciale azione deve coincidere con la pronuncia di primo grado non passata in giudicato.

La procedura di ottemperanza — con la possibilità di esercizio di poteri sostitutivi rispetto all'amministrazione inadempiente e di inserimento nello svolgimento concreto dell'azione amministrativa mediante un commissario *ad acta* o, a seconda della fattispecie, direttamente da parte del giudice — nei confronti della pubblica amministrazione comporta l'esercizio di una giurisdizione estesa anche al merito, di modo che non è irragionevole, nell'attuale contesto del sistema processuale, la scelta di porre, come presupposto della speciale azione, l'esistenza di una cosa giudicata, anche se è stata auspicata una diversa soluzione legislativa accompagnata da modifiche al processo amministrativo.

5. — L'azione di ottemperanza al giudicato, così come configurata, non esclude né limita la ulteriore tutela giurisdizionale, potendo il soggetto interessato, da un canto, avvalersi dell'azione esecutiva ordinaria per espropriazione forzata in base a sentenza esecutiva contenente condanna al pagamento di somma di denaro; dall'altro canto, proporre le normali azioni di fronte all'inerzia dell'amministrazione, nonché le impugnazioni contro gli atti

della amministrazione che siano in contrasto con le statuizioni contenute in una sentenza provvista di esecutività, ancorché non definitiva. Del resto, la spontanea esecuzione (pur sempre atto dovuto) da parte della Amministrazione di una sentenza del giudice amministrativo di primo grado, in quanto immediatamente esecutiva, non può configurare di per sé acquiescenza alla sentenza stessa, anche se intervenga successivamente all'appello e senza riserva alcuna circa l'obbligatorietà del comportamento sulla base della sentenza, proprio perché l'Amministrazione «è tenuta a darvi esecuzione», secondo un indirizzo giurisprudenziale tutt'altro che isolato.

Sullo stesso piano qualsiasi nuovo atto dell'Amministrazione, che sia in contrasto con la statuizione contenuta nella sentenza esecutiva o che trovi fondamento o giustificazione o che si basi sul presupposto dell'esistenza di un atto annullato con la medesima sentenza ovvero dia ulteriore seguito ai provvedimenti eliminati dal mondo giuridico con l'annullamento disposto da sentenza esecutiva, è affetto da anti giuridicità derivata (per violazione dell'obbligo, in precedenza sottolineato, a carico della Amministrazione di conformarsi alla pronuncia giurisdizionale), suscettibile di essere censurato in sede giurisdizionale con gli ordinari rimedi previsti per la tutela delle posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo, restando affidato ai giudici l'esercizio dei poteri cautelari conferiti dagli ordinamenti processuali, con le conseguenze attuative (v., sulle possibilità di esecuzione delle ordinanze di sospensione del giudice amministrativo, sentenza n. 419 del 1995).

D'altro canto, secondo un indirizzo della giurisprudenza amministrativa, perfino il giudice che ha provveduto sulla sospensione di una sentenza impugnata in appello conserva il potere di emanare provvedimenti cautelari che impongano alla Amministrazione la assunzione di atti ritenuti necessari per l'effettiva tutela interinale dell'interesse perseguito. Infatti, su un piano più generale è stato affermato il principio che qualora il diritto assistito da *fumus boni iuris* sia minacciato da pregiudizio imminente ed irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (sentenza n. 190 del 1985 a proposito di controversie patrimoniali attribuite alla giurisdizione esclusiva).

In ogni caso, la mancata adozione da parte dell'Amministrazione di provvedimenti che rimuovano o interrompano gli effetti persistenti e produttivi di ulteriori conseguenze giuridiche a seguito di atti annullati o comportamenti dichiarati illegittimi da sentenza esecutiva o il mancato conformarsi alle statuizioni della medesima sentenza esecutiva — ancorché non ancora suscettibile di coazione in forma specifica attraverso il giudizio di ottemperanza — è un comportamento a rischio dell'Amministrazione inadempiente (e del funzionario responsabile), potendo ravvisarsi responsabilità nelle diverse forme — a seconda della sussistenza dei relativi presupposti — e nelle sedi competenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), 90 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 407

*Ordinanza 10-12 dicembre 1998***Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.****Costituzione della Repubblica - Camera dei deputati e tribunale di Ferrara - On. Vittorio Sgarbi - Insindacabilità delle dichiarazioni espresse nell'esercizio delle funzioni di deputato al parlamento - Legittimità oggettiva e soggettiva - Ammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal tribunale di Ferrara nei confronti della Camera dei Deputati, a seguito della delibera della Camera dei Deputati del 14 settembre 1995, relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del prof. Achille Bonito Oliva, con ricorso depositato il 15 luglio 1998 ed iscritto al n. 97 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza in data 1-3 luglio 1998 il tribunale di Ferrara ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione, adottata il 14 settembre 1995, con la quale è stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per cui è in corso un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il tribunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 37, sesto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha designato per essere difeso e rappresentato gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi, che con atto depositato il 15 luglio 1998 hanno presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei termini di cui sopra, giusta procura speciale rilasciata dal presidente del tribunale a margine del ricorso, cui è allegata l'ordinanza del tribunale stesso;

che il giudizio civile di responsabilità pendente davanti al tribunale di Ferrara concerne dichiarazioni espresse in un'intervista rilasciata dal deputato Sgarbi al quotidiano «Il Giorno», ritenute diffamatorie dal prof. Achille Bonito Oliva;

che il tribunale di Ferrara aveva proseguito il procedimento civile nonostante la deliberazione di insindacabilità votata dalla Camera dei deputati, e che quest'ultima aveva proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del tribunale di Ferrara, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 177 del 1998;

che sollevando ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, il tribunale di Ferrara chiede ora che la Corte dichiari che — in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione — non spetta alla Camera deliberare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi per le quali è in corso il procedimento civile intentato dal prof. Bonito Oliva, assumendo che vi è stato un uso distorto e arbitrario del potere valutativo della Camera, a causa del radicale difetto di riferibilità delle dichiarazioni rilasciate dal deputato Sgarbi alle funzioni parlamentari e della natura di mero insulto personale delle dichiarazioni stesse; e conseguentemente chiede sia annullata la deliberazione di insindacabilità approvata dalla Camera, che esorbitando dall'ambito dell' art. 68, primo comma, della Costituzione contrasta con i principi dettati dagli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, Cost., nonché dagli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost;

che, in particolare, il ricorrente contesta i presupposti della deliberazione di insindacabilità e, cioè, che la prerogativa costituzionale copra «tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica *lato sensu* intesa del parlamentare» e che la sua ricorrenza non sia esclusa anche di fronte a giudizi «oggettivamente pesanti», tali da costituire, astrattamente, possibile oggetto di illecito.

Considerato che la richiesta di riunione del presente ricorso con quello presentato dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Ferrara, già dichiarato ammissibile con ordinanza n. 177 del 1998, andrà valutata unitamente al merito dei ricorsi;

che in questa fase la Corte è chiamata preliminarmente a decidere, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni definitiva decisione anche sull'ammissibilità;

che il tribunale di Ferrara è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite in relazione alla domanda di risarcimento del danno avanzata in sede civile, in conformità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione (v. da ultimo ordinanze nn. 300, 261, 254 e 250 del 1998);

che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v., fra le tante, le ordinanze nn. 261 e 254 del 1998);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il tribunale di Ferrara lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni (v. ordinanze nn. 300, 261 e 254 del 1998);

che dall'ordinanza e dal correlativo ricorso possono ricavarsi le «ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Ferrara, Sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Ferrara, Sezione civile, ricorrente;*

b) *che gli atti introduttivi del conflitto e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 408

Sentenza 10-14 dicembre 1998**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Enti locali - Regione Sicilia e regione Puglia - Delega per il conferimento di funzioni a regioni ed enti locali e relativi criteri direttivi - Funzioni di indirizzo e coordinamento - Disciplina della conferenza Stato-regioni e sua unificazione con la conferenza Stato-città - Disposizioni regolamentari di delegificazione - Insussistenza di violazione delle attribuzioni di regioni, comuni e province - Rispetto dei limiti costituzionali quanto al decentramento della potestà normativa - Utilizzo del principio di sussidiarietà in modo non contrastante con le regole costituzionali sull'autonomia regionale - Determinatezza dell'oggetto della delega legislativa - Legittimità delle forme di cooperazione «strutturali e funzionali» e di intervento sostitutivo - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 35 del 1972 e 216 del 1987 - Rispetto del principio di legalità - Non fondatezza - Inammissibilità - Caducazione della tendenziale riserva alla competenza del Consiglio dei Ministri dell'esercizio della funzione di indirizzo - Attuale previsione della deliberazione dell'organo provinciale di governo solo per il caso di mancata intesa con la conferenza Stato-regioni o in caso di procedura d'urgenza senza intesa preventiva - Contrasto con il principio della necessità di tale competenza - Illegittimità costituzionale.

(Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8, comma 5, lettera c); legge n. 59/1997, artt. 1, 2, comma 2; 3, comma 1, lettere c) ed f), art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a), e 5, 8, con esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a), art. 9, comma 1, prima parte, e 20, commi da 1 a 7; legge n. 59/1997, art. 9, comma 1, prima parte; legge n. 59/1997, art. 9, comma 1, lettera a); d.lgs. n. 281/1997, art. 2, comma 1, prima parte; d.lgs. n. 281/1997, artt. 8, commi 2 e 3, e 9, commi 5, 6 e 7, legge n. 59/1997, art. 9; d.lgs. n. 281/1997, art. 2, commi 5 e 6; legge n. 59/1997 artt. 1 e 8, commi 1 e 4; d.lgs. n. 281/1997, art. 3).

(Cost., artt. 3, 5, 76, 92, 95, 114, 115, 117, 118, 119; statuto regione Sicilia, artt. 14, 15, 17 e 20).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, secondo comma, 3, primo comma, lett. c) ed f), 4, primo comma, secondo comma e terzo comma, lett. a), 8, 9 e 20, commi dal primo al settimo, legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e degli artt. 1, 2, 3, 8 e 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», promossi con ricorsi della Regione Siciliana e della Regione Puglia, notificati il 15 e 16 aprile ed il 26 e 29 settembre 1997, depositati il 19 e 24 aprile ed il 4 e 6 ottobre 1997, rispettivamente iscritti ai nn. 34, 35, 61 e 62 del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione Siciliana, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 15 aprile 1997 e depositato il 19 aprile 1997 (Reg. ric. n. 34 del 1997), la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 20, 14, 15 e 17 dello statuto speciale nonché agli artt. 3, 5, 114 e 118 della Costituzione, degli articoli 8 e 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per errore indicata come n. 50 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali).

La ricorrente premette che la legge censurata, che per altri profili avrebbe compiuto una chiara opzione per la valorizzazione delle autonomie territoriali, si sarebbe ispirata ad un modello di organizzazione dei livelli di governo che comporta l'equiparazione di Regioni, Province e comuni, modello non rispondente all'attuale Costituzione, che sancisce la differente garanzia costituzionale delle Regioni rispetto a quella degli enti locali, tanto più se si ha riguardo alle Regioni speciali. Tale scelta emergerebbe sin dai primi quattro articoli della legge, che attribuirebbero sostanzialmente al Governo la ripartizione delle funzioni tra il livello regionale e quello locale, articoli che peraltro la Regione Siciliana dichiara di non impugnare sul presupposto che essi non si applichino al suo ordinamento.

Viene impugnato invece l'art. 9 della legge, che, prevedendo l'unificazione della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome con quella Stato-città e autonomie locali, inciderebbe direttamente sulla posizione della Regione Siciliana, per l'effetto di svuotamento del ruolo differenziato rispetto agli enti locali che ad essa deve essere riconosciuto. Emergerebbero profili di contraddittorietà dell'art. 9, che «consolida» la conferenza Stato-città, con precedenti scelte legislative che optavano invece per un sistema di necessaria intermediazione regionale nei rapporti fra Stato ed enti locali, così che potrebbe prospettarsi la irragionevolezza della disposizione impugnata. Ma, soprattutto, essa contrasterebbe con il sistema costituzionale, che comporterebbe la netta differenziazione della posizione delle Regioni, in particolare di quelle speciali, rispetto agli enti locali, differenziazione da cui dovrebbe discendere che la Regione ha la padronanza del sistema amministrativo interno e che le relazioni centro-periferia sono relazioni fra lo Stato e le Regioni. Alla giusta preoccupazione di evitare i rischi di un centralismo regionale altre dovrebbero essere, secondo la ricorrente, le risposte, come l'applicazione del principio di sussidiarietà e l'inserimento degli enti locali nei processi decisionali regionali.

La ricorrente ipotizza, come conseguenza estrema delle sue premesse, una censura di legittimità costituzionale nei confronti della stessa previsione di una conferenza Stato-città: ma afferma che, anche a non voler accedere ad una soluzione radicale, l'art. 9 in esame sarebbe in contrasto con la Costituzione poiché, a seguito dell'unificazione della conferenza Stato-città con quella Stato-Regioni, la prima, da semplice organismo di informazione e di confronto, diverrebbe organo che interviene in processi decisionali relativi a decisioni di alta amministrazione immediatamente incidenti nell'ordinamento regionale, come la formazione di intese e la determinazione in via diretta del contenuto di atti di indirizzo e di programmazione.

In subordine, poi, la Regione sostiene che sarebbe quanto meno necessario differenziare, nella conferenza unificata, la posizione delle Regioni e degli enti locali, almeno sotto il profilo delle quote di rappresentanza, a favore delle Regioni: mentre nulla disporrebbe in proposito la disposizione impugnata.

Sarebbe inoltre costituzionalmente illegittima la previsione della lettera *a* del comma 1 dell'art. 9, secondo cui la conferenza unificata partecipa a tutti i processi decisionali anche di interesse «interregionale e infraregionale», incidendo così sull'autonomia amministrativa e organizzativa della Regione nei suoi rapporti con gli enti locali o in quelli da essa autonomamente determinati con altre Regioni.

2. — La Regione Siciliana impugna altresì l'art. 8 della legge n. 59, in tema di atti di indirizzo e coordinamento. In primo luogo censura la lettera *c* del comma 5, ai sensi della quale è parzialmente abrogato l'articolo 2, comma 3, lettera *d*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che includeva fra gli atti sottoposti al Consiglio dei ministri quelli di indirizzo e coordinamento, nel rispetto, per quanto riguarda le Regioni speciali, delle relative disposizioni statutarie. In tal modo, da un lato sarebbe scomparso l'obbligo di conformare l'esercizio della funzione di indirizzo agli statuti speciali, col rischio di una «particolare pervasività» della funzione; dall'altro verrebbe meno

la riserva «in via tendenziale» al Consiglio dei ministri della funzione di indirizzo, in contrasto anche con gli artt. 92 e 95 della Costituzione, dai quali dovrebbe discendere la concentrazione nell'organo collegiale di governo dei poteri di indirizzo politico e amministrativo.

In secondo luogo, sarebbe censurabile la previsione dell'art. 8, comma 3, secondo cui in caso di urgenza il Governo potrebbe adottare atti di indirizzo e coordinamento prescindendo dalle procedure di intesa preventiva con la conferenza Stato-Regioni, posto che in caso di effettiva urgenza l'ordinamento appresta altri strumenti, come il decreto legge e i poteri di ordinanza, mentre la previsione in questione si presterebbe a possibili e frequenti abusi.

In terzo luogo, sarebbe incostituzionale il comma 2 dell'art. 8 nella parte in cui prevede che, ove l'intesa non sia raggiunta entro un certo termine, gli atti di indirizzo possono essere adottati dal Consiglio dei ministri previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali. Non si contesta la previsione di un meccanismo diretto a superare situazioni di blocco, ma la circostanza che non si indica che, per ricorrere legittimamente a tale meccanismo, il Governo deve avere tenuto un comportamento leale, effettivamente diretto a raggiungere l'intesa.

Infine, l'intero art. 8 si porrebbe in contrasto con la Costituzione in quanto non menziona il principio, affermato nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui l'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento deve conformarsi al principio di legalità sostanziale, onde occorrono sempre norme specifiche di legge che fondino l'esercizio della funzione in un determinato ambito e delimitino il possibile contenuto sostanziale degli atti di indirizzo.

3. — Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio, sostenendo in primo luogo che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto la legge di delega n. 59 del 1997 riguarderebbe solo le Regioni a statuto ordinario.

In subordine, l'Avvocatura erariale sostiene che, quand'anche dovesse ritenersi applicabile alla Regione Siciliana la norma dell'art. 9 relativa all'unificazione della conferenza Stato-Regioni con la conferenza Stato-città, resterebbero comunque rispettate le competenze previste nello statuto speciale, atteso il diverso rango delle due normative, mentre il concreto mancato rispetto di tale limite potrebbe riscontrarsi solo in sede di esame dei decreti legislativi: onde anche sotto questo profilo il ricorso sarebbe inammissibile.

Per quanto attiene all'art. 8 della legge, la difesa del Presidente del Consiglio rileva che esso costituisce una disposizione di tipo procedimentale sull'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, senza pregiudizio delle corrette modalità di esercizio che dovranno, di volta in volta, basarsi su specifiche norme di legge: onde non avrebbe pregio la censura di violazione del principio di legalità sostanziale.

Non sarebbe poi ravvisabile nella Costituzione una riserva al Consiglio dei ministri della funzione di indirizzo e coordinamento, né sarebbero irragionevoli i meccanismi previsti per le situazioni di urgenza o di mancata intesa del Governo con la conferenza Stato-Regioni, dovendosi sempre presumere il richiamo alla leale collaborazione.

4. — Gli articoli 1; 2, comma 2; 3, comma 1, lettere *c* ed *f*; 4, commi 1, 2, 3, lettera *a* e 5; 8; 9, comma 1; 20, commi da 1 a 7, della legge n. 59 del 1997 sono stati impugnati dalla Regione Puglia con ricorso notificato il 16 aprile 1997 e depositato il 24 aprile 1997 (Reg. Ric. n. 35 del 1997).

Premesso che la legge nel suo insieme appare ispirata ad un complessivo disegno di riduzione delle garanzie dell'autonomia regionale, il cui ruolo verrebbe, negli artt. 1 e 2, incostituzionalmente equiparato a quello degli enti locali, un primo gruppo di censure riguarda la delega di cui all'art. 1 della legge e le ulteriori specificazioni contenute negli artt. 2, 3 e 4.

Si afferma in primo luogo l'illegittimità della previsione di un generico «conferimento» di funzioni a Regioni ed enti locali (art. 1, comma 1), che unificherebbe in tale concetto nozioni da tenere distinte, come trasferimento e delega di funzioni, previsti dalla Costituzione nei riguardi delle Regioni, ed attribuzione di funzioni, prevista nei riguardi degli enti locali; nonché della equiparazione delle potestà normative spettanti a Regioni, Province e comuni, che si attuerebbe con l'art. 2, comma 2 (ai cui sensi «in ogni caso la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni sarà disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle Regioni e dagli enti locali»).

Sempre secondo la ricorrente, l'oggetto della delega sarebbe solo apparentemente precisato, poiché, elencandosi non le materie da trasferire, bensì quelle che rimangono in capo allo Stato, si avrebbe solo un'indicazione di ciò che non è oggetto di delega. D'altra parte questa formulazione della delega sarebbe solo apparentemente vantaggiosa per le Regioni, in quanto esse dovrebbero comunque attendere le determinazioni statali per intervenire nelle nuove materie; e le competenze non riservate allo Stato sono destinate genericamente a Regioni ed enti locali, così sostanzialmente parificandosene la collocazione costituzionale, e «decostituzionalizzando» le garanzie a favore delle Regioni, messe alla mercé della legge ordinaria.

Nell'art. 4, comma 3, lettera *a*, il criterio di sussidiarietà sarebbe utilizzato, in violazione dell'art. 115 della Costituzione, in funzione antiregionalista, in quanto da un lato le competenze vengono attribuite dallo Stato a tutti gli enti, illegittimamente equiparati, dall'altro lato le Regioni dovranno conferire agli enti locali tutte le funzioni, nelle materie dell'art. 117 della Costituzione, che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale.

Sarebbe infine incostituzionale la previsione, nell'art. 4, comma 5, di un potere sostitutivo dello Stato, da esercitarsi con decreti legislativi, nel caso di inadempimento della Regione, entro il termine stabilito, all'obbligo di individuare puntualmente le funzioni trasferite o delegate agli enti locali e quelle mantenute in capo alla Regione medesima. Tale delega al Governo non risponderebbe ai requisiti costituzionali, in quanto sarebbe incerta nell'*an*, non sapendosi se le Regioni saranno inadempienti, e nel *quomodo* mancando i principi della distribuzione delle competenze; e avrebbe un oggetto eventuale, definibile solo *ex post* in ragione di un comportamento illegittimo della Regione.

Sarebbero pertanto violati gli articoli 76, 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

5. — Un secondo gruppo di censure, per contrasto con gli artt. della Costituzione, si appunta sull'art. 9 della legge, concernente l'unificazione della conferenza Stato-Regioni con la conferenza Stato-città.

La Regione ricorrente, premesso che la conferenza Stato-Regioni costituirebbe «un punto insostituibile ed irretrattabile, a Costituzione vigente, del raccordo tra lo Stato e le Regioni», nonché «lo strumento essenziale», per la leale cooperazione, lamenta che con la unificazione si avrebbe un organo della composizione variabile, posta nella discrezionalità del Governo, in cui si confronterebbero soggetti, come le Regioni, le cui funzioni e compiti sono garantiti dalla Costituzione, con soggetti le cui funzioni sono determinate da leggi ordinarie. Proprio in base al principio di sussidiarietà, il luogo naturale per la collaborazione e il coordinamento tra Regione ed enti locali si collocherebbe nell'ambito regionale; mentre spostare a livello nazionale la sede del coordinamento finirebbe oltre tutto per favorire esclusivamente le grandi città.

Anche la Regione Puglia censura poi specificamente la lettera *a* del comma 1 dell'art. 9, ove si prevede che la conferenza Stato-Regioni partecipa anche ai processi decisionali di interesse interregionale e infraregionale, ciò che inciderebbe sull'autonomia amministrativa e organizzativa delle Regioni nei rapporti con gli enti locali e in quelli autonomamente determinati con le altre Regioni.

Infine la Regione osserva che non vale ad escludere l'illegittimità dell'art. 9 la circostanza che l'unificazione delle due conferenze riguarda solo le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni e degli enti locali, poiché l'impostazione della legge di delega farebbe sì che tutte le materie e i compiti non statali apparirebbero, incostituzionalmente, comuni a Regioni ed enti locali.

6. — Un terzo gruppo di censure riguarda l'art. 8 della legge in tema di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. La disciplina dettata intenderebbe far venir meno la possibilità dell'esercizio della funzione di indirizzo in via legislativa a favore di una procedura tutta amministrativa in cui lo Stato si riserverebbe «un forte potere di supremazia sovrana». Perciò la disciplina contrasterebbe con gli artt. 5 e 118 della Costituzione e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che richiede il rispetto del principio di legalità sostanziale e la spettanza della deliberazione dell'atto di indirizzo al Consiglio dei ministri.

Dubbi di legittimità, in base agli stessi parametri, susciterebbe altresì la previsione che in caso di urgenza si possa provvedere senza intesa preventiva con la conferenza Stato-Regioni, previsione che si presterebbe ad un uso improprio e distorto di uno strumento di intervento straordinario.

7. — Una ulteriore censura è mossa dalla Regione ricorrente nei confronti del disposto di cui all'art. 3, lettera *c*, della legge, secondo cui in sede di emanazione dei decreti delegati dovranno essere individuate le forme di cooperazione strutturali e funzionali, prevedendosi controlli sostitutivi statali e la presenza di rappresentanti statali nelle strutture di raccordo. Esso sarebbe in contrasto con l'art. 9, lettera *b*, che richiede la concentrazione delle forme di raccordo nella conferenza Stato-Regioni, e sarebbe di dubbia legittimità in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione, in quanto le forme di cooperazione che operino a livello regionale o infraregionale spetterebbero alle Regioni stesse, e forme di cooperazione operanti a livello nazionale sarebbero bensì possibili quando siano coinvolti interessi di rilievo nazionale, ma sarebbe illegittima la presenza di poteri statali sostitutivi all'infuori dei limitati casi in cui occorra salvaguardare un valore costituzionale fondamentale.

8. — La ricorrente afferma che sarebbe di dubbia legittimità costituzionale l'art. 3, lettera *f*, il quale prevede la possibilità per l'amministrazione dello Stato di avvalersi di uffici regionali e locali (d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi). In ogni caso, sarebbe grave che la disposizione in oggetto non preveda la condizione della necessaria copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi da parte della amministrazione statale. Sussisterebbe dunque la violazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione.

9. — Da ultimo, la Regione Puglia, rilevato come sia particolarmente oscura la portata dei primi sette commi dell'art. 20 della legge, afferma che, se da essi si volesse dedurre che regolamenti di delegificazione statali possano intervenire in materie di competenza regionale, operando fino alla nuova disciplina regionale, ciò contrasterebbe con il principio, affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i regolamenti governativi non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale, e lo strumento della delegificazione non può operare per fonti di diversa natura, tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia.

10. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che il ricorso della Regione Puglia sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

In ordine all'art. 1 della legge, l'Avvocatura erariale afferma che l'impiego della formula comprensiva di «conferimento» di funzioni non comporta un'equiparazione fra i diversi soggetti destinatari, a ciascun gruppo dei quali la previsione normativa si applicherà nel rispetto delle specifiche peculiarità. Quanto poi alla censura relativa al criterio di identificazione delle funzioni da conferire, l'Avvocatura rileva che essa presenta aspetti di paradossalità, investendo una norma ispirata al massimo favore regionalista; che il trasferimento dovrà avere ad oggetto, secondo quanto chiariscono i commi 2, 3 e 4 dell'art. 1, tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nel territorio di competenza, in atto svolti dallo Stato o da altri soggetti pubblici, esclusi soltanto le funzioni e i compiti espressamente elencati, senza che residui alcun potere discrezionale al legislatore delegato. La censura sarebbe, sotto tale profilo, inammissibile, prima ancora che infondata.

Né sarebbe dato di vedere come potrebbe il legislatore delegato privilegiare gli enti locali a danno delle Regioni, senza violare i principi di località e di sussidiarietà, espressamente richiamati dalla legge.

Per le stesse ragioni non sarebbero fondate le censure relative all'uso del criterio di sussidiarietà.

In ordine alla delega al Governo per la disciplina in via sostitutiva delle funzioni degli enti locali, prevista dall'art. 4, comma 5, della legge, la difesa del Presidente del Consiglio sostiene anzitutto che la censura mossa dal ricorso sarebbe inammissibile, in quanto volta a lamentare una incostituzionalità generica della norma senza assumere che tale vizio ridondi in lesione della sfera di competenza regionale. Comunque, l'oggetto della delega non sarebbe indefinito, ma solo condizionato all'inadempimento regionale; e i principi e criteri direttivi sarebbero quelli elencati nei precedenti commi dello stesso art. 4.

Quanto all'unificazione delle conferenze Stato-Regioni e Stato-città, prevista dall'art. 9 della legge, si osserva che la logica che presiede al nuovo istituto è la stessa che presiede alle conferenze dei servizi, cioè l'esame contestuale, da parte dei rappresentanti di tutti gli interessi da ponderare, dei problemi di interesse comune. Solo i decreti delegati, che dovranno definire forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, potrebbero, in ipotesi, ledere in concreto le competenze regionali: onde la censura sarebbe allo stato inammissibile.

Sull'art. 8, in tema di indirizzo e coordinamento, l'Avvocatura contesta le censure mosse dal ricorso con gli stessi argomenti, sopra esposti al punto 3, usati per replicare alle analoghe censure mosse allo stesso articolo dal ricorso della Regione Siciliana, osservando inoltre che la scelta dei meccanismi previsti per le situazioni di urgenza o di mancata intesa appartengono alla insindacabile discrezionalità del legislatore, in assenza di parametri costituzionali di riferimento.

Quanto all'art. 3, lettera c, osserva che l'eventuale difetto di chiarezza e coordinamento della norma non concreterebbe un vizio di costituzionalità, e che l'estrema genericità delle previsioni non consente di configurare un attentato alle prerogative regionali finché non saranno emanati i decreti delegati: la censura sarebbe pertanto inammissibile.

In ordine alla censura concernente la utilizzazione da parte dello Stato degli uffici regionali (art. 3, lettera f), si afferma che l'avvalimento è tipica forma di collaborazione fra enti pubblici, e che la copertura finanziaria attiene alle modalità e condizioni che i decreti delegati dovranno disciplinare: l'attuale censura sarebbe dunque inammissibile.

In merito all'art. 20 della legge, infine, l'Avvocatura afferma che si tratta di censura puramente ipotetica, e che l'interpretazione su cui essa si fonda è errata. I sei commi dell'articolo 20 conterrebbero sia disposizioni procedurali sulla delegificazione, sia criteri sostanziali di semplificazione cui i regolamenti dovranno attenersi. Le disposizioni costituenti principi generali dell'ordinamento giuridico e destinate ad operare direttamente fino a più puntuale normazione regionale, ai sensi del comma 7 dell'art. 20, non potrebbero che essere quelle sostanziali: onde sarebbe pacifico che la delegificazione di cui ai primi commi dell'art. 20 non si applichi alle leggi regionali.

11. — Con successivo ricorso, notificato il 26 settembre 1997 e depositato il 4 ottobre 1997 (Reg. Ric. n. 61 del 1997), la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto speciale, nonché agli artt. 3, 5, 92, 95, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, degli artt. 1, 2, 8, commi 1 e 4, e 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali).

La ricorrente ricorda che le disposizioni impugnate sono state emanate sulla base della delega conferita al Governo dall'art. 8 (*recte*: 9) della legge n. 59 del 1997, e afferma che esse sono affette dagli stessi vizi che inficiano quest'ultimo, a sua volta impugnato con il ricorso di cui si è detto sopra, al n. 1. Il ricorso ripropone i profili e gli argomenti del precedente, e conclude sostenendo che le censure mosse comportano l'illegittimità costituzionale delle norme del decreto legislativo n. 281 del 1997, ed in particolare degli articoli impugnati, «nella parte in cui unificando la conferenza Stato-regioni e quella Stato-città, per compiti e materie di interesse comune, non prevedano una qualche forma di preminenza nel processo decisionale delle regioni». Più evidente sarebbe, in specie, la violazione delle norme statutarie ad opera delle disposizioni impugnate «nella parte in cui paiono consentire di ritenere le determinazioni assunte nella conferenza unificata, con il dissenso della Regione Siciliana, vincolanti anche nei confronti di quest'ultima, pure in relazione alla sfera dei rapporti tra la regione e gli enti locali siciliani ovvero con riguardo all'ordinamento ed all'attività di questi ultimi».

12. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato. Esso sarebbe inammissibile in quanto la legge di delega n. 59 del 1997 e il decreto legislativo delegato n. 281 del 1997 riguarderebbero esclusivamente le regioni ordinarie.

L'Avvocatura osserva poi che, anche se si ritenessero applicabili alla regione Siciliana l'art. 9 della legge e il decreto delegato, l'applicabilità della normativa resterebbe comunque limitata alla parte in cui non confligge con le sovraordinate disposizioni dello statuto speciale: e che, in ogni caso, le competenze della conferenza unificata attengono a quegli aspetti sui quali vi sia un sovrapporsi di competenze statali, regionali e locali, al fine di effettuarne l'opportuno coordinamento, secondo la logica delle conferenze di servizi.

13. — Con ricorso notificato il 29 settembre 1997 e depositato il 6 ottobre 1997 (Reg. Ric. n. 62 del 1997) la regione Puglia ha impugnato a sua volta il decreto legislativo n. 281 del 1997, e in particolare gli artt. 2, 3, 8 e 9, per violazione degli artt. 5, 115, 117, 118, 76 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 9 della legge n. 59 del 1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Con un primo motivo la ricorrente sostiene che gli artt. 8 e 9 del decreto impugnato, che disciplinano l'unificazione della conferenza Stato-regioni con la conferenza Stato-città, nonché le modalità di convocazione e le funzioni della conferenza unificata, rappresenterebbero «la spia più evidente di un tentativo di decostituzionalizzare le garanzie dell'autonomia regionale», equiparandola anche negli strumenti e nelle procedure a quella degli enti locali.

Richiamate le argomentazioni già svolte nel precedente ricorso a sostegno dell'incostituzionalità dell'art. 9 della legge di delega, la ricorrente afferma che è sintomatico di un atteggiamento poco rispettoso del rapporto Regione-autonomie locali l'art. 2 del decreto legislativo, che pone a fondamento delle attribuzioni della conferenza Stato-Regioni il fine di garantire la partecipazione delle regioni anche ai processi decisionali «di interesse interregionale ed infraregionale», così incidendo sull'autonomia organizzativa e amministrativa delle regioni.

Afferma poi che affiora a livello interpretativo la tendenza a rendere definitivamente comuni a regioni ed enti locali tutte le materie non statali, come emergerebbe dalla tendenza a tornare ad una interpretazione restrittiva delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, per poter assegnare direttamente agli enti locali funzioni in materie che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 aveva considerato attratte nella competenza regionale.

Con un secondo motivo di ricorso la regione Puglia lamenta la violazione dell'art. 76 della Costituzione ad opera dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto, che disciplinano la composizione e le modalità di convocazione, e rispettivamente le funzioni della conferenza Stato-città, oggetti estranei alla delega contenuta nell'art. 9 della legge, che riguardava solo la definizione e l'ampliamento delle funzioni della conferenza Stato-Regioni e la sua unificazione con la conferenza Stato-città.

Col terzo motivo di ricorso si lamenta che l'art. 3 del decreto legislativo, contraddicendo tanto il ruolo assegnato alla conferenza Stato-regioni che la stessa logica cui si ispira il decreto nell'individuare le funzioni, consente al Governo, in caso di «motivata urgenza», di provvedere in mancanza dell'intesa con la conferenza stessa,

sottoponendo a questa i provvedimenti in via successiva, con semplice obbligo del medesimo Governo di esaminare le osservazioni ai fini di eventuali deliberazioni successive. L'ipotesi della urgenza motivata sarebbe generica e si presterebbe ad un uso strumentale da parte del Governo.

L'art. 3 del decreto attuerebbe in modo discutibile la delega, in base alla quale il Governo era chiamato a specificare le materie per le quali l'intesa è obbligatoria e a disciplinare i casi di dissenso. Invece il decreto sembrerebbe stabilire e contemporaneamente smentire l'obbligatorietà dell'intesa, poiché mentre da un lato stabilisce che le disposizioni in esame si applicano in tutti i casi nei quali l'intesa è prevista dalla legislazione vigente, sembrerebbe poi derogare a tale obbligatorietà consentendo al Governo di provvedere senza intesa in caso di urgenza. Inoltre mancherebbe qualsiasi disposizione che miri a circoscrivere la possibilità per il Governo di aggirare l'obbligo dell'intesa; mentre si sarebbe potuto, per i casi di urgenza, ridurre drasticamente il termine per conseguire l'intesa, ovvero qualificare e sostanziare l'urgenza che legittima il Governo a provvedere senza intesa.

Ad analoghe censure si presterebbe l'art. 2 del decreto, che consente al Governo, in caso d'urgenza, discrezionalmente valutata, di effettuare in via successiva la consultazione sugli atti per i quali essa è obbligatoria.

14. — Anche in quest'ultimo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Ad avviso dell'Avvocatura erariale, la prima censura, relativa alla affermata equiparazione delle regioni agli enti locali, sarebbe viziata dalla arbitrarietà della equazione che ne è alla base, e che pretende di desumere dalla partecipazione ad una conferenza unificata una equiordinazione di ordinamenti: mentre la conferenza svolgerebbe le proprie funzioni in relazione ai compiti sui quali vi sia un sovrapporsi di competenze statali, regionali e locali, ai fini di un opportuno coordinamento.

La seconda censura, di eccesso di delega, sarebbe inammissibile in quanto il vizio non ridonderebbe in lesione delle prerogative regionali; in subordine, essa sarebbe infondata, in quanto le norme del decreto legislativo sulla conferenza Stato-città, riproducendo quasi letteralmente quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1996, istitutivo della conferenza medesima, costituirebbero, in dettaglio, quella «legificazione» della conferenza che la legge di delega avrebbe operato in via di principio, ponendosi in rapporto di necessaria e funzionale attuazione con quest'ultima.

Quanto alle censure mosse col terzo motivo del ricorso, l'Avvocatura osserva che la legge di delega prevedeva che venisse definita l'area della obbligatorietà dell'intesa, e dunque anche possibili ipotesi di esclusione della stessa, una delle quali potrebbe ben essere l'urgenza. La norma si porrebbe d'altronde in linea con la *ratio* ispiratrice dell'art. 8 della legge, che a proposito degli atti di indirizzo e coordinamento, prevede l'esclusione dell'intesa, e la consultazione successiva, nel caso di urgenza; mentre ipotizzare un uso distorto di tale facoltà del Governo costituirebbe un inammissibile processo alle intenzioni, tanto più che il procedimento in esame è per definizione ispirato al principio di leale collaborazione fra Stato e regioni.

Considerato in diritto

1. — I quattro ricorsi, due della Regione Siciliana e due della regione Puglia, investono da un lato gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), proponendo in parte questioni fra loro identiche o analoghe; dall'altro, gli artt. 1, 2, 3, 8 e 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 9 della predetta legge, muovendo in parte censure identiche o analoghe a quelle proposte nei confronti della norma di delega. Pertanto i giudizi, fra loro connessi, possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

2. — Le questioni proposte possono essere distinte in quattro gruppi. Il primo concerne censure mosse, dalla sola regione Puglia nel primo ricorso, ai primi quattro articoli della legge n. 59 del 1997, concernenti la delega per il conferimento di funzioni a regioni ed enti locali ed i relativi criteri direttivi; il secondo gruppo di questioni, sollevate da entrambe le regioni nei ricorsi contro la legge n. 59, investe l'art. 8, in tema di indirizzo e coordinamento; il terzo gruppo di censure, anch'esse in gran parte comuni alle due regioni, e sviluppate in tutti i quattro ricorsi, riguarda la disciplina della conferenza Stato-regioni e la sua unificazione con la conferenza Stato-città,

come stabilite sia nell'art. 9 della legge di delega, sia nel decreto legislativo delegato; a parte, infine, va considerata la questione sollevata dalla regione Puglia nei confronti dell'art. 20 della legge n. 59, in tema di regolamenti di delegificazione.

Il primo gruppo di censure investe principalmente i criteri con i quali il legislatore delegante ha previsto l'allocazione di nuove funzioni e compiti ai livelli di governo e di amministrazione delle regioni e degli enti locali.

La delega, come configurata nell'art. 1 della legge, concerne il «conferimento», sia alle regioni che agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 della Costituzione, di funzioni e compiti amministrativi, intendendosi per «conferimento» il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti (comma 1). In linea di principio, sono conferiti a regioni ed enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, «tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici» (comma 2). Sono esclusi dal conferimento solo le funzioni e i compiti riconducibili a materie espressamente elencate (comma 3), nonché altri compiti di rilievo nazionale da individuare d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, e quelli svolti localmente da camere di commercio e università (comma 4).

La disciplina legislativa delle funzioni conferite spetta alle regioni nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione; nelle restanti materie le regioni avranno potestà legislativa delegata ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione; in ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni sarà disposta, «secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali» (art. 2).

Con i decreti legislativi delegati debbono, fra l'altro, essere individuati tassativamente i compiti residui delle amministrazioni statali; essere indicate le funzioni da conferire alle regioni anche ai fini dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990 (che affida alle Regioni il compito di organizzare l'esercizio delle funzioni di comuni e Province), e quelle da conferire agli enti locali ai sensi degli artt. 128 e 118, primo comma, della Costituzione; essere individuate le procedure e gli strumenti di raccordo (art. 3).

È stabilito inoltre che nelle materie di cui all'art. 117 le regioni conferiranno agli enti locali «tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale», mentre nelle altre materie saranno i decreti delegati a conferire le funzioni a regioni ed enti locali nell'osservanza di vari principi, fra cui quello di sussidiarietà (art. 4). Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990 e del principio di sussidiarietà ciascuna regione dovrà adottare, entro sei mesi dall'approvazione di ciascun decreto delegato, una legge per la puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione medesima. Qualora non provveda entro il termine, il Governo è fin d'ora delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla scadenza, uno o più decreti legislativi delegati «di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale», dunque con efficacia suppletiva e cedevole (art. 4, comma 5).

Con riguardo a questo complesso sistema normativo che caratterizza la delega conferita al Governo, la regione Puglia lamenta in primo luogo la equiparazione del ruolo delle regioni e di quello degli enti locali, che si ispirerebbe ad un disegno di riduzione delle garanzie dell'autonomia regionale. Essa risulterebbe anzitutto dalla previsione, nell'art. 1, comma 1, di un generico «conferimento» di funzioni, che unifica sia il trasferimento e la delega, previsti dagli artt. 117 e 118 della Costituzione per le regioni, sia l'attribuzione di funzioni agli enti locali prevista dagli artt. 118, primo comma, e 128 della Costituzione; e si manifesterebbe altresì nella equiparazione delle potestà normative spettanti a regioni ed enti locali per la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni (art. 2, comma 2).

Ancora, secondo la regione ricorrente, la previsione di una destinazione generica alle regioni e agli enti locali delle funzioni non riservate allo Stato realizzerebbe una sostanziale parificazione della collocazione costituzionale delle regioni e degli enti locali, e una «decostituzionalizzazione» delle garanzie a favore delle regioni, che resterebbero alla mercé della legge ordinaria, la quale potrebbe domani riprendere a favore dello Stato o conferire agli enti locali ciò che oggi viene conferito alle regioni stesse.

La ricorrente censura altresì il modo in cui il legislatore delegante ha fatto riferimento al principio di sussidiarietà, che sarebbe utilizzato «in funzione antiregionalista», dato che, da un lato, in base ad esso, il legislatore delegato attribuirà le funzioni anche agli enti locali; dall'altro lato, le regioni saranno tenute a conferire agli enti locali, nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale (art. 4, comma 1).

3. — Le questioni non sono fondate.

La Costituzione conferisce al legislatore statale, ai fini della realizzazione del disegno complessivo di autonomia ispirato ai principi di cui all'art. 5, sia il potere-dovere di regolare per ogni ramo della pubblica amministrazione «il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni» ai sensi dell'art. 118, primo comma (VIII disp. trans. e fin., secondo comma); sia il potere di «delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative» (art. 118, secondo comma); sia, infine, quello di attribuire direttamente alle Province, ai comuni e agli altri enti locali le funzioni amministrative «di interesse esclusivamente locale» nelle materie di spettanza regionale (art. 118, primo comma), e più in generale di determinare le funzioni di province e comuni con le «leggi generali della Repubblica» che fissano i principi della loro autonomia (art. 128). Nell'esercizio di questi poteri il legislatore statale gode di spazi di discrezionalità: così nello scegliere le materie in cui delegare alle regioni ulteriori funzioni; nell'individuare direttamente le funzioni di interesse esclusivamente locale attribuite agli enti locali o nel demandare invece alla regione, nell'esercizio della sua potestà legislativa e anche in attuazione del principio del «normale» esercizio decentrato delle funzioni amministrative della medesima (art. 118, terzo comma), il compito di identificare specificamente la dimensione dei relativi interessi «in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio», come ad esempio si esprime l'art. 3, comma 2, della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali; o ancora nell'individuare le esigenze e gli strumenti di raccordo fra diversi livelli di governo per un esercizio coordinato delle funzioni o per attuare la cooperazione nelle materie in cui coesistano competenze diverse.

Ciò che rileva dal punto di vista costituzionale è che non siano violate le sfere di attribuzioni garantite alle regioni, nonché, a livello di principio, a comuni e province, dalle norme costituzionali, e più in generale che la disciplina del riparto di competenze e dei rapporti fra Stato, regioni ed enti locali sia in armonia con le regole e i principi derivanti dalle stesse norme costituzionali. La scelta, entro questi limiti, di modelli di riparto di funzioni e di disciplina di rapporti più nettamente ispirati al potenziamento del ruolo della regione anche per quanto attiene all'assetto delle funzioni degli enti locali, ovvero invece alla determinazione diretta, con legge statale, di sfere di attribuzioni amministrative degli enti locali, garantite *a priori* anche nei confronti del legislatore regionale, rientra nell'ambito delle legittime scelte di politica istituzionale, che possono volta a volta avvalersi di questo o quello strumento apprestato in questo campo dalle norme costituzionali, e che non hanno ragione di essere discusse in questa sede, se non quando si tratti di verificare in concreto l'osservanza dei limiti costituzionalmente imposti.

La legge n. 59 del 1997 contiene una assai ampia delega al Governo per l'attuazione, fra l'altro, di un organico disegno di ulteriore decentramento di funzioni (dopo quello realizzato, per quanto riguarda le regioni, e sempre per via di legislazione delegata, in base all'art. 17 della legge n. 281 del 1970 e successivamente, con criteri meno restrittivi, in base all'art. 1 della legge n. 382 del 1975): e comporta l'impiego, da parte del legislatore delegato, di tutta la gamma di strumenti costituzionalmente ammessi per il decentramento delle funzioni, dal trasferimento di nuove funzioni amministrative alle regioni nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione (utilizzando i margini di flessibilità insiti nella definizione legislativa delle materie elencate dalla Costituzione), alla delega alle regioni di funzioni in altre materie, alla attribuzione di funzioni agli enti locali. La legge non solo non confonde fra loro tali diversi strumenti (che l'art. 1, comma 1, espressamente e distintamente evoca, sia pure poi ricomprendendoli per comodità espressiva nel termine di «conferimento» di funzioni e compiti amministrativi, senza perciò che venga meno la differenza del titolo costituzionale del conferimento, con la relativa disciplina), ma opera una netta distinzione fra le materie spettanti alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nel cui ambito è fondamentalmente rimesso alle regioni stesse il compito di individuare le funzioni da decentrare ulteriormente agli enti locali e quelle che invece richiedono «l'unitario esercizio a livello regionale» (art. 4, comma 1), e le altre materie, nelle quali il riparto di funzioni attraverso la delega alle regioni o l'attribuzione agli enti locali è direttamente effettuato dai decreti delegati (art. 4, comma 2).

Parimenti, sono rispettati i limiti costituzionali per quanto attiene al decentramento della potestà normativa. Infatti l'art. 2 della legge ribadisce anzitutto la spettanza alle regioni della potestà legislativa propria quando si tratti di disciplina riconducibile alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, e attribuisce alle stesse — sul modello di quanto già disposto dall'art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977 — potestà legislativa di attuazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, nelle «restanti materie», nelle quali cioè il conferimento di funzioni amministrative avviene per delega ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione. Quanto poi alla disciplina «dell'organizzazione e dello svolgimento» delle funzioni, cioè degli aspetti organizzativi e procedurali, essa è demandata alle regioni o agli enti locali «secondo le rispettive competenze», e dunque a seconda che alle une o agli altri le funzioni medesime siano trasferite, delegate o attribuite, ribadendo l'autonomia organizzativa che alle regioni è direttamente garantita dalla Costituzione (cfr. art. 117, primo alinea, e art. 123 della Costituzione), e a comuni e province è riconosciuta, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione, dagli artt. 4 e 5 della legge n. 142 del 1990; e precisando che tale autonomia trova esplicitazione «nell'ambito della rispettiva potestà nor-

mativa», e dunque nel rispetto delle regole e dei limiti propri di ciascuno di tali ambiti, volta a volta secondo i caratteri propri della potestà statutaria, legislativa o regolamentare delle Regioni o della potestà normativa degli enti locali.

Nemmeno a questo riguardo si verifica perciò alcuna commistione o illegittima equiparazione della posizione costituzionale dei diversi enti dotati di autonomia.

Il sistema disegnato dalla legge di delega non realizza una «decostituzionalizzazione» delle attribuzioni regionali: non postula infatti alcun potere del legislatore delegato di sottrarre alle Regioni competenze loro spettanti per Costituzione, mentre attribuzioni che dipendano da scelte del legislatore ordinario restano per loro natura «retrattabili», nei limiti in cui ciò non comporti, anche indirettamente, una lesione dello *status* garantito alle Regioni dalle norme costituzionali.

Né, infine, si può dire che il richiamo ripetuto al principio di sussidiarietà venga utilizzato in modo contrastante con le regole costituzionali sull'autonomia regionale: in particolare, mentre nelle materie dell'art. 117 della Costituzione — cioè nell'ambito delle competenze proprie delle Regioni, ad esse garantite dalla Costituzione — l'attuazione del principio in relazione ai livelli di governo sub-statali è fondamentalmente rimessa alla Regione stessa, cui spetta disciplinare il conferimento agli enti locali delle funzioni «che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale» (art. 4, comma 1), fuori di queste materie è al legislatore delegato che viene rimessa la realizzazione del riparto di funzioni e di compiti fra Regioni ed enti locali (art. 4, comma 2). In ogni caso, leggi regionali e decreti delegati dovranno a ciò provvedere sulla base non solo del principio di sussidiarietà, ma anche degli altri principi e criteri previsti dalla legge di delega (art. 4, comma 3).

4. — La ricorrente Regione Puglia denuncia altresì una duplice violazione dell'art. 76 della Costituzione. In primo luogo, la delega per il conferimento di funzioni avrebbe un oggetto non precisato, elencandosi nella legge di delega non già le materie da conferire, bensì quelle escluse dal conferimento, e che dunque non sono oggetto di delega. In secondo luogo, la delega al Governo per la disciplina in via sostitutiva del riparto delle funzioni fra Regione ed enti locali, per il caso in cui la Regione non vi provveda entro il termine stabilito (art. 4, comma 5), sarebbe incerta nell'*an* ad oggetto eventuale e definibile solo *ex post* ed incerta nel *quomodo* mancando i principi sulla distribuzione delle competenze che verrebbe operata dal legislatore delegato.

5. — Le questioni non sono fondate.

Quanto alla prima, il criterio prescelto dal legislatore delegante per la individuazione delle funzioni da conferire è indubbiamente innovativo e tale da comportare l'espansione del decentramento al di là di quanto strettamente richiesto per l'attuazione delle norme costituzionali in tema di autonomie regionali e locali: anziché individuare *nominatim* gli ambiti materiali cui attengono le funzioni da conferire, si procede — in conformità al principio di sussidiarietà, non a caso indicato al primo posto tra i criteri direttivi della delega (art. 4, comma 2, lettera a) — alla elencazione delle materie e dei compiti *esclusi* dal decentramento (art. 1, comma 3 e comma 4, lettere a, b, d, e); e si demanda, in una serie di altre materie, ad un procedimento d'intesa nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni la individuazione dei «compiti di rilievo nazionale» da mantenere in capo alle amministrazioni statali (art. 1, comma 4, lettera c). Stabilita questa delimitazione «in negativo», la delega per il conferimento concerne «tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità», nonché «tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici» (art. 1, comma 2).

Non si può dire dunque che l'oggetto della delega resti indeterminato: esso è delimitato sia in negativo, attraverso la identificazione delle materie escluse e dei compiti da eccettuare dal decentramento, sia in positivo, attraverso i criteri del riferimento agli interessi e alla promozione dello sviluppo delle comunità regionali e locali, e della localizzabilità nel rispettivo territorio. La delimitazione dell'area della delega è bensì, in parte, effettuata attraverso «clausole generali», come quelle da ultimo richiamate: ma non si può dire che ciò sia in ogni caso precluso dall'art. 76 della Costituzione, posto che la definizione, costituzionalmente necessaria, dell'oggetto della delega non può non tener conto della natura e dei caratteri dell'oggetto medesimo. Il ricorso a clausole generali, come quella ben nota della «organicità» nel conferimento di funzioni (cfr. art. 1 della legge n. 382 del 1975), o quelle impiegate dal legislatore delegante nella legge n. 59, accompagnate dall'indicazione di principi come quelli di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità e unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione (art. 4, comma 3, lettere a, b, c, e, f, g, h), appare coerente con un disegno di decentramento che non mira a modificare questo o quel riparto specifico di funzioni e di compiti, ma a ridisegnare complessivamente ed in modo coerente l'allocazione dei compiti amministrativi fra i diversi livelli territoriali di governo.

6. — Quanto al secondo profilo di denunciata violazione dell'art. 76 della Costituzione, attinente al particolare meccanismo di intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni, delineato nell'art. 4, comma 5, della legge impugnata, va osservato anzitutto che il contenuto delle norme delegate ivi previste corrisponde a ciò che in astratto il legislatore statale sarebbe abilitato a compiere direttamente: vale a dire ripartire le funzioni amministrative fra Regioni ed enti locali, attraverso lo strumento dell'attribuzione agli enti locali delle funzioni di interesse esclusivamente locale (art. 118, primo comma, Cost.). In tal modo peraltro si verrebbe, se non ad esaurire, a comprimere ampiamente lo spazio nel quale le Regioni sono chiamate, in forza dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, a decentrare ulteriormente nel loro territorio le funzioni amministrative, nella forma della delega agli enti locali; e soprattutto si rischierebbe di irrigidire in modo uniforme la configurazione delle funzioni e del loro esercizio sul territorio, senza poter tenere conto della diversità dei contesti territoriali e anche delle legittime scelte che in questo campo possono essere compiute, sia pure nell'alveo del principio costituzionale che favorisce la devoluzione «in basso» delle funzioni ogni volta che sia possibile (come emerge dalla locuzione dell'art. 118, terzo comma, secondo cui «normalmente» le regioni esercitano le funzioni loro devolute mediante delega o utilizzazione degli uffici degli enti locali).

Ben si comprende dunque come, già nel contesto dell'ordinamento delle autonomie locali, il legislatore statale abbia inteso, con l'art. 3 della legge n. 142 del 1990, attribuire alle Regioni un ruolo di identificazione degli interessi comunali e provinciali «in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio», e di «organizzazione» dell'esercizio delle funzioni a livello locale, cioè di disciplina del modo in cui esse si collocano e si raccordano nel contesto regionale, sottolineando così un ruolo della Regione come «centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali» (sentenza n. 343 del 1991). La legge n. 59 del 1997 va oltre, ma nella stessa direzione, chiamando le Regioni, nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, a definire il riparto delle funzioni al proprio interno con criteri analoghi a quelli seguiti dallo stesso legislatore statale, e cioè identificando le funzioni che «richiedono l'unitario esercizio a livello regionale» e devolvendo tutte le altre ai comuni, alle Province e agli altri enti locali (art. 4, comma 1), in conformità al principio di sussidiarietà.

Proprio per evitare che l'inerzia delle Regioni comprometta l'attuazione di questo disegno complessivo, si prevede un termine di sei mesi, decorrente dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di conferimento delle funzioni, entro il quale ogni Regione dovrà adottare una legge per la «puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa». Scaduto invano tale termine, alle Regioni inadempienti si sostituisce il Governo con appositi decreti delegati «di ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali», destinati peraltro a valere solo in via suppletiva, fino a quando non intervenga la legge regionale (art. 4, comma 5).

L'oggetto della delega è dunque definito; e altrettanto definito è il termine (novanta giorni dalla scadenza del predetto termine di sei mesi imposto alle Regioni) entro il quale è esercitata la potestà delegata al Governo. Eventuale è solo il verificarsi delle circostanze che rendono necessario l'esercizio della delega (l'inadempimento regionale): ma una delega in tal modo «condizionata» al verificarsi di eventi estranei alla volontà sia del Parlamento delegante, sia del Governo delegato, non è di per sé in contrasto con il modello di cui all'art. 76 della Costituzione.

Né si può dire che manchi la determinazione dei principi e criteri direttivi della delega: essi infatti sono quegli stessi che l'art. 4 indica al comma 2 per i conferimenti di funzioni operati in via normale e definitiva dalla legge regionale, o, fuori delle materie dell'art. 117, dai decreti legislativi delegati (tra cui il principio di sussidiarietà, espressamente richiamato ancora nel comma 5), nonché quelli enunciati nell'art. 3 della legge n. 142 del 1990, alla cui applicazione deve essere intesa la legge regionale di individuazione delle funzioni devolute agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione: legge la cui mancata adozione entro il termine stabilito abilita il Governo ad adottare il decreto delegato che disciplina in via suppletiva la materia.

7. — La Regione Puglia ha impugnato poi due disposizioni particolari, contenute nell'art. 3 della legge — che precisa i contenuti dei decreti legislativi di conferimento delle nuove funzioni — rispettivamente alla lettera *c* e alla lettera *f*.

La prima di esse riguarda la previsione della individuazione di procedure e strumenti di raccordo e di forme di cooperazione strutturali e funzionali che consentano la collaborazione fra livelli di governo, anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienze nell'esercizio delle funzioni conferite, e della presenza di rappresentanti statali, regionali e locali nelle strutture necessarie per l'esercizio di funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo. Ad avviso della ricorrente, tale previsione da un lato confligge con quella dell'art. 9, lettera *b*, che richiederebbe la concentrazione nella conferenza Stato-Regioni delle funzioni di raccordo, dall'altro lato sarebbe di dubbia legittimità costituzionale perché le forme di collaborazione a livello interregionale o infra-

regionale spetterebbero alle Regioni, mentre nel caso di forme di collaborazione a livello nazionale, possibili quando siano coinvolti interessi di rilievo nazionale, poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni sarebbero ammissibili solo quando occorra salvaguardare un valore costituzionale fondamentale.

8. — La questione è infondata.

La generica previsione di forme di cooperazione «strutturali e funzionali» e di interventi sostitutivi non appare di per sé in contrasto con norme costituzionali, poiché anzi il principio di leale cooperazione, più volte richiamato nella giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, sentenze nn. 49, 482 e 483 del 1991, nn. 19 e 242 del 1997), implica proprio la ricerca di tali forme là dove si intersecano competenze ed interessi afferenti a diversi livelli di governo. Né è vietato al legislatore statale prevedere e disciplinare forme di collaborazione anche fra Regioni o fra queste e gli enti locali, negli ambiti e con modalità che non ledano la fondamentale autonomia organizzativa delle Regioni, e anche forme di intervento sostitutivo per ovviare alle eventuali inerzie o inadempienze tali da mettere in pericolo interessi unitari, sulla base di presupposti e con l'osservanza di modalità a loro volta rispettose dell'autonomia costituzionale degli enti. Se poi, in concreto, specifiche previsioni o discipline dei decreti legislativi delegati risultassero in contrasto con i principi costituzionali, sarebbe ad esse, e non alla legge di delega, che dovrebbero rivolgersi le censure relative.

Quanto al denunciato contrasto fra l'art. 3, lettera *c* e l'art. 9, lettera *b* — a parte il rilievo che si tratta di un problema di coordinamento fra norme diverse, e non della lamentata violazione di principi costituzionali — basta osservare che il criterio, enunciato dall'art. 9, di una concentrazione in capo alla conferenza Stato-Regioni di «tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e Regioni» non può che essere inteso in senso tendenziale, tale da non escludere del tutto la possibilità di stabilire in casi particolari altre forme di raccordo.

9. — La lettera *f*, dell'art. 3 concerne la previsione della possibilità per l'amministrazione dello Stato di avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali o locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi.

Secondo la ricorrente Regione Puglia, tale strumento, nei riguardi degli uffici regionali, non sarebbe ammesso dalla Costituzione, che conoscerebbe solo la delega di funzioni amministrative alle Regioni; e comunque non sarebbe legittima la mancata previsione della necessaria copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi da parte della amministrazione statale.

10. — Anche tale questione non è fondata.

Come questa Corte ha affermato (cfr. sentenze n. 35 del 1972 e n. 216 del 1987), deve ritenersi sussistente la possibilità per lo Stato di avvalersi degli uffici regionali, così come è espressamente prevista la possibilità per la Regione di avvalersi di uffici di enti locali (art. 118, terzo comma, Cost.). Il rispetto necessario dell'autonomia delle Regioni, anche sotto il profilo della provvista dei mezzi finanziari necessari per fronteggiare nuovi oneri, è presupposto per la legittima configurazione in concreto delle «modalità e condizioni» per l'attuazione di tale forma di collaborazione, ed è tendenzialmente assicurato anche dalla previsione, nella norma denunciata, di una intesa «con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi».

11. — Il secondo gruppo di censure, sollevate da entrambe le Regioni ricorrenti, riguarda, come si è detto, la disciplina, contenuta nell'art. 8 della legge n. 59, dell'attività di indirizzo e coordinamento. In tale articolo si stabilisce che gli atti di indirizzo sono adottati previa intesa con la conferenza Stato-Regioni; che, quando l'intesa non sia raggiunta entro il termine fissato, essi sono adottati con delibera del Consiglio dei ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali; che in caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza previa intesa: in tal caso i provvedimenti adottati sono sottoposti alla conferenza a posteriori e il Governo è tenuto a riesaminare gli atti sui quali sia stato espresso parere negativo. È poi disposta l'abrogazione di preesistenti norme generali sull'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, fra cui quella contenuta nell'art. 2, comma 3, lettera *d*, della legge n. 400 del 1988, che includeva gli atti di indirizzo e coordinamento fra quelli sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Entrambe le Regioni ricorrenti lamentano, in primo luogo, che la previsione dell'esercizio della funzione di indirizzo solo in via amministrativa violerebbe il principio di legalità sostanziale, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che impone di porre a fondamento di ciascun atto di indirizzo norme specifiche di legge che delimitino il potere governativo.

12. — Sotto questo profilo, la questione non è fondata.

Le disposizioni generali in tema di indirizzo e coordinamento contenute nella legge n. 59 del 1997, come già, in passato, quelle contenute in altre leggi, alcune delle quali sono state abrogate dal comma 5 dell'art. 8 in esame, hanno una portata meramente procedurale, e non valgono da sole a rendere possibile da parte del Governo l'ema-

nazione di atti di esercizio della funzione di indirizzo: è invece necessaria, a tale fine, la presenza di norme legislative che fondino e delimitino sostanzialmente l'esercizio della funzione, indicando l'oggetto degli atti di indirizzo e dettando criteri sufficienti a indirizzarne a loro volta il contenuto (cfr. sentenze n. 150 del 1982, n. 338 del 1989, n. 359 del 1991, n. 124 del 1994 e n. 18 del 1997).

Non può dunque ritenersi in alcun modo violato il principio di legalità sostanziale.

13. — Le Regioni lamentano poi che, in forza dell'abrogazione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 3, lettera *d*, della legge n. 400 del 1988, sarebbe venuta meno la tendenziale riserva alla competenza del Consiglio dei ministri dell'esercizio della funzione di indirizzo, posto che oggi la deliberazione dell'organo collegiale di governo è prevista solo per il caso di mancata intesa con la conferenza Stato-Regioni o di procedura d'urgenza senza intesa preventiva.

14. — Sotto questo profilo, la questione è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui l'esercizio in via non legislativa della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni è soggetto a precisi requisiti di procedura, dovendo far capo all'organo collegiale di Governo (cfr. sentenze n. 338 del 1989, n. 453 del 1991, n. 124 del 1994 e n. 18 del 1997). Essa infatti non può identificarsi con una funzione propria dell'amministrazione statale volta a volta competente per materia (ché, anzi, va ad incidere per definizione in ambiti di azione amministrativa che spettano alle Regioni), ma è espressione del potere, demandato in concreto dalla legge al Governo nazionale, di assicurare la salvaguardia di interessi unitari non frazionabili.

La deliberazione necessaria del Consiglio dei ministri esprime appunto l'assunzione di responsabilità a livello dell'organo chiamato a delineare, sotto la direzione del Presidente del Consiglio, la «politica generale del Governo» (art. 95 della Costituzione), in ordine alla esigenza di indirizzare e coordinare l'attività delle Regioni in vista di interessi unitari individuati dalla legge della Repubblica.

Tale competenza collegiale necessaria non può venir meno neanche nell'ipotesi di atti di indirizzo su cui si sia raggiunta l'intesa nella conferenza Stato-Regioni, sia perché si tratta di una competenza radicata nelle norme costituzionali concernenti la struttura e l'attività del Governo, e dunque non disponibile, sia perché nemmeno l'intesa nella conferenza, tanto più se conseguita solo a maggioranza, potrebbe consentire l'introduzione di nuovi vincoli all'autonomia delle singole Regioni al di fuori dei presupposti sostanziali e procedurali costituzionalmente necessari.

Le disposizioni dei primi quattro commi dell'art. 8 della legge n. 59 — che sanciscono il principio della previa intesa con la conferenza Stato-Regioni o con la Regione interessata per l'adozione degli atti di indirizzo, la facoltà del Governo di adottarli unilateralmente, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di quarantacinque giorni, la facoltà del Governo di provvedere in caso d'urgenza senza l'osservanza di tali procedure, sottoponendo in via successiva l'atto alla conferenza e alla commissione parlamentare, e infine la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari degli atti di indirizzo — non potrebbero di per sé essere interpretate nel senso che autorizzino l'adozione di atti di indirizzo da parte di organi diversi dal Consiglio dei Ministri quando sia intervenuta l'intesa prevista dal comma 1. Infatti gli adempimenti procedurali ivi espressamente disciplinati sono tutti volti a regolare i rapporti del Governo con le Regioni e con il Parlamento, non ad incidere sulle competenze nell'ambito del Governo stesso.

Ma è l'abrogazione espressa, insieme ad altre norme generali sulla funzione di indirizzo, dell'art. 2, comma 3, lettera *d*, della legge n. 400 del 1988, volto proprio a stabilire in via generale la competenza del Consiglio dei ministri per l'adozione degli atti di indirizzo, che appare in contrasto con il principio, di derivazione costituzionale, della necessità di tale competenza. Tale disposizione abrogativa deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima, con l'effetto di ripristinare l'efficacia della disposizione abrogata.

Risulta in tal modo assorbita l'ulteriore questione sollevata dalla Regione Siciliana nei confronti della medesima disposizione di abrogazione espressa, in quanto essa avrebbe fatto venir meno la garanzia, resa esplicita nel testo della disposizione abrogata, del rispetto delle disposizioni statutarie ai fini dell'adozione di atti di indirizzo nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale.

15. — Entrambe le Regioni ricorrenti denunciano come contrastante con la Costituzione la previsione della possibilità di esercizio, in caso di urgenza, della funzione di indirizzo senza intesa preventiva con la conferenza Stato-Regioni. Tale previsione si presterebbe ad abusi o usi distorti da parte del Governo; secondo la Regione Siciliana sarebbe inoltre illegittima la norma secondo cui, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il Consiglio dei ministri può provvedere col solo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, in quanto non prevede che per ricorrere legittimamente a tale meccanismo il Governo deve aver tenuto un comportamento leale, effettivamente diretto al raggiungimento dell'intesa.

16. — La questione non è fondata.

La previsione della previa intesa con la conferenza o con la Regione specificamente interessata è certamente idonea a connotare in senso meno autoritativo e più collaborativo i modi di esercizio del potere di indirizzo e coordinamento, secondo una linea che questa Corte ha indicato come possibile (sentenza n. 18 del 1997); ma non risponde ad una necessità costituzionale. D'altra parte, nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta, la previsione di meccanismi in certo senso sostitutivi, o comunque di un potere del Governo di provvedere unilateralmente, sia pure con ulteriori garanzie procedurali, appare necessaria al fine di non lasciare sguarnito di garanzia l'interesse unitario per la cui salvaguardia la legge ha fondato in concreto il potere governativo.

L'ipotesi che il Governo utilizzi questa sua facoltà per svuotare di senso la prescrizione dell'intesa, o non rispetti l'esigenza di esplorare effettivamente le possibilità di accordo, attiene alla sfera delle eventualità di fatto, frutto di una patologia costituzionale, sempre suscettibili di controllo e di rimedio ove si tenga conto che il principio di leale cooperazione deve in ogni caso informare, ancorché non sia esplicitamente richiamato dalla legge, i rapporti reciproci fra Stato e Regioni.

17. — Il terzo gruppo di censure, mosse in tutti i quattro ricorsi, e concernenti sia l'art. 9 della legge di delega, sia il decreto legislativo delegato n. 281 del 1997, tocca il tema della unificazione della conferenza Stato-Regioni con quella Stato-città, nonché della disciplina delle conferenze e della loro attività.

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, istituita in via amministrativa fin dal 1983 (d.P.C.M. 12 ottobre 1983), fu poi prevista e disciplinata dall'art. 12 della legge n. 400 del 1988 e dal successivo d.P.R. n. 418 del 1989, con «compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale» (art. 12, comma 1, legge n. 400 del 1988). Ne fanno parte, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, i Presidenti di tutte le Regioni ordinarie e speciali e delle due Province autonome di Trento e Bolzano.

La conferenza Stato-città ed autonomie locali fu istituita con d.P.C.M. 2 luglio 1996 con «compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, e di studio, informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie di comuni e Province e su quelle delegate ai medesimi enti da leggi dello Stato» (art. 1). Ne fanno parte, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, alcuni membri del Governo, i Presidenti dell'ANCI (Associazione dei comuni) e dell'UPI (Unione delle Province) e un certo numero di Sindaci e di Presidenti di Provincia designati dalle due associazioni.

L'art. 9 della legge n. 59 del 1997 ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo volto a «definire ed ampliare le attribuzioni» della conferenza Stato-Regioni, «unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali». Tra i criteri e principi direttivi della delega compaiono il potenziamento dei poteri e delle funzioni della conferenza Stato-Regioni, «prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria»; la semplificazione delle procedure di raccordo fra Stato e Regioni, concentrando nella conferenza tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e Regioni; la specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso; la definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti degli enti locali.

Il decreto legislativo n. 281 del 1997, emanato in attuazione della delega, disciplina appunto le attribuzioni della conferenza Stato-Regioni, «ferme restando le competenze ad essa attribuite», nonché la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la conferenza Stato-città (art. 1). Esso precisa la tipologia degli atti della conferenza (intese, accordi, provvedimenti, inviti e proposte, ecc.), e i casi in cui essa è obbligatoriamente sentita, prevedendo altresì che la consultazione in caso di urgenza possa avvenire in via successiva anziché preventiva (art. 2); disciplina le modalità per la promozione e la sanzione delle intese, applicabili in tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa con la conferenza, stabilendo anche a questo proposito che in caso di urgenza il Governo possa prescindere sottoponendo il provvedimento alla conferenza in via successiva (art. 3); dispone poi l'unificazione delle due conferenze per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni e degli enti locali, specificando la tipologia degli interventi della conferenza unificata (pareri, intese, ecc.), modellata su quella stabilita per la conferenza Stato-Regioni (artt. 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2); disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze della conferenza Stato-città, sostanzialmente traducendo in legge, con poche varianti, la disciplina già contenuta nel d.P.C.M. 2 luglio 1996, istitutivo della conferenza stessa (art. 8, commi 2, 3 e 4, e art. 9, commi 5 e 6); regola le modalità per l'espressione dell'assenso, nell'ambito della conferenza, delle Regioni nonché, distintamente, dei rappresentanti degli enti locali (art. 9, comma 4).

18. — Avverso tale disciplina le ricorrenti muovono anzitutto una censura di carattere generale e radicale, sostenendo che l'unificazione delle due conferenze realizzerebbe una incostituzionale equiparazione di Regioni ed enti locali, che godono invece di statuto costituzionale differenziato; mentre la sede naturale per la cooperazione fra Regione ed enti locali si troverebbe a livello regionale. L'unificazione condurrebbe — per le materie comuni, che di fatto si estenderebbero, data l'impostazione della legge di delega, a tutte le materie e i compiti non statali — ad una composizione variabile della conferenza, in cui si confronterebbero enti dalle funzioni costituzionalmente garantite con altri le cui funzioni sono determinate dalla legge (ricorso della Regione Puglia); i rappresentanti delle autonomie locali verrebbero a partecipare a processi decisionali di alta amministrazione in cui si realizza la collaborazione fra Stato e Regioni (ricorso della Regione Siciliana).

La Regione Siciliana lamenta poi che non sia prevista nella conferenza unificata una qualche forma di premienza delle Regioni nel processo decisionale, almeno sotto il profilo di una diversità delle quote di rappresentanti; e che le norme impugnate del decreto legislativo consentano di ritenere le determinazioni della conferenza unificata, assunte con il dissenso della Regione Siciliana, vincolanti anche nei confronti di quest'ultima, pure in relazione alla sfera dei rapporti tra la Regione e gli enti locali esistenti al suo interno, ovvero con riguardo all'ordinamento e all'attività di questi ultimi.

19. — Le questioni, sotto questi profili, non sono fondate.

Si è già detto (sopra, n. 3) come, purché siano rispettati i confini delle rispettive attribuzioni e della rispettiva autonomia e i principi costituzionali in materia, la legge della Repubblica possa operare scelte discrezionali in ordine alla disciplina dei rapporti fra Stato, Regioni ed enti locali. La stessa previsione della conferenza Stato-Regioni, quale strumento di raccordo fra il Governo e le autonomie regionali, come la previsione della istituzione di una conferenza Stato-città quale strumento di raccordo fra il Governo e le rappresentanze delle autonomie comunali e provinciali, rappresentano scelte non costituzionalmente vincolate. Parimenti, è una scelta discrezionale, non in contrasto con la Costituzione, la previsione della conferenza unificata, con la presenza sia dei rappresentanti delle Regioni, sia di quelli delle autonomie locali, quale strumento di raccordo fra Governo e sistema delle autonomie, allorché siano in discussione argomenti di interesse comune vuoi delle Regioni, vuoi degli enti locali (come certamente è la disciplina legislativa delegata destinata ad attuare il vasto disegno di decentramento contenuto nella legge n. 59: cfr. infatti gli artt. 6 e 9, comma 2, della legge stessa, che prevedono sugli schemi di decreti legislativi il parere obbligatorio, rispettivamente, delle due conferenze e, dopo la sua istituzione, della conferenza unificata). Anzi, una volta fatta la scelta di dotarsi di strumenti di raccordo nelle due direzioni (delle Regioni e delle autonomie locali), l'unificazione delle conferenze, oltre a rappresentare un elemento di semplificazione dei procedimenti, è idonea a facilitare l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze emergenti in tema di assetto delle autonomie, lasciando meno spazio a rigide divisioni o contrapposizioni suscettibili di sfociare in ostacoli o resistenze al processo di decentramento. Del resto, si può ricordare che già nel provvedimento istitutivo della conferenza Stato-città si prevedeva che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome partecipassero di diritto alle riunioni della conferenza quando fossero all'ordine del giorno argomenti che, pur riguardando le autonomie locali, coinvolgessero altresì interessi o competenze regionali (art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.P.C.M. 2 luglio 1996).

Le Regioni potrebbero lamentare una lesione della loro posizione costituzionale se l'unificazione delle due conferenze desse luogo ad un organismo indifferenziato, nel cui ambito i rappresentanti regionali mescolassero il loro voto con quello degli altri rappresentanti, così che non emergesse distintamente il punto di vista delle Regioni: in tal caso non si sarebbe potuto, a rigore, parlare di uno strumento di raccordo fra lo Stato e le Regioni, idoneo a verificare le convergenze fra i due interlocutori, ma piuttosto di un organismo misto avente altre caratteristiche e altra utilità. Ma la legge di delega non prevede affatto il venir meno dell'identità delle due conferenze, e delle rappresentanze in esse presenti, bensì solo il loro congiunto operare «per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni» (art. 9, comma 1). A sua volta il decreto legislativo n. 281 del 1997 prevede che, nell'ambito della conferenza unificata, ai fini delle relative deliberazioni, ferma restando la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e degli enti locali sia assunto attraverso il «consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la conferenza Stato-Regioni e la conferenza Stato-città ed autonomie locali», consenso a sua volta espresso di regola all'unanimità dei membri dei due gruppi, o in ogni caso dalla maggioranza di ciascuno di essi (art. 9, comma 4).

Non hanno dunque ragion d'essere le censure secondo le quali, con l'unificazione delle conferenze, i rappresentanti delle autonomie locali verrebbero a partecipare a procedimenti di raccordo fra lo Stato e le Regioni, o addirittura a poter vincolare la volontà della Regione in ordine ai rapporti con i rispettivi enti locali; né vi potrebbe essere luogo a valutare l'equilibrio numerico fra le diverse rappresentanze nell'ambito della conferenza unificata. Infatti, come si è detto, non si ha affatto una commistione delle rappresentanze, ma solo una unifica-

zione funzionale, nell'ambito di un sistema in cui i Presidenti delle Regioni conservano la loro esclusiva rappresentanza delle istanze regionali ed esprimono distintamente la volontà delle Regioni medesime, mentre è solo la rappresentanza governativa ad essere propriamente unificata.

20. — Entrambe le ricorrenti contestano poi, in particolare, la disposizione dell'art. 9, comma 1, lett. *a* della legge, ripresa e confermata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, secondo cui la conferenza Stato-Regioni partecipa a tutti i processi decisionali, oltre che di interesse regionale, anche «di interesse interregionale e infraregionale»: con ciò si inciderebbe sull'autonomia amministrativa e organizzativa delle Regioni nei loro rapporti con gli enti locali o in quelli, da esse autonomamente determinati, con altre Regioni.

21. — La questione è infondata nei termini di seguito precisati.

Le disposizioni in esame non possono intendersi nel senso che il Governo o i membri della conferenza possano provocare la deliberazione della medesima su qualsiasi argomento, anche d'interesse esclusivo di una o più Regioni o di parte di esse, trasformando così la conferenza in uno strumento — contrario alla Costituzione — di ingerenza in processi decisionali facenti capo all'esclusiva competenza e responsabilità delle Regioni o di alcune di esse.

La conferenza Stato-Regioni è prevista dalla legge «con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia» (art. 12, comma 1, legge n. 400 del 1988). Dunque la premessa per l'intervento della conferenza è sempre la presenza di una qualche implicazione degli «indirizzi di politica generale» di pertinenza degli organi statali, e la conferenza è sede di raccordo per consentire alle Regioni di partecipare a processi decisionali che resterebbero altrimenti nella esclusiva disponibilità dello Stato: ciò anche quando l'implicazione di politica generale riguardi oggetti che, per la loro localizzazione, concernano una o più Regioni o anche solo una parte del loro territorio. In tale preciso significato va intesa l'espressione «processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale».

Così intese, le disposizioni impugnate non prestano il fianco alle censure mosse dalle ricorrenti.

22. — Sotto un diverso profilo, la Regione Puglia censura la disposizione dell'art. 3 del decreto legislativo, ove, disciplinando i procedimenti di intesa con la conferenza Stato-Regioni, si stabilisce che, in caso di urgenza, discrezionalmente valutata dal Governo, quest'ultimo può provvedere anche senza preventiva intesa, sottoponendo l'atto alla conferenza in via successiva. In tal modo si consentirebbe al Governo di aggirare l'obbligo dell'intesa, in contrasto con la previsione di un potenziamento delle funzioni della conferenza, di cui all'art. 9, comma 1, lett. *a*), della legge n. 59. Sarebbe altresì male attuata la delega di cui all'art. 9, comma 1, lett. *c*) della stessa legge n. 59, secondo cui il Governo avrebbe dovuto specificare le materie per le quali l'intesa è obbligatoria e disciplinare i casi di dissenso, perché il decreto, prevedendo la possibilità generica di omettere l'intesa in caso di urgenza, contemporaneamente affermerebbe e smentirebbe il principio della obbligatorietà dell'intesa medesima.

Ad analoghe censure si presterebbe inoltre, secondo la ricorrente, l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo impugnato, che consente al Governo, il quale invochi ragioni di urgenza, discrezionalmente valutate, di omettere la consultazione preventiva della conferenza, sottoponendo l'atto ad essa in via successiva.

23. — Le questioni non sono fondate nei termini di seguito precisati.

L'art. 9, comma 1, della legge n. 59, nel fissare oggetto e criteri della delega al Governo per una disciplina volta a «definire ed ampliare le attribuzioni» della conferenza Stato-Regioni, stabilisce fra i principi direttivi quello del «potenziamento dei poteri e delle funzioni della conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale» (da intendersi nel senso appena precisato) almeno a livello di attività consultiva obbligatoria» (lett. *a*).

Il decreto legislativo, in particolare agli artt. 2 e 5, specifica le categorie di oggetti su cui la conferenza deve essere sentita, in parte innovando in senso estensivo previsioni delle leggi previgenti, e ferme restando le altre disposizioni legislative, non innovate, che pure prevedono il parere della conferenza medesima (cfr. art. 1, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 281 del 1997).

Così, mentre l'art. 12, comma 5, lett. *a*) della legge n. 400 del 1988 prevedeva la consultazione della conferenza «sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le Regioni», l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 stabilisce che essa è obbligatoriamente sentita «in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni», generalizzando la partecipazione consultiva obbligatoria sull'attività e sull'iniziativa normativa del Governo nelle materie regionali. Mentre l'art. 12, comma 5, lett. *b*) della legge n. 400 del 1988 prevedeva la consultazione della conferenza «sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali»,

l'art. 5 del d.lgs. n. 281 prevede il parere della conferenza sullo schema dell'annuale disegno di legge «comunitaria», nonché sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle Regioni, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.

Nel quadro di questa estensione della competenza consultiva della conferenza ad intere categorie di atti statali, non è lesiva dell'autonomia regionale, né dei criteri della delega, la statuizione dell'art. 2 del decreto, secondo cui in caso di urgenza la consultazione preventiva — prevista dalle norme dello stesso decreto legislativo o da leggi preesistenti — può essere omessa, realizzandosi invece una consultazione successiva (pur sempre inquadrabile nell'attività consultiva obbligatoria ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della legge n. 59), vuoi nell'ambito di successive fasi di procedimenti non ancora conclusi (art. 2, comma 5, lett. a) e b) del d.lgs. n. 281), vuoi dopo l'adozione definitiva dei provvedimenti, con obbligo del Governo di valutare (espressamente) il parere ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi (art. 2, comma 6).

Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda l'art. 3 del decreto legislativo, in tema di intese.

Il decreto legislativo non contiene una normativa esaustiva sulla conferenza, sicché la disciplina in esso contenuta si integra con quella derivante dalla legislazione preesistente, e non innovata, e con quella derivante da altre disposizioni della stessa legge n. 59 del 1997 (come l'art. 8, comma 1, ove si dispone, come si è visto, che, salvo il caso dell'urgenza, gli atti di indirizzo sono adottati previa intesa con la conferenza o con la singola Regione interessata, mentre l'art. 12, comma 5, lett. b) della legge n. 400 del 1988 prevedeva solo la consultazione della conferenza «sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento»).

In particolare, l'art. 9, comma 1, della legge n. 59 stabilisce fra i criteri della delega quello della «specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso» (lett. c).

In questo quadro, non è illegittimo il disposto dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo, che, invece di individuare autonomamente le «materie per le quali è obbligatoria l'intesa», stabilisce che le norme in esso contenute si applicano «a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella conferenza Stato-Regioni»: così definendo *per relationem*, ma non perciò in contrasto con la delega, i casi in cui è obbligatoria l'intesa.

Anche a questo proposito, non è di per sé censurabile la previsione — destinata a valere nei casi di intesa previsti dalla legislazione vigente — secondo cui, in caso di motivata urgenza, il Governo può provvedere senza la previa intesa con la conferenza, sottoponendo in questo caso l'atto alla conferenza medesima in via successiva, con l'obbligo per il Governo di esaminarne le osservazioni ai fini di deliberazioni successive (art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 281). Si tratta infatti di una deroga ad un obbligo — quello della preventiva intesa — che discende per lo più da legge ordinaria: come il legislatore delegato aveva il potere di definire i casi in cui è obbligatoria la previa intesa — e lo ha fatto rinviando *in toto* alla legislazione previgente — così esso poteva legittimamente delimitare tale obbligo, escludendolo nei casi di urgenza, anche nelle ipotesi di intesa previste da leggi ordinarie preesistenti.

Né si può dire che ciò contrasti con il criterio del «potenziamento dei poteri e delle funzioni» della conferenza, di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) della legge n. 59, poiché il ruolo e il rilievo complessivi della conferenza discendono dall'insieme delle disposizioni che la riguardano; e nel complesso la disciplina recata dal decreto legislativo n. 281 comporta senz'altro un ampliamento delle sue funzioni.

24. — Ciò che si è osservato vale, peraltro, nei casi nei quali la previsione del parere o dell'intesa, pur giustificata dagli interessi costituzionali in gioco, discende da una scelta del legislatore statale non direttamente imposta da norme costituzionali o comunque sovraordinate. In queste ipotesi, come si è detto, le norme generali degli artt. 2, commi 5 e 6, e 3, comma 4, del decreto legislativo n. 281 derogano legittimamente, *in parte qua*, alle altre norme, preesistenti o poste dallo stesso decreto legislativo, che prevedono pareri obbligatori della conferenza o intese con la medesima.

Nei casi, invece, in cui il parere della conferenza o l'intesa con la medesima si configuri, in concreto, come espressione di un vincolo costituzionale discendente dalla particolarità dell'oggetto (cfr., ad esempio, nel contesto dei rapporti fra Stato e singole Regioni, le sentenze n. 747 del 1988, n. 337 del 1989, nn. 21 e 482 del 1991, n. 242 del 1997), o di obblighi comunque non derogabili dal legislatore ordinario, non potrebbe lasciarsi alla determinazione del Governo, nemmeno in nome di ragioni di urgenza, la scelta fra sottoposizione dell'atto alla conferenza in via preventiva, ai fini del parere o dell'intesa, e sottoposizione ad essa, in via successiva, dell'atto adottato senza previo parere o previa intesa.

Le disposizioni in esame vanno interpretate nel senso che esse si riferiscano solo alle ipotesi (costituenti peraltro *id quod plerumque accidit*), di parere o intesa richiesti dalla legge ordinaria e non costituzionalmente vincolati, e non trovino applicazione, invece, nei particolari casi in cui il parere o l'intesa siano costituzionalmente dovuti. In questi casi, dunque, non è applicabile la clausola di esenzione, per ragioni di urgenza, dalla necessità del parere preventivo o dell'intesa.

Interpretate in questo senso, le disposizioni in esame non meritano le censure ad esse mosse dalle ricorrenti.

25. — La Regione Puglia denuncia altresì la violazione dell'art. 76 della Costituzione, che deriverebbe dall'aver gli artt. 8 e 9 del decreto disciplinato la composizione, il funzionamento e le attribuzioni della conferenza Stato-città, senza che la legge contemplasse in alcun modo questi come oggetti della delega.

26. — La questione è inammissibile.

Il parametro costituito dalla norma costituzionale sulla delega legislativa, e dalle norme interposte contenute nella legge di delega, può infatti essere invocato dalle Regioni a fondamento di questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale solo in quanto la violazione denunciata ridondi in lesione dell'autonomia regionale. Ora, posto che la disciplina della unificazione delle due conferenze, e quella conseguente relativa al funzionamento della conferenza unificata, rientra certamente nell'oggetto della delega, le Regioni non hanno un interesse costituzionalmente tutelato a impugnare norme, come quelle qui considerate, che riguardano esclusivamente la composizione e le modalità di funzionamento della conferenza Stato-città ed autonomie locali, strumento di accordo che riguarda di per sé esclusivamente i rapporti fra lo Stato e gli enti locali subregionali.

27. — Un'ultima censura è mossa dalla Regione Puglia alle disposizioni dei commi da 1 a 7 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997.

I commi 1 e 2 prevedono che ogni anno il Governo presenti un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, in cui si individuino altresì i procedimenti relativi a funzioni attribuite alla potestà normativa delle Regioni e degli enti locali, indicando i principi che restano regolati da legge della Repubblica. I commi 3 e 4 disciplinano l'emana-zione, l'entrata in vigore e gli effetti dei regolamenti di delegificazione. Il comma 5 detta i criteri e principi cui devono conformarsi tali regolamenti (semplificazione, riduzione dei termini e del numero di procedimenti, accelerazione delle procedure contabili, ecc.). Il comma 6 prevede un'attività di verifica sugli effetti dei regolamenti. Il comma 7 stabilisce che «le Regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate nei commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico»; e aggiunge che «tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia».

La Regione Puglia, rilevata l'oscurità delle disposizioni indicate, afferma che, se da esse si deducesse che i regolamenti statali di delegificazione possano intervenire anche in materie di competenza regionale, sia pure solo fino a quando sopravvenga la disciplina dettata dalla Regione, risulterebbe violato il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i regolamenti governativi non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale, e lo strumento della delegificazione non può operare per fonti tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia.

28. — La questione è infondata.

Fermo il valore di principio, legittimamente vincolante per i legislatori regionali, dei criteri indicati nell'art. 20, comma 4, quale che sia il senso attribuibile all'affermazione — invero non perspicua — per cui «tali disposizioni» (quelle contenute nei commi da 1 a 6 del medesimo art. 20) «operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia», non è possibile attribuire ad essa un significato che riguardi o comprenda l'attitudine di future norme regolamentari statali a disciplinare materie di competenza regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge n. 59 del 1997, sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 35 del 1997): art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, della predetta legge n. 59 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 34 del 1997);

d) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 59 del 1997, e dell'art. 2, comma 1, prima parte, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric., rispettivamente nn. 34 e 61, nn. 35 e 62 del 1997);

e) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997);

f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 61 e n. 62 del 1997): art. 1; art. 8, commi 1 e 4, e art. 9;

g) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 57 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997);

h) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 57 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 873

*Ordinanza emessa il 24 settembre 1998 dal pretore di Vicenza
nel procedimento civile tra Mazzonetto Cesare ed altro e F.E.R.V.E.T. S.p.a. e altro.*

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da esposizione all'amianto - Previsione, in caso di esposizione dei lavoratori all'amianto per oltre dieci anni, della moltiplicazione dell'intero periodo soggetto ad assicurazione obbligatoria per il coefficiente di 1,5 - Mancata previsione di un limite quantitativo o qualitativo della esposizione all'amianto, con conseguente indeterminabilità dei destinatari del beneficio.

(Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8; modificato dal d.-l. 5 giugno 1993, n. 169; convertito in legge 4 agosto 1993, n. 271).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nella causa n. 345/1998 r.l., promossa da Mazzonetto Cesare e Tarraran Umberto con avv. Galeotafiore e Corollo, ricorrenti;

Contro F.E.R.V.E.T. S.p.a. con avv. Ronfini, Frattini, Rizzardo Del giudice e Ferrajolo, convenuta e l'I.N.P.S. con avv. Tomasello;

A scioglimento della riserva il g.l. espone quanto segue.

Con ricorso depositato il 22 maggio 1998 Mazzonetto Cesare e Tarraran Umberto, dipendenti della F.E.R.N.E.T. S.p.a. presso la quale svolgono lavorazioni su carcasse ferroviarie coibentate con amianto spruzzato o in pannelli, esponevano di aver lavorato dalla fine degli anni 60 ad oggi in reparti a rischio vedendosi riconosciuto il beneficio previdenziale di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, rispettivamente nei seguenti periodi 17 luglio 1969-31 gennaio 1995 e 1° gennaio 1991-31 dicembre 1993 il Mazzonetto; 14 aprile 1971-31 gennaio 1985 il Tarraran.

Chiedevano il riconoscimento del beneficio anche per i periodi successivi e fino ad oggi, stante l'esposizione all'amianto, secondo quanto previsto letteralmente dal citato comma.

Si costituiva la convenuta rilevando l'assenza di rischio nei periodi in contestazione, non risultando superati i parametri di cui al decreto legislativo n. 277/1991 relativamente ai periodi oggetto della presente causa.

Eccepiva tra l'altro che l'interpretazione del comma 8 proposta dai ricorrenti (e fatta propria da pret. Padova, est. Campo, sentenza 9 giugno 1997 e pret. Ravenna, est. Rivero, 4 dicembre 1997) violava l'art. 3 Cost.

Secondo la convenuta infatti, se il concetto di «esposizione» menzionato nel comma 8 dovesse ritenersi privo di qualsiasi caratterizzazione «qualitativa» esso contrasterebbe con il principio di eguaglianza; ed invero chiunque (e non solo i lavoratori) si trova esposto ad una qualche contaminazione da fibre d'amianto (vedi d.m. 6 settembre 1994, doc. 7 convenuto) ed il diverso più favorevole trattamento riservato alla categoria beneficiaria del pensionamento anticipato costituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento tale da rendere la norma stessa costituzionalmente incompatibile sotto il profilo della irragionevolezza (corollario del principio di uguaglianza come affermato da Corte costituzionale nn. 358/1994, 519/1995 e 330/1996).

Concludeva per il rigetto del ricorso.

Si costituiva pure l'Inps che si associava alle conclusioni della convenuta, negando l'esposizione a rischio per i periodi richiesti e diversi da quelli per i quali il beneficio era già stato concesso.

Il g.l. si riservava nella eccezione di incostituzionalità della norma in esame.

L'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 così come modificato dall'art. 1, legge n. 271/1993 afferma: «per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5».

L'interpretazione letterale del comma, può portare e ritenere che qualsiasi esposizione all'amianto, prescindendo da limiti quantitativi e qualitativi, e dunque da qualsiasi parametro di potenziale rischio di malattia (possibile, probabile o effettivo) sia in sé e per sé sufficiente per godere del beneficio previdenziale, purché ultradecennale.

Tenuto conto degli studi scientifici secondo i quali l'etiologia del mesotelioma pleurico sembra prescindere da ogni soglia di esposizione, e rilevato che dagli studi di settore l'impiego diffuso dell'amianto nelle costruzioni di fabbricati, nella coibentazione di impianti (elettrici, idraulici etc.), nell'uso di tessuti d'amianto ed in altri settori produttivi comporta rischio per chiunque di contrarre malattie da esposizione a fibre d'amianto (in tal senso, in assenza di dati disponibili nel nostro paese, si vedano i dati elaborati in Germania sin dal 1993 dall'Hauptverband Der Berufgenossenschaften, pubblicati in Riv. Inf. e Mal. prof. numeri 4/5 del 1996 pag. 419 e ss.), sembra potersi concludere che qualsiasi cittadino in quanto dipendente da datore di lavoro privato sia concretamente beneficiario della norma *de qua*.

Questa interpretazione già affermata con sent. 9 giugno 1997 della pretura di Padova — Est. Campo — e con sentenza 4 dicembre 1997 da pretura Ravenna — Est. Rivero — in sostanza equipara, sotto il profilo del godimento dei benefici previdenziali, situazioni di fatto assolutamente non omogenee (ossia attribuisce a fatti diversi le medesime conseguenze) atteso che consente il godimento del pensionamento anticipato in presenza tanto di situazioni di possibile rischio da esposizione all'amianto, quanto di situazione di probabile o di sicuro rischio dall'esposizione alle stesse sostanze morbigene, purché ultradecennale.

Ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione in forza del quale, se da un lato non possono essere trattate diversamente situazioni identiche, non possono nemmeno essere trattate ugualmente situazioni obiettivamente diverse (cfr. sul punto l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emessa dal tribunale di Ravenna il 4 maggio 1998).

Quanto alla rilevanza, si osserva che i due ricorrenti sono dipendenti di datore di lavoro privato assicurato Inail; che l'Inail e l'Inps hanno riconosciuto l'esposizione a rischio sino al 1985 mentre i ricorrenti chiedono l'accertamento della esposizione a rischio amianto sino al 1998, circostanza di fatto negata dal datore e dall'Inail per i periodi in contestazione non essendo stata riscontrata la soglia minima determinata a norma del decreto legislativo n. 227/1991.

P. Q. M.

Il pretore, visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 259 c.p.c.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8 della legge n. 257/1992 come mod. del decreto legislativo n. 169/1993 convertito in legge n. 271/1993 nella parte in cui non indicando un limite quantitativo o qualitativo della esposizione all'amianto consente la applicazione del predetto beneficio previdenziale ad una serie indeterminata di destinatari;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata alle due Camere del Parlamento.

Vicenza, addì 24 settembre 1998

Il pretore: PERINA

N. 874

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Ancona sezione distaccata di Fabriano
nel procedimento penale a carico di Franceschetti Mario*

Reato in genere - Reato di appropriazione indebita - Procedibilità di ufficio nel caso di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 cod. pen. (abuso di prestazione d'opera) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le altre situazioni che possono costituire aggravante.

In subordine: Reato in genere - Reato di appropriazione indebita - Giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. (abuso di prestazione d'opera) ai fini della esclusione della procedibilità di ufficio - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.

(C.P., art. 646, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

IL VICE PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale r.g. n. 30041/1998, r.g.n.r. n. 402/1994 a carico di Franceschetti Mario, trasmessi a questo ufficio per un nuovo giudizio dopo la pronuncia della Corte di cassazione, sezione seconda penale, resa in camera di consiglio con sentenza n. 6498 con cui annullava con rinvio l'impugnata sentenza n. 39 del 17 febbraio 1997 del pretore di Fabriano, pronuncia la seguente ordinanza;

Premesso:

che il Franceschetti veniva tratto a giudizio per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 e 646 ult. comma c.p., poiché, abusando della sua qualità di collaboratore-rappresentante della ditta Nuovo Argento si appropriava del campionario in argento, costituito da sei portafoto, otto bomboniere e quattro articoli da regalo appartenente alla predetta Nuova Argento, alla quale ometteva di restituirlo all'interruzione del rapporto di collaborazione;

che in data 1° gennaio 1996 veniva rimessa la querela con accettazione della stessa in data 9 luglio 1996 e che il pretore di Fabriano emetteva sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, ritenendo non applicarsi l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p.;

che, a seguito di impugnazione del sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, la Corte di cassazione riteneva fondato l'assunto del ricorrente con la conseguenza che il reato era procedibile d'ufficio ai sensi degli artt. 646 c.p. e 61 n. 11 c.p., e che quindi il pretore non avrebbe dovuto emettere l'impugnata sentenza di procedibilità nei confronti dell'imputato in ordine al reato di appropriazione indebita semplice, così erroneamente qualificato il fatto, essendo il reato estinto a seguito di remissione di querela;

che tuttavia questo v. pretore, tanto premesso, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma c.p. o puramente e semplicemente ovvero, nel caso in cui la Corte costituzionale ritenga non fondato il dubbio di costituzionalità così come appena prospettato dell'art. 646, ultimo comma c.p., limitatamente all'omessa previsione del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante di cui all'art. 61, n.11 c.p. ai fini di escludere la procedibilità d'ufficio.

In punto di rilevanza sul presente procedimento, va osservato che l'applicazione o meno della norma di cui sopra risulta decisiva, in quanto nel caso di totale abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 646 c.p., per incostituzionalità, al pretore, salvo il caso di assoluzione nel merito, che allo stato non risulta in alcun modo dagli atti e che comunque appartiene ad una fase successiva di decisione la quale presuppone l'aver risolto in un senso o nell'altro la prospettata questione, non rimarrebbe che dichiarare l'estinzione del reato. Nel caso di incostituzionalità solo parziale, così come subordinatamente prospettato, va osservato che la merce oggetto del contestato reato appare di valore modesto e d'altro canto l'imputato ha solo un lieve precedente, risalente al 1988, per emissione di assegni a vuoto (lire centomila di multa irrogate) e pertanto ben difficilmente potrebbe in ipotesi negarsi la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche con giudizio quantomeno di equivalenza sull'aggravante contestata.

Venendo ora ad esaminare nello specifico le due distinte questioni di legittimità costituzionale, va osservato in ordine alla prima che costituisce insegnamento più volte ribadito dalla stessa Corte che il legislatore, nel preve-

dere la perseguibilità o meno a querela di una fattispecie di reato, svolge una valutazione che appartiene all'ambito che gli è proprio e che pertanto non può formare oggetto di censura: in maniera non dissimile è stato argomentato quando la perseguibilità o meno è legata alla sussistenza di un'aggravante, posto che numerose sono le ipotesi normativamente previste in cui la perseguibilità d'ufficio è collegata proprio alla sussistenza di un'aggravante. Tuttavia è stato sempre sottolineato il limite a tale discrezionalità del legislatore, che è quello della ragionevolezza.

Orbene, non appare in alcun modo ragionevole il privilegiare solamente il rapporto fiduciario a tutela del quale è posto l'art. 61 n. 11 c.p., rispetto a tutte le altre situazioni che possono costituire aggravante e che non hanno lo stesso trattamento normativo. Ad esempio, il danno patrimoniale di rilevante entità di cui all'art. 61 n. 7) può provocare un grave allarme sociale, quando le persone offese siano numerose o quando la persona offesa, benché unica, rivesta una particolare qualità, tale che il danno nascente da reato possa ripercuotersi in una vasta sfera di soggetti (come nel caso che l'appropriazione indebita, di rilevante entità, sia in danno di un istituto bancario). Ma anche per le altre aggravanti si potrebbero fare esempi di disvalore del fatto, i quali non meriterebbero in alcun modo di essere pretermessi rispetto all'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p..

Se poi si volesse porre l'accento sul particolare collegamento tra il tipo di reato e l'aggravante privilegiata (appropriazione indebita-rapporto fiduciario), va osservato che l'ambito dei casi concreti entro il quale può sempre ritenersi sussistente la predetta aggravante è eccessivamente eterogeneo, di talché il rapporto preso in esame dall'aggravante stessa ha una valenza del tutto generica ed inidonea a fondare il collegamento ipotizzato.

In ogni caso, sarebbe razionale il prospettare una perseguibilità d'ufficio quando la particolare debolezza della persona offesa dal reato farebbe logicamente presumere la possibilità di pressioni in relazione alla proposizione o la remissione della querela, ma l'aggravante viene in rilievo anche se l'approffittamento del rapporto avviene per quel soggetto in posizione più debole. Si pensi ad un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo e anche subordinato o di c.d. parasubordinazione (com'è nella fattispecie in esame) in cui il reato sia commesso dal prestatore d'opera.

Circa la seconda questione, avanzata in via subordinata, questo giudice prende le mosse dell'orientamento assolutamente dominante, secondo il quale, qualora la perseguibilità o meno d'ufficio dipenda dalla sussistenza di un'aggravante, il giudice non può procedere al giudizio di prevalenza o equivalenza di eventuali circostanze attenuanti rispetto all'aggravante per escludere la procedibilità. Anche in questo caso, come in quello sopra esaminato, abbiamo una circostanza che fa irragionevolmente aggio su altre, ma in questo caso non sulle altre aggravanti bensì sulle attenuanti che potrebbero essere oggetto del giudizio di comparazione.

Non sembra decisiva, sotto quest'ultimo profilo, la considerazione che la condizione di procedibilità attiene al rito, laddove il giudizio di comparazione tra le circostanze attiene alla valutazione del merito della fattispecie. Infatti, se la valutazione circa la sussistenza o meno dell'aggravante, rilevante ai fini della procedibilità, può appartenere a qualsiasi fase del procedimento penale (ed essere sicuramente oggetto di valutazione già da parte del p.m. che procede), non si vede perché tale valutazione debbe essere preclusa in relazione alla comparazione delle circostanze, finalizzata a valutare se ciò abbia o meno incidenza sulla procedibilità d'ufficio.

D'altro canto, la circostanza del reato, per definizione, sussiste sempre se ed in quanto esiste il reato stesso, e va valutata in relazione ad esso, cosicché non esiste mai una valutazione autonoma della circostanza in sé e per sé considerata. Di conseguenza, sarebbe artificioso il voler ipotizzare, strutturalmente, la necessità di tale autonoma valutazione in riferimento alla sola questione di procedibilità. Va osservato, in merito, che il legislatore stesso si è preoccupato di escludere il giudizio di comparazione tra le circostanze proprio in relazione a cause di estinzione del reato (cfr. art. 4, d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75) laddove questo è stato il suo preciso intento. Mentre, per converso, e sempre in relazione ad una causa estintiva, la comparazione è stata ammessa esplicitamente dall'art. 157, comma 3, c.p.

Ciò significa che, dal punto di vista teorico, comparazione tra le circostanze e pronunce giurisdizionali a carattere preliminare, e non di merito, sono perfettamente compatibili.

Pertanto, entrambe le questioni prospettate risultano attinenti ad una violazione dell'art. 3 Cost., costituendo la normativa denunciata, per le ragioni esposte, una violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, configurando la necessità di una sanzione penale rispetto ad ipotesi che ricevono un trattamento del tutto sproporzionato rispetto al livello di disvalore obiettivamente rinvenibile in esse nonché comparabile con quello di altre fattispecie.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma c.p., per contrasto con l'art. 3 Cost.;

In subordine, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 646 ultimo comma c.p., nella parte in cui esclude la possibilità di comparare circostanze attenuanti con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p., per escludere la procedibilità d'ufficio, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al difensore dell'imputato, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Fabriano, addì 12 dicembre 1998

Il v. pretore: (firma illeggibile)

98C1344

N. 875

*Ordinanza emessa il 4 maggio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 1998)
dal g.i. del tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Corsini Doriana e Ministero delle finanze*

Tasse - Tasse automobilistiche - Ingunzione di pagamento - Impugnabilità con ricorso all'Intendente di finanza entro trenta giorni dalla notificazione - Previsione dell'esperibilità dell'azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva o decorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso, senza che sia stata notificata la relativa decisione - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 40/1993, 406/1993, 360/1994 e 56/1995.

(Legge 24 gennaio 1978, n. 27, art. 3).

(Cost., artt. 24 e 113).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 61491 RGAC dell'anno 1995 vertente tra Corsini Doriana, attrice-opponente e il Ministero delle finanze, in persona del Ministro, convenuto-opposto;

I N F A T T O

Con ricorso al tribunale di Roma Doriana Corsini, premesso che in data 13 dicembre 1994 aveva presentato ricorso al Ministero delle finanze, sede di Viterbo, avverso la cartella esattoriale n. 4610120 che le aveva intimato il pagamento di L. 2.640.983 a titolo di tassa automobilistica di possesso, soprattasse ed interessi, in ragione del mancato pagamento della stessa per l'autoveicolo Mercedes Benz 220 tg. VT 191626; che detta amministrazione aveva respinto il ricorso in quanto presentato oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale; che il giudice di pace di Viterbo, presso il quale l'attrice aveva presentato ricorso per la dichiarazione di nullità della cartella esattoriale n. 4610120, declinando la propria competenza, aveva rimesso con sentenza le parti dinanzi al tribunale di Roma; assumendo che il termine di decadenza previsto dall'art. 3, primo

comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, non era perentorio e che nel merito non era stato tenuto conto del decreto del giudice conciliatore di Viterbo, attestante la perdita di possesso dell'autoveicolo dal 1983, ha chiesto dichiararsi la nullità ovvero l'annullamento della indicata cartella esattoriale.

Nell'indicata fattispecie, considerato che non può mettersi in dubbio la perentorietà del termine indicato, trattandosi di un termine dato per l'impugnativa di un atto esecutivo, ritiene peraltro il giudice, d'ufficio, di dover rimettere all'esame della Corte costituzionale la valutazione sulla conformità dell'art. 3, legge 24 gennaio 1978, n. 27, citata, alle norme degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento di tasse automobilistiche, in quanto esso non consente che l'opposizione sia esaminata direttamente in sede giurisdizionale, in mancanza ed indipendentemente dall'esperimento del ricorso amministrativo.

I N D I R I T T O

In base all'art. 3 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, l'azione giudiziaria può essere promossa solo dopo la notifica del provvedimento definitivo sul ricorso all'amministrazione finanziaria, ovvero trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso, senza notifica di decisione.

La questione è rilevante nel presente giudizio: invero ove la norma in questione fosse ritenuta in contrasto con la norma costituzionale, il giudice ordinario potrebbe evitare di accertare l'esistenza, a monte, di un ricorso amministrativo, e la tempestività della sua proposizione e decidere il merito della questione ad esso sottoposta. Questione che appare suscettibile di positiva considerazione, poiché è giurisprudenza pacifica (cfr. Corte cost. n. 11797 del 30 ottobre 1992; Cass. n. 8176 del 29 agosto 1997) che la legge — art. 5, comma 32 del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 — non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione nel P.R.A. ma pone solo una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che da detta pubblicità ne risulti titolare, presunzione che può essere superata dalla prova contraria dell'avvenuta perdita di possesso.

La questione sollevata d'ufficio, appare altresì non manifestamente infondata: invero, la stessa Corte, in altre decisioni nella specifica materia tributaria (sentenze nn. 406 del 1993, 360 del 1994, e 56 del 1995), ha affermato che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria al previo esperimento di rimedi amministrativi, con differimento della proponibilità dell'azione all'esito degli stessi, ovvero dopo un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o superiori finalità di giustizia, circostanze che non sembrano sussistenti nel caso in esame.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti dello stesso alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 4 maggio 1998

Il giudice: (firma illeggibile)

N. 876

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Latina sezione distaccata di Minturno
nel procedimento civile vertente tra Treglia Giovanni e comune di Minturno*

Sanzioni amministrative - Regione Lazio - Sanzioni amministrative in materia di commercio e vendita di sostanze alimentari - Oblazione - Pagamento in misura ridotta, pari a un terzo del massimo della sanzione - Violazione del principio fondamentale della legge statale n. 689/1981, circa la possibilità di pagamento, a titolo di oblazione, del doppio del minimo della sanzione edittale - Omessa espressa indicazione dei parametri costituzionali - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 152/1995 e 187/1996.

(Legge regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, art. 4).

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16).

IL PRETORE

Esaminati gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede;

Rilevato che Treglia Giovanni ha proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni del sindaco del comune di Minturno n. 999/1996 e n. 1000/1996 emesse nei suoi confronti in data 15 aprile 1996 e notificate il 14 maggio successivo, con le quali gli è stato intimato il pagamento delle somme di L. 133.233 e di L. 499.900 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione, rispettivamente, dell'art. 2, primo comma, della legge 29 marzo 1928 n. 858 e dell'art. 42, secondo comma della legge 30 aprile 1962, n. 283 (in materia di commercio e vendita di sostanze alimentari);

Rilevato che, a sostegno dell'opposizione, il Treglia ha dedotto e provato di aver provveduto, entro il termine di giorni sessanta dalla notifica dei verbali di accertamento (effettuata il 20 agosto 1995), al pagamento in misura ridotta, ex art. 16 legge n. 689/1981, della somma di 8.000 per ciascuna delle due violazioni amministrative, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, per cui il contesto amministrativo si sarebbe dovuto considerare estinto, mentre il sindaco del comune di Minturno aveva proceduto all'emissione delle due ordinanze-ingiunzioni opposte in applicazione della norma di cui all'art. 4 della legge regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, la quale stabilisce che «per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora la norma violata non preveda il minimo della sanzione, si applica il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa»;

Considerato che l'opponente ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, legge regione Lazio n. 30/1994 per contrasto con la citata norma di cui all'art. 16 legge n. 689/1981 contenente un principio suscettibile di vincolare il legislatore regionale;

Ritenuto che l'eccezione appare rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;

Ritenuto, in particolare, che si tratta, nella specie, di sanzioni amministrative derivanti da fattispecie contravvenzionali depenalizzate in relazione alle quali la misura minima della sanzione può essere desunta in via generale, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, da intendersi quale diritto vivente (cfr., per tutte, Cass. 3 maggio 1988 n. 3303), dall'art. 26 c.p. che indica, per l'ammenda, la misura minima di lire quattro-mila;

Ritenuto, inoltre, che la legge n. 689/1981 ha dettato una disciplina contenente principi generali in materia di depenalizzazione degli illeciti amministrativi, per cui alla stessa deve essere riconosciuta l'idoneità a vincolare il legislatore regionale sia con riferimento alla previsione della possibilità di un pagamento della sanzione in misura ridotta sia con riferimento alla determinazione di tale misura;

Ritenuto che la questione di costituzionalità deve essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, che già si è pronunciata per l'incostituzionalità dell'art. 6 u.c. della legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9, aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30 (cfr. sentenza 7 giugno 1996, n. 187) nonchè dell'art. 6 secondo comma della legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984 n. 47 (cfr. sentenza 8 maggio 1995, n. 152) contenenti disposizioni analoghe a quella di cui all'art. 4, legge della regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30;

P.Q.M.

Sospesa ogni decisione in ordine al ricorso proposto da Treglia Giovanni nei confronti del comune di Minturno, in persona del sindaco pro-tempore;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale perché decida sulla legittimità costituzionale dell'art. 4 legge regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, laddove, in ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere all'oblazione corrispondendo, secondo la previsione di cui all'art. 16, legge n. 689/1981, anche il doppio del minimo edittale, ricavato, secondo il diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 c.p.;

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per le comunicazioni di rito ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Gaeta, il 12 ottobre 1998.

Il pretore: RUSSO

98C1346

N. 877

*Ordinanza emessa il 27 agosto 1998 dal tribunale di sorveglianza di Palermo
nel procedimento penale a carico di Nicotra Giuseppe*

Pena - Esecuzione delle pene detentive - Condannato (a pena detentiva non superiore a tre o quattro anni) già agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Previsione che il tribunale di sorveglianza provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare - Mancato rispetto delle garanzie di giurisdizionalità nella fase esecutiva, in particolare della necessità del contraddittorio.

(C.P.P. 1988, art. 656, comma 10, modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Letti gli atti del procedimento nei confronti di Nicotra Giuseppe, nato in Palermo il 10 dicembre 1969, residente in Palermo, via N. Alongi n. 1, già agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai fini dell'eventuale applicazione della detenzione domiciliare ai sensi del comma 10 dell'art. 656 c.p.p.;

Premesso che, in caso analogo, il tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza del 13 luglio 1998 ha sollevato questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24, 27, e 3 della Costituzione, del comma 10 dell'art. 656 c.p.p., come modificato dalla legge n. 165/1998, laddove prescrive che il tribunale di sorveglianza provvede senza formalità all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di condannato che si trovi agli arresti domiciliari;

Ritenuto di dover condividere le argomentazioni e le censure contenute in tale ordinanza, che si intendono qui integralmente recepite e riproposte;

In particolare, al fine di focalizzare l'aspetto che si reputa centrale nella sollevata questione, si ribadisce che la denunciata norma contraddice la fondamentale disposizione contenuta nell'art. 2, n. 96, della legge delega n. 81 del 1987 in tema di garanzie di giurisdizionalità nella fase esecutiva, con particolare riferimento ai provvedimenti concernenti le pene ed alla necessità del contraddittorio nel relativo procedimento;

Si aggiunga che la previsione, nella fattispecie in esame, di una procedura *de plano* «senza formalità» si pone in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale che, *in subjecta materia*, ha esteso le garanzie della *iurisdictio plena* anche a procedimenti di contenuto minore come nel caso contemplato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1993;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 3 della Costituzione, del comma 10, dell'art. 656 c.p.p., come modificato dalla legge n. 165/1998, laddove prescrive che il tribunale di sorveglianza provvede senza formalità all'avvenuta applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di condannato che si trovi agli arresti domiciliari;

Sospende la procedura in corso;

Dispone la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli avvisi e le notifiche di rito.

Palermo, addì 27 agosto 1998

Il presidente estensore: MAZZAMUTO

98C1347

N. 878

Ordinanza emessa il 27 agosto 1998 dal tribunale di sorveglianza di Palermo nel procedimento penale a carico di Sacco Paolo

Pena - Esecuzione delle pene detentive - Condannato (a pena detentiva non superiore a tre o quattro anni) già agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Previsione che il tribunale di sorveglianza provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare - Mancato rispetto delle garanzie di giurisdizionalità nella fase esecutiva, in particolare della necessità del contraddittorio.

(C.P.P. 1988, art. 656, comma 10, modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Letti gli atti del procedimento nei confronti di Sacco Paolo, nato in Palermo il 24 settembre 1959, residente in Palermo, piazzale Prizzi n. 8, già agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai fini dell'eventuale applicazione della detenzione domiciliare ai sensi del comma 10, dell'art. 656 c.p.p.;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 877/1998).

98C1348

N. 879

*Ordinanza emessa il 27 agosto 1998 dal tribunale di sorveglianza di Palermo
nel procedimento penale a carico di Palmeri Giuseppe*

Pena - Esecuzione delle pene detentive - Condannato (a pena detentiva non superiore a tre o quattro anni) già agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Previsione che il tribunale di sorveglianza provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare - Mancato rispetto delle garanzie di giurisdizionalità nella fase esecutiva, in particolare della necessità del contraddittorio.

(C.P.P. 1988, art. 656, comma 10, modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

Letti gli atti del procedimento nei confronti di Palmeri Giuseppe, nato in Palermo il 6 gennaio 1964, residente in Palermo, via Giuseppe Cammarrano n. 24, già agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai fini dell'eventuale applicazione della detenzione domiciliare ai sensi del comma 10 dell'art. 656 c.p.p.;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 877/1998).

98C1349

N. 880

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Lucca
nel procedimento civile vertente tra Lazzareschi Vittorio e Ponza Stefano di S. Martino*

Esecuzione forzata in genere - Pensioni dei pubblici dipendenti - Pignorabilità e sequestrabilità fino alla concorrenza di un quinto - Mancata previsione - Omessa distinzione tra i vari tipi di pensione, in base al carattere retributivo o assistenziale - Irragionevolezza - Ingiustificato trattamento di privilegio dei pensionati rispetto ai lavoratori in servizio e discriminazione tra categorie di creditori, in ordine alla possibilità di tutela dei propri interessi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione - Richiamo, in particolare, alle decisioni della Corte costituzionale nn. 447/1994, 55/1991 e 221/1995.

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 24, in relazione al c.c. art. 2740).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

O S S E R V A

Stefano Ponza Di San Martino ha promosso esecuzione presso terzi nei confronti di Vittorio Lazzareschi, pignorando il quinto della pensione a quest'ultimo corrisposta dal Ministero del tesoro, di importo pari a L. 1.693.304 mensili, per il recupero di un credito non alimentare, né derivante dal pregresso rapporto di lavoro, né tributario, e quindi non ricompreso tra quei crediti di cui è consentito il pignoramento dall'art. 2, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Il Lazzareschi ha proposto opposizione, deducendo la generale impignorabilità della pensione prevista dall'art. 1, decreto del Presidente della Repubblica cit., salvo le eccezioni sopra elencate, e questo giudice ha disposto la sospensione dell'esecuzione, attesa la indubbia fondatezza in punto di diritto della eccezione proposta.

Nel giudizio di opposizione il convenuto creditore pignorante si è costituito sollevando questione di legittimità costituzionale delle norme citate, per contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, e la questione appare rilevante, in quanto da essa dipende la decisione della opposizione ad esecuzione, e non manifestamente infondata, per cui ritiene questo giudice di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale perché valuti la conformità delle norme denunciate agli art. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la pignorabilità, nel rispetto del generale limite del quinto previsto dall'art. 545 c.p.c. per le retribuzioni, anche delle pensioni.

La questione è già stata sollevata in passato, decisa dalla Consulta con la pronuncia n. 55 del 6 febbraio 1991, e successivamente dichiarata inammissibile con le ordinanze nn. 447/1994 e 221/1995, ma ritiene questo giudice di dover sollecitare il riesame della questione, sia in considerazione del mutato assetto normativo derivato, nella inerzia del legislatore, da alcune fondamentali decisioni della Corte costituzionale in relazione alla pignorabilità di retribuzioni ed indennità dovute in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sia in considerazione della mutata realtà socio economica.

Attualmente, a seguito dell'intervento adeguatore sopra citato (Corte costituzionale nn. 89/1987, 878/1988, 1041/1988, 572/1989, 115/1990, 340/1990, 99/1993): *A)* non vi è alcun limite alla pignorabilità, nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c., di retribuzioni ed indennità dovute in occasione della cessazione del rapporto di lavoro; *B)* non vi è alcuna differenziazione tra lavoratori privati e pubblici; *C)* le pensioni, sia pubbliche che private, sono pignorabili nei limiti di cui all'art. 2, d.P.R. n. 180/1950. Resta ferma la generale impignorabilità delle pensioni per tutti gli altri crediti, e tale limitazione, ad avviso di questo giudice, appare in contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., ove si consideri la generale pignorabilità delle retribuzioni nel limite del quinto.

Vi è una palese disparità di trattamento, quanto a garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori, tra il debitore percettore di una retribuzione e quello che percepisce una pensione, e tale disparità di trattamento non pare giustificabile, puramente e semplicemente, con il richiamo alla funzione previdenziale della pensione, che giustificerebbe una disparità di regolamentazione delle due fattispecie, come affermato in Corte costituzionale n. 55/1991.

La indubbia natura previdenziale della pensione, di per sé, non costituisce in alcun modo indice di condizioni patrimoniali difformi e deteriori del percettore di pensione rispetto al percettore di retribuzione, ove, come nel caso di specie, la pensione venga corrisposta a seguito di regolare contribuzione in costanza di rapporto di lavoro; al contrario, non sono infrequenti trattamenti pensionistici ben più cospicui di tante retribuzioni.

In altri termini, non è la semplice qualifica di pensionato che appare sufficiente ad esonerare il debitore dalla sua responsabilità patrimoniale, e giustificare tale diverso trattamento con la diversa natura del reddito appare una tautologia; appare invece necessario chiarire per quali motivi tale trattamento di favore del reddito pensionistico possa ritenersi conforme ai principi costituzionali.

Vi sono peraltro pensioni che hanno natura di «alimentarietà» in senso lato, o comunque carattere assistenziale, e valuterà la Consulta se è possibile salvaguardare le esigenze assistenziali poste alla base di tali prestazioni: ad esempio potrebbe individuarsi un limite minimo di impignorabilità costituito da un importo pari alla pensione sociale.

La violazione dell'art. 24 Cost., in relazione al generale principio di cui all'art. 2740 c.c., si apprezza ove si consideri che attualmente chi vanta crediti pecuniari nei confronti di un pensionato vede limitata la sua possibilità di tutela giurisdizionale rispetto a tutti gli altri creditori.

La norma denunciata appare in definitiva superata ed anacronistica, in quanto ispirata ad una concezione della pensione come reddito minimo, residuale, e quasi di sussistenza, mentre nella realtà contemporanea il reddito da pensione tende ad acquistare sempre maggiore rilevanza ed entità, per una serie di fattori come l'aumento della speranza di vita ed il ritiro dal lavoro di un gran numero di soggetti che possono vantare pensioni di importo relativamente elevato, del tutto paragonabili a redditi di lavoro.

Non va infine sottovalutato l'emergere di fenomeni nuovi come la previdenza integrativa, che rendono sempre più difficilmente sostenibile l'esistenza di una sorta di «zona franca» rispetto al generale principio della responsabilità con tutto il proprio patrimonio

P.Q.M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Lucca, addì 12 ottobre 1998

Il pretore: LUCENTE

98C1350

N. 881

*Ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 dal tribunale di Crema
nel procedimento penale a carico di Trotta Maurizio ed altro*

Reato in genere - Violenza sessuale - Costrizione, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, al compimento di atti sessuali - Lamentata indeterminatezza della locuzione «atto sessuale» - Lesione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(C.P. art. 609-bis).

(Cost., art. 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale (r.g. n. 24/1997 trib.) a carico di Trotta Maurizio e Trotta Marcello, imputati entrambi, fra l'altro, del reato previsto e punito dall'art. 609-bis c.p.

L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 609-bis c.p., preliminarmente sollevata dalla difesa degli imputati, è fondata e va accolta.

La norma di cui all'art. 609-bis c.p., come chiaramente si evince dai lavori preparatori della legge 15 febbraio 1996, n. 66, che l'ha introdotta, abrogando le precedenti fattispecie criminose della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, dando attuazione ad istanze, da anni propugnate da un certo movimento di opinione (richeggianti analoghi movimenti notoriamente molto attivi negli U.S.A.) e volte ad una diversa collocazione penale (delitti contro la libertà personale e non più contro la moralità pubblica e il buon costume) di determinati comportamenti inerenti alla sfera sessuale e ad un maggiore rigore punitivo, ha unificato sotto un'unica previsione i fatti che in precedenza integravano i distinti reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti, introducendo, come elemento unificante, la nozione di «atti sessuali», senza di tale nozione dare una definizione o descrizione, ma evidentemente rinviando ad una ritenuta comune condivisione del significato della locuzione «atto sessuale».

Ritiene questo tribunale che una pretesa concezione comunemente e univocamente accettata della locuzione «atto sessuale» non sia rinvenibile, sia nel linguaggio comune che nella letteratura scientifica. La stessa giurisprudenza di merito e di legittimità presenta non pochi esempi dai quali si può desumere l'assenza di un significato consolidato e pacifico della suddetta locuzione, là dove il medesimo comportamento è stato in un caso ricondotto alla fattispecie dell'atto di libidine violento e in un altro caso ritenuto penalmente non riprovevole. È il caso, ad esempio, di Cass. III, 11 ottobre 1995, imputato Delogu, che non ha ritenuto riconducibile al suddetto reato un bacio sul collo e sulla guancia, e di Cass. III, 5 giugno 1998, imputato Di Francia, che ha invece ravvisato il delitto di cui al previgente art. 521 c.p. nel tentativo di un bacio sulla bocca.

Autorevole dottrina, fin dall'entrata in vigore della legge n. 66 del 1996, ha, del resto, subito fatto notare che «la nuova formula sintetica "atti sessuali" è troppo generica e indeterminata per non suscitare riserve sotto il profilo dell'osservanza del principio di tassatività», proprio fondandosi sul fatto che, allo stato attuale, «non sembra possibile rinvenire una nozione sufficientemente univoca di atto o comportamento sessuale, che rifletta un significato consolidato nel linguaggio comune o nella stessa letteratura scientifica».

Appare arbitrario e pericoloso rimettere di volta in volta al giudice di stabilire quando una determinata condotta configuri «atto sessuale» ai fini dell'applicazione dell'art. 609-bis c.p. e quando invece una condotta apparentemente non dissimile dalla precedente sia invece penalmente irrilevante o riconducibile ad altra fattispecie criminosa meno rigorosamente sanzionata. Il rimettere totalmente alla discrezionalità interpretativa del giudice l'individuazione dell'atto sessuale penalmente rilevante, in ogni concreta fattispecie, potrebbe determinare vistose disparità di trattamento, inaccettabili dalla coscienza sociale, anche in considerazione del fatto che l'art. 609-bis c.p., prevede sanzioni ispirate a severo rigore. Deve pertanto ritenersi che l'art. 609-bis c.p., sia in contrasto con il principio di tassatività che trova tutela costituzionale nell'art. 25, secondo comma, Cost.

Soccorre puntualmente, a tale riguardo, quanto la Corte costituzionale ha stabilito nella nota e pregevole sentenza 8 giugno 1981, n. 96, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 603 c.p. (plagio) per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost. La Corte ha precisato che, alla base del principio di tassatività, «sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo e inviolabile costituito dalla libertà personale». Ha perciò ritenuto che, «per effetto di tale principio, onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative e di valore».

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-bis c.p., in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., non è pertanto manifestamente infondata ed è indubbiamente rilevante ai fini della decisione in ordine alla colpevolezza o meno degli imputati.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-bis c.p., in relazione all'art. 25, secondo comma della Costituzione, sollevata dalla difesa;

Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento penale n. 24/1997 r.g. tribunale a carico di Trotta Maurizio e Trotta Marcello;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la sospensione del presente procedimento sino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Crema, addì 21 ottobre 1998

Il presidente est.: FERRARI

N. 882

Ordinanza emessa il 29 settembre 1998 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Valle d'Aosta nel giudizio di responsabilità nei confronti di Faval Renato ed altri

Corte dei conti - Applicazione a tutte le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11, legge n. 658/1984 relativi alla sezione giurisdizionale per la Sardegna, concernenti la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della sezione stessa nonché le funzioni e i poteri del procuratore generale presso la medesima - Omessa espressa indicazione dei parametri, salvo per la riduzione a tre del numero dei componenti la sezione - Violazione del principio di eguaglianza con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 212/1984 dichiarativa di illegittimità costituzionale di norma di identico contenuto.

Corte dei conti - Funzioni del procuratore generale presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte con poteri di controllo sugli atti della regione - Violazione dell'autonomia regionale e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

Corte dei conti - Dotazione organica delle sezioni giurisdizionali regionali e degli uffici dei procuratori regionali - Squilibrio a favore degli uffici dei procuratori rispetto alle sezioni nonostante la maggior mole di lavoro delle stesse - Violazione della competenza del Parlamento circa l'organico e la spesa del personale della Corte dei conti, nonché dei principi della copertura finanziaria, di imparzialità e buon andamento della p.a.

Corte dei conti - Sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali - Appello alle sezioni giurisdizionali centrali - Violazione del principio dell'inappellabilità delle pronunce della Corte dei conti, salvo il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

(Legge 8 ottobre 1984, n. 658, art. 5; 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, commi 3 e 5, art. 2, comma 2; d.-l. 27 ottobre 1996, n. 543 (*recte*: 23 ottobre 1996), art. 1, comma 3-*bis*, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639; d.P.C.M. 28 aprile 1997; legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, commi 5-*bis* e 5-*ter*, aggiunto dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639).

(Cost., artt. 24, secondo comma, 70, 81, terzo comma, 97, 100, ultimo comma, 111, terzo comma, 125).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 6/EL, promosso dal sostituto procuratore generale Giovanni Pastorino Olmi, con atto di citazione dei componenti la Giunta regionale della Valle d'Aosta che con deliberazioni n. 937 del 23 febbraio 1979, n. 1032 del 29 febbraio 1980, n. 1835 del 27 febbraio 1987, n. 1997 del 4 marzo 1988, modificata con n. 2802 del 25 marzo 1988, avevano attribuito al dr. Bortoli Gino, già titolare della segreteria del comune di Gignod e successivamente del comune di Quart, l'incarico di capo gabinetto presso la Presidenza della Giunta regionale a far tempo dal 1979, con una indennità mensile di incarico oltre eventuali compensi per trasferte e prestazioni di lavoro straordinario di cui veniva messo in dubbio la legittimità e considerato abnorme la entità, per un danno complessivo di L. 39.090.000.

Tutti i citati avevano risposto all'invito a dedurre che tale atto doveva essere fatto dal procuratore regionale e non dal sostituto procuratore generale.

All'udienza del 29 settembre 1998 si sono costituiti Faval Renato, Perrin Giuseppe, Vierin Dino, Voyat Ugo, difesi dagli avvocati Ernesto Pastorelli e Guido Romanelli; Fosson Augusto e Laniece Angelo, difesi dall'avv. Roberto Jorioz; Martin Maurizio e Rollandin Augusto difesi dagli avvocati prof. Vittorio Barosio, avv. Enrico Inserviente e avv. Claudio Maione; non si è costituito Lanivi Ilario.

Tutti gli avvocati, che avevano chiesto la nullità dell'atto di citazione perché non sottoscritto dal procuratore regionale per l'art. 1, comma 3-*bis* della legge 10 dicembre 1996, n. 639, oltre la prescrizione dell'azione e la infondatezza della domanda, si sono associati alla memoria aggiunta, letta e illustrata in udienza, dagli avv. ti Pastorelli e Romanelli, che hanno prospettato la illegittimità costituzionale della normativa del 1994 e di quella successiva del 1996 correlata allo squilibrio istituzionale determinato dalla reiterazione di una serie di decreti-legge di identico contenuto («Disposizione a tutela della legittimità dell'azione amministrativa») che hanno formato oggetto da parte della regione autonoma Valle d'Aosta di ripetuti ricorsi dichiarati inammissibili dalla Corte costituzio-

nale per mancata conversione nel termine (d.-l. 8 marzo 1993, n. 54; d.-l. 15 maggio 1993, n. 143; d.-l. 17 luglio 1993, n. 232; d.-l. 14 settembre 1993, n. 359; d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, avente titolo diverso ma identico contenuto, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19).

Sia la legge n. 19 del 1994, sia la legge 14 gennaio 1994, n. 20, furono poi modificate da ben 12 decreti-legge con identico titolo («Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti»): sono i dd.-ll. 25 dicembre 1994, n. 718; 25 febbraio 1995, n. 439; 29 aprile 1995, n. 131; 28 giugno 1995, n. 248; 28 agosto 1995, n. 353; 27 ottobre 1995, n. 439; 27 dicembre 1995, n. 451; 26 febbraio 1996, n. 79; 26 aprile 1996, n. 215; 22 giugno 1996, n. 333; 8 agosto 1996, n. 441; 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.

«In particolare, le attribuzioni conferite al procuratore regionale si configurano come estrinsecazione di un'attività di controllo sugli atti della regione, lesive delle sue competenze, che si pongono in contrasto con l'art. 125 della Costituzione, violano lo stesso sistema autonomistico (artt. 5 e 115 della Costituzione), nonché i principi costituzionali in materia di controlli (artt. 125, 126 e 127 Cost.), sostanziandosi in compiti che esulano da quelli che l'art. 100, secondo comma della Costituzione affida alla Corte dei conti.

Il potere attribuito al procuratore regionale comporta inoltre la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa, per la possibile contraddittorietà tra la valutazione del procuratore regionale e l'esito positivo del controllo svolto dalla commissione di coordinamento: una ipotesi che assume dimensioni concrete proprio nel presente giudizio, in cui il convenuto è chiamato a rispondere di atti dichiarati legittimi dall'organo di controllo statale, dando sostanzialmente luogo ad un conflitto di attribuzioni.

Sotto ulteriore profilo, dubbia appare anche la legittimità della facoltà concessa al procuratore regionale di proporre impugnazione avverso le decisioni della sezione giurisdizionale: tale previsione appare infatti incompatibile con l'art. 111, terzo comma della Costituzione che, contro le decisioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ammette solo il ricorso per cassazione per motivi interenti alla giurisdizione.

Significativa è, in materia, la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 1984, che ha riconosciuto la costituzionalità degli artt. 3 e 67 del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, «nelle parti in cui non prevedono il doppio grado per le sentenze pronunciate dalla Corte dei conti» ed ha statuito che l'art. 125, secondo comma, della Costituzione a norma del quale «nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativi di pari grado» non può estendersi fuori dell'area dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato».

La sezione rileva che la sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996 non è solo declaratoria di violazione dell'art. 77 della Costituzione dalla reiterazione di decreti-legge di contenuto sostanzialmente uguale, ma dimostra la sostanziale violazione della Costituzione anche quando, come nel caso prospettato, gli stessi decreti sono convertiti in legge, perché viene alterata la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, perché toglie valore al carattere «straordinario» dei requisiti di necessità e di urgenza, perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia e suscita nell'ordinamento un'aspettativa di consolidamento degli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante sanatoria finale della disciplina reiterata.

Inoltre incide negli equilibri istituzionali e intacca la certezza del diritto.

Tutto ciò si è verificato nella prospettata legislazione di urgenza adottata per la Corte dei conti, ancorché questa, tempestivamente, nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sulla legge n. 20 del 1994, abbia eccepito l'abuso dello strumento della decretazione d'urgenza (*Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale n. 13, del 29 marzo 1995).

Il presente giudizio non può essere definito indipendente dalla soluzione delle seguenti questioni sollevate dalle parti e dall'ufficio:

A) l'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, dispone: «A tutte le sezioni, comprese quelle già istituite si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658».

In particolare l'art. 5 della legge 658 del 1984 è identico all'art. 5 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 212 del 12 luglio 1984 della Corte costituzionale «per aver illegittimamente ridotto a tre il numero dei votanti». Di conseguenza anche l'art. 1, comma 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 dovrebbe essere dichiarato incostituzionale.

B) l'art. 2 (pubblico ministero presso la Corte dei conti) della legge 14 gennaio 1994, n. 19, comma 2 dispone: «Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio».

Il comma 3-bis dell'art. 1 del d.-l. 27 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, aggiunge che prima di emettere l'atto di citazione il procuratore regionale invita il presunto responsabile a depositare le proprie deduzioni. Inoltre lo stesso comma 3-bis statuisce che il procuratore regionale può «disporre l'archiviazione» senza nessun riscontro da parte del giudice.

La istituzione del procuratore regionale con poteri di controllo su atti della regione viola il sistema autonomistico della regione (art. 125 Cost.), si pone anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, per i seguenti motivi:

1) l'«altro magistrato addetto all'ufficio» del procuratore regionale dipende esclusivamente da questo in quanto le funzioni di sostituto procuratore generale a primi referendari ed a referendari non sono attribuite per l'art. 11 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, giusta designazione del Presidente della Corte dei conti, ma con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2) il procuratore regionale, che ha anche la qualità di vice procuratore generale, come si è già verificato, può ricorrere in appello alle sezioni centrali, sostenere presso queste le funzioni di vice procuratore generale e nel caso di rinvio alla sezione regionale, risostenere le funzioni di procuratore regionale, con evidente personalizzazione delle funzioni di p.m., mentre il giudice della Sezione è obbligato dalla legge (art. 51, n. 4 del c.p.c. in quanto ha conosciuto come magistrato la causa nel precedente processo), ad astenersi.

3) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997 (G.U. n. 142 dell'11 luglio 1997 - supplemento ordinario alla G.U. n. 160 dell'11 luglio 1997, serie generale) «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale della Corte dei conti» stabilisce la dotazione organica delle sezioni giurisdizionali regionali e degli uffici dei procuratori regionali.

Ancorché in pratica i posti dell'organico non sono in massima parte ricoperti, la dotazione organica degli uffici del procuratore regionale è squilibrata rispetto l'organico delle sezioni giurisdizionali regionali che, con la massa dei giudizi in materia pensionistica (in cui il procuratore regionale non è parte), svolgono la maggior parte del lavoro rispetto all'attività dell'ufficio del procuratore regionale, limitato ai soli giudizi di responsabilità, che pure confluiscono nell'attività della sezione.

Ad esempio: Aosta - sezione 10, procuratore 9; Potenza - sezione 10, procuratore 10; Campobasso - sezione 10; procuratore 10; Perugia - sezione 12, procuratore 15.

Il citato decreto contrasta con l'art. 70 della Costituzione essendo compito del Parlamento stabilire l'organico e la spesa; con l'art. 81, terzo comma, perché non è prevista la maggior spesa; con l'art. 97 (sentenze della Corte costituzionale n. 375 del 1966; n. 313 del 1995; n. 428 del 1993; n. 376 del 1993; n. 140 del 1992).

C) l'art. 1, comma 5 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 e i commi 5-bis e 5-ter aggiunti dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che prevedono l'appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali alle sezioni giurisdizionali centrali proponibile dalle parti, dal procuratore regionale o dal procuratore generale, mentre rende quest'ultimo supplente del procuratore regionale, contrasta con l'art. 111, terzo comma della Costituzione che ammette unicamente il ricorso in Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e con l'art. 125, secondo comma della Costituzione.

La Corte costituzionale che con sentenza n. 111 del 27 giugno 1963 ha confermato il carattere costituzionale di «suprema magistratura» della Corte dei conti, ha sempre dichiarato inammissibili i ricorsi avverso le decisioni delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e con la sentenza n. 52 del 28 febbraio 1984, ha ripetuto quanto già ribadito dalla sentenza n. 69 del 1982, ossia che «non ha vigore costituzionale la garanzia del doppio grado di giurisdizione fuori dell'area segnata dall'art. 125, secondo comma della Costituzione che non può estendersi fuori dell'area dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato».

Lo squilibrio determinato dalla decretazione d'urgenza dal 1994 al 1996 ha come corollario il sospetto di incostituzionalità delle numerosissime decisioni emanate dalle nove sezioni giurisdizionali della Corte dei conti dal 1° gennaio 1948 al primo d.-l. 8 marzo 1993, n. 54 non impugnabili a norma della Costituzione.

Tale squilibrio si riflette sul «diritto vivente» (instaurato dalle sezioni d'appello della Corte dei conti delle quali solo la terza ha fondamento nella legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 639, mentre le altre hanno fondamento in decreti-legge non convertiti) oggetto da parte della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sicilia delle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale: n. 69/1998 del 6 marzo 1998, n. 42/1998 del 17 aprile 1998, n. 129/1998 dell'8 ottobre 1997 e n. 142/1998 del 6 ottobre 1997.

P. Q. M.

Vista la legge 9 febbraio 1948, n. 1;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 5, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 e dell'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, che richiama l'applicazione di detto art. 5, legge del 1984, n. 658, identico all'art. 5, del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240, dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 12 luglio 1984;

dell'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 e del comma 3-bis dell'art. 1, d.-l. 27 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 in relazione agli artt. 24, secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125, della Costituzione;

del D.P.C.M. 28 aprile 1997 (G.U. n. 142 dell'11 luglio 1997) in relazione all'art. 70, all'art. 81, terzo comma ed all'art. 97 della Costituzione;

dell'art. 1, comma 5 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, in relazione all'art. 111, terzo comma e all'art. 125, secondo comma della Costituzione.

Sospende il presente processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 29 settembre 1998.

Il presidente: SAVINO

I giudici: TORRI - TRIDICO

98C1352

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONÈ
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Criapi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galilei, 225
 - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFIOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1693/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adlgetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 396.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 260.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 138.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 565.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
--	--

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 5 0 0 9 8 *

L. 10.500